

AVVISO, AI SENSI DEGLI ARTT. 27, COMMA 2 E 41, COMMA 4,

C.P.A.

PER PUBBLICI PROCLAMI

**DEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO DI APPELLO CAUTELARE,
EX ART. 62, COMMA 1, C.P.A., ISCRITTO CON R.G. 6374/2025
PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO, IN SEDE GIURISDIZIONALE,
SEZ. VI, PER LA RIFORMA DELL'ORDINANZA CAUTELARE,
T.A.R. LAZIO, SEDE DI ROMA, SEZ. II, N. 3965/2025 REG. PROV.
CAU., REG. RIC. 7150/2025, EMESSA IN DATA 16 LUGLIO 2025,
PUBBLICATA IN DATA 18 LUGLIO 2025, NEL GIUDIZIO
AMMINISTRATIVO, EX ARTT. 29 E SS., C.P.A., ISCRITTO CON
R.G. 7150/2025 PRESSO IL T.A.R. DEL LAZIO, SEDE DI ROMA, SEZ.
II, PROPOSTO DA (omissis) CONTRO AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,
NONCHE' NEI CONFRONTI DEI CONTRO INTERESSATI.**

^^^^^

In ottemperanza a quanto disposto con Decreto Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione VI, n. 485/2025 Reg. Prov. Pres., n. 6374/2025 Reg. Ric., emesso e pubblicato in data 1° agosto 2025, si rende noto che con esso è stata autorizzata, disponendola, ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a., la notificazione del gravame per pubblici proclami del giudizio di appello cautelare, ex art. 62, comma 1, c.p.a., iscritto con R.G. 6374/2025 presso il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sez. VI, per la riforma dell'Ordinanza T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. II, n. 3965/2025 Reg. Prov. Cau, Reg. Ric. 7150/2025, emessa in data 16 luglio 2025, pubblicata in data 18 luglio 2025, nel giudizio amministrativo, ex artt. 29 e ss., c.p.a., iscritto con R.G. 7150/2025 presso il T.A.R. del Lazio, sede di Roma, Sez. II, R.G. 7150/2025, promosso da (omissis), contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI,

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, per accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità dei seguenti provvedimenti:

1)-Determinazione direttoriale dell'AGENZIA delle dogane e dei monopoli, emessa in data 08.05.2025, con nota prot. ADM.ADMUC. REGISTRO UFFICIALE.0264724.08-05-2025-U, notificata in data 09.05.2025, mediante la quale, ha disposto che *“la sig.ra (omissis) è esclusa dal concorso pubblico, per esami, per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 74 unità di personale dell'Area Assistenti, presso l'AGENZIA delle dogane e dei monopoli, riservato ai soggetti disabili di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68”*;

2)-Determinazione direttoriale dell'AGENZIA delle dogane e dei monopoli, emessa in data 23.10.2024, con nota prot. ADM.ADMUC. REGISTRO UFFICIALE.0653163.23-10-2024-U, mediante la quale ha indetto, anche statuendone regole e condizioni, il bando di *“concorso pubblico, per esami, per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 74 unità di personale da inquadrare nell'Area Assistenti, famiglia professionale di Assistente amministrativo tributario, presso l'AGENZIA delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM), riservato ai soggetti disabili di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in stato di disoccupazione, iscritti negli elenchi tenuti dai servizi per il collocamento mirato di cui all'articolo 8, comma 1, della medesima legge, territorialmente competenti”*;

3)-Determinazione direttoriale dell'AGENZIA delle dogane e dei monopoli, emessa in data 26.05.2025, con nota prot. ADM.ADMUC. REGISTRO UFFICIALE.0296777.26-05-2025.U, mediante la quale, con riguardo al concorso pubblico, per esami, per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 74 unità di personale da inquadrare nell'Area Assistenti, famiglia professionale di Assistente amministrativo tributario, riservato ai soggetti disabili di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in stato di disoccupazione, iscritti negli elenchi tenuti dai servizi per il collocamento mirato di cui all'articolo 8, comma 1, della medesima legge, territorialmente competenti – e per ciascuno degli ambiti territoriali di cui

all'articolo 1 della Determinazione Direttoriale n. 653163/RU del 23 ottobre 2024 (e per quanto riguarda la ricorrente - che ne è stata esclusa - relativamente ai posti messi a concorso nell'ambito di Reggio Calabria) - sono state approvate le graduatorie di merito, e sono stati dichiarati i candidati vincitori;

4)-Direttiva Presidenza Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica, 24.06.2019, n. 1, "*Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 – Legge 12.3.1999, n. 68 – Legge 23.11.1998, n. 407 – Legge 11.03.2011, n. 25*" pubblicata nella G.U. 11.09.2019, n. 213;

5)-ogni altro comportamento diretto, indiretto od omissivo, ovvero in violazione del dovere-potere di chi spetti di indirizzo e controllo sull'operato dell'AGENZIA, nonché, ogni atto presupposto, connesso o conseguente - agli atti specificamente impugnati - anche se allo stato incognito, ivi compresi, per quanto occorrer possa, gli eventuali ulteriori verbali e atti, della commissione esaminatrice relativi all'espletamento della procedura concorsuale codice ADM/L68, nonché, gli atti di verifica della regolarità della procedura concorsuale, gli atti applicativi delle disposizioni sui titoli di preferenza (ex art. 5, comma 4, D.P.R. 09.05.1994, n. 487, ed art. 3, comma 7, legge n. 127/1997, come modificato dall'art. 2, comma 9, legge n. 191/1998), gli atti relativi al computo delle riserve e dei titoli di riserva (ex art. 2, comma 3, del bando di concorso), gli atti di approvazione della graduatoria finale di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per esami, per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 74 unità di personale dell'Area Assistenti, presso l'AGENZIA delle dogane e dei monopoli, riservato ai soggetti disabili di cui all'art. 1 della legge 12.3.1999, n. 68. Contro interessati: tutti i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, e, fra questi, quelli dichiarati vincitori, del concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 74 unità di personale dell'Area assistenti, riservato ai soggetti disabili ex art. 1, legge 12.3.1999, n. 68, indetto con Determinazione direttoriale dell'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI

MONOPOLI, emessa in data 23.10.2024, con nota prot. ADM.ADMUC. REGISTRO UFFICIALE.0653163.23-10-2024-U, e che risultino collocati in graduatoria con punteggio inferiore rispetto alla ricorrente.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (NRG 6374/2025).

Indicazione del provvedimento di autorizzazione alla presente notifica per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a.:

Decreto Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione VI, n. 485/2025 Reg. Prov. Pres., n. 6374/2025 Reg. Ric., emesso e pubblicato in data 1° agosto 2025.

Copia del testo integrale, dell'appello cautelare, ex art. 62, comma 1, c.p.a., iscritto con R.G. 6374/2025 presso il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sez. VI, del Decreto Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione VI, n. 485/2025 Reg. Prov. Pres., n. 6374/2025 Reg. Ric., emesso e pubblicato in data 1° agosto 2025, nonché, del ricorso introduttivo del giudizio amministrativo, ex artt. 29 e ss., c.p.a., iscritto con R.G. 7150/2025 presso il T.A.R. del Lazio, sede di Roma, Sez. II, promosso da (omissis), contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, dell'Ordinanza T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. II, n. 3965/2025 Reg. Prov. Cau, Reg. Ric. 7150/2025, emessa in data 16 luglio 2025, pubblicata in data 18 luglio 2025, privi dei dati sensibili, vengono uniti in allegato congiunti al presente avviso, quindi, costituendone con esso parte integrante.

Si precisa che tutte le Amministrazioni Resistenti, AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, dovranno curare che sul loro sito istituzionale venga inserito un collegamento informatico denominato “Atti di notifica” dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati gli atti su indicati - (appello cautelare, ex art. 62,

comma 1, c.p.a., iscritto con R.G. 6374/2025 presso il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sez. VI; Decreto Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione VI, n. 485/2025 Reg. Prov. Pres., n. 6374/2025 Reg. Ric., emesso e pubblicato in data 1° agosto 2025; ricorso introduttivo del giudizio amministrativo, ex artt. 29 e ss., c.p.a., iscritto con R.G. 7150/2025 presso il T.A.R. del Lazio, sede di Roma, Sez. II; Ordinanza T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. II, n. 3965/2025 Reg. Prov. Cau, Reg. Ric. 7150/2025, emessa in data 16 luglio 2025, pubblicata in data 18 luglio 2025) – privi dei dati sensibili, e **dovranno**, inoltre, **rilasciare alla parte ricorrente (ciascuna di esse) un attestato nel quale si confermi l'avvenuta notificazione per pubblici proclami con indicazione della data in cui è avvenuta la predetta notificazione;**

-**non dovranno** rimuovere dall'homepage del proprio sito istituzionale, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita;

-la notificazione per pubblici proclami, nei sensi qui indicati, dovrà avvenire entro il termine perentorio di giorni 15 decorrente dalla pubblicazione (1° agosto 2025) del su riferito Decreto Consiglio di Stato, a pena di improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;

-la prova dell'avvenuta notificazione dovrà essere depositata dalla ricorrente presso la Segreteria della Sezione entro i successivi 2 giorni antecedenti all'udienza del 28 agosto 2025, a pena di improcedibilità del gravame.

^^^^

Ciò, produce parte ricorrente (omissis), unitamente a copia del testo integrale degli atti su indicati - (appello cautelare, ex art. 62, comma 1, c.p.a., iscritto con R.G. 6374/2025 presso il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sez. VI; Decreto Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione VI, n. 485/2025 Reg. Prov. Pres., n. 6374/2025 Reg. Ric., emesso e pubblicato in data 1° agosto 2025; ricorso introduttivo del giudizio amministrativo, ex artt. 29 e ss., c.p.a., iscritto con R.G. 7150/2025 presso il T.A.R. del Lazio, sede di Roma, Sez. II; Ordinanza T.A.R.

Lazio, sede di Roma, Sez. II, n. 3965/2025 Reg. Prov. Cau, Reg. Ric. 7150/2025, emessa in data 16 luglio 2025, pubblicata in data 18 luglio 2025) - privi dei dati sensibili, per come rappresentata e difesa, con poteri congiunti e disgiunti, dall'abogado, avvocato stabilito in Italia, MOLINARO Roberto e dall'avv. MARINO Giuseppe Vittorio, in forza di mandato in atti al procedimento di cui in epigrafe, con studio legale in 00198 Roma, Corso Trieste n. 133, e, con domicilio digitale eletto p.e.c. roberto.molinaro @pec.molinaro-molinaro.com, in ottemperanza a quanto disposto con il su riferito Decreto Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione VI, n. 485/2025 Reg. Prov. Pres., n. 6374/2025 Reg. Ric., emesso e pubblicato in data 1° agosto 2025.

Roma, due agosto 2025

abogado, avvocato stabilito in Italia, MOLINARO Roberto
avv. MARINO Giuseppe Vittorio

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE

Appello cautelare, ex art. 62, comma 1, c.p.a.

^^^^

Parte appellante: (*omissis*), rappresentata e difesa, con poteri congiunti e disgiunti, dall'avv. MARINO Giuseppe Vittorio (c.f. MRNGPP78T18M208S, iscritto all'Albo speciale Cassazionisti e Giurisdizioni Superiori) e dall'abogado, avvocato stabilito in Italia, MOLINARO Roberto (c.f. MLNRRT64B25C352Q, abilitato a patrocinare dinanzi le giurisdizioni superiori in Spagna, Unione europea, ed ivi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, Legge 9.2.1982, n. 31, per come risulta dalla previa comunicazione inoltrata a codesto Ecc.mo Consiglio di Stato - **all.ti n. 20, 21, 22**), e che ivi agiscono di concerto, anche ex art. 8, D. Lgs. 2.2.2001, n. 96 - in forza di mandato esteso su foglio separato, ai soli fini del P.A.T., ma allegato al presente atto facendone corpo unico (**all. 2-bis**), elettivamente domiciliata in 00198 Roma, Corso Trieste n. 133, p. 4, sc. A, int. 12, con espressa dichiarazione di volere ricevere le comunicazioni a mezzo p.e.c. avv.giuseppegvittoriorimarino@legalmail.it - roberto.molinaro@pec.molinaro-molinaro.com

^^^^

Amministrazione appellata principale: **AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI**, in persona del Direttore in carica, legale rappresentante pro tempore, c.f. 97210890584, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma (c.f. 80224030587), ed ivi elettivamente domiciliata in 00186 Roma, Via dei Portoghesi n. 12, p.e.c. roma@mailcert.avvocaturastato.it (di seguito, *breviter*, "**AGENZIA**").

^^^^

Amministrazione ulteriore appellata: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio in carica, legale rappresentante pro tempore, c.f. 80188230587, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma (c.f. 80224030587), ed ivi elettivamente domiciliata in 00186 Roma, Via dei Portoghesi n. 12, p.e.c. roma@mailcert.avvocaturastato.it (di seguito, *breviter*, “**P.C.M.**”).

^^^^

Amministrazione ulteriore appellata: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, c.f. 80415740580, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma (c.f. 80224030587), ed ivi elettivamente domiciliata in 00186 Roma, Via dei Portoghesi n. 12, p.e.c. roma@mailcert.avvocaturastato.it (di seguito, *breviter*, “**M.E.F.**”).

^^^^

Contro interessato necessario: (omissis).

^^^^

Ulteriori contro interessati necessari: tutti i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, e, fra questi, quelli dichiarati vincitori, del concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 74 unità di personale dell'Area assistenti, riservato ai soggetti disabili ex art. 1, legge 12.3.1999, n. 68, indetto con Determinazione direttoriale dell'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, emessa in data 23.10.2024, con nota prot. ADM.ADMUC. REGISTRO UFFICIALE.0653163.23-10-2024-U (**all. 05**), e che risultino collocati in graduatoria con punteggio inferiore rispetto all'appellante, già ricorrente in primo grado.

^^^^

$\wedge \wedge \wedge \wedge \wedge$

-Determinazione direttoriale dell'AGENZIA, del 26.5.2025, con nota prot. ADM.ADMUC. REGISTRO UFFICIALE.0296777.26-05-2025.U, mediante la quale – (e per ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'art. 1 della

Determinazione Direttoriale n. 653163/RU del 23.10.2024, e, per quanto riguarda la ricorrente, che ne è stata esclusa, relativamente ai posti messi a concorso nell'ambito di Reggio Calabria) - sono state approvate le graduatorie di merito e sono stati dichiarati i candidati vincitori (**all. 06**);

-la violazione dei principi e prescrizioni della Direttiva P.C.M., 24.6.2019, n. 1, pubblicata nella G.U. 11.9.2019, n. 213 - (**all. 14**);

-ogni altro comportamento diretto, indiretto od omissivo o presupposto, connesso o conseguente agli atti specificamente impugnati, ivi inclusi gli eventuali verbali e atti della commissione esaminatrice, di verifica della regolarità della procedura, dell'applicazione dei titoli di preferenza e riserva, di approvazione della graduatoria finale di merito e di dichiarazione dei vincitori.

^^^^

L'appello chiede la riforma dell'Ordinanza impugnata nella parte in cui ha:

-respinto le istanze cautelari, omettendo di compiutamente motivare - in violazione dell'art. 55, c. 9, c.p.a. - sia in ordine alla valutazione del *periculum in mora*, sia in ordine al *fumus boni iuris*, non indicando i profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull'esito del ricorso;

-omesso, nello statuire in ordine alla sospensione degli effetti degli atti impugnati - in violazione dell'art. 55, c. 10, c.p.a. - di ritenere adeguatamente tutelabili le esigenze della ricorrente con la sollecita definizione del giudizio nel merito fissando l'udienza di discussione del ricorso, pur a fronte della comprovata gravità e attualità del danno allegato, della sussistenza di un *fumus boni iuris* evidente, nonché della necessità di una pronuncia tempestiva al fine di evitare la definitiva perdita delle *chances* occupazionali della medesima;

-omesso di autorizzare l'avvenuto superamento dei limiti dimensionali, ex art. 7, d.P.C., n. 167 del 22.12.2016, come modificato dal d.P.C., n. 127 del

16.10.2017, dell'atto introduttivo di cui al ricorso R.G. n. 7150/2025, e di motivare il rigetto della relativa istanza.

Per tali ragioni, l'appello viene proposto per ottenere:

-la **rimessa della domanda cautelare n. 3965/2025 (all. 23)** nella parte in cui ha respinto le istanze cautelari ex art. 55 c.p.a.;

-la **concessione e l'adozione delle misure cautelari richieste in primo grado**, con sospensione degli effetti degli atti impugnati;

-la **rimessione della domanda cautelare alla cognizione collegiale del T.A.R.**, ai sensi dell'art. 55, c. 11, c.p.a.;

-l'autorizzazione dell'**avvenuto superamento dei limiti dimensionali** dell'atto introduttivo, riconoscendo l'esistenza di gravi e giustificati motivi legati alla tutela di diritti civili e sociali delle persone con disabilità e alla complessità giuridica e normativa della controversia, con **riserva** di precisare gli argomenti o i motivi eventualmente rinunciabili, ovvero di riformulare e sintetizzare le difese mediante apposita memoria, ai fini dell'eventuale contenimento del materiale processuale.

^^^^

B) - IL FATTO

In data 20.11.2024, la ricorrente ha tempestivamente proposto domanda di partecipazione (Codice VWV5AP7KNF) al Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 74 unità di personale da inquadrare nell'Area Assistenti, famiglia professionale di Assistente amministrativo tributario, riservato ai soggetti disabili di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in stato di disoccupazione, iscritti negli elenchi tenuti dai servizi per il collocamento mirato di cui all'articolo 8, comma 1, della medesima legge, territorialmente competenti.

In data 11.03.2025, è stata convocata al fine di partecipare alla prova selettiva del predetto concorso (**all. 10 + all. 11**), e, in data 14.03.2025 (**all. 12**), le è stato

comunicato l'esito favorevole della stessa avendola superata positivamente, con lo specifico punteggio di 24,25 (**all. 12**) per l'effetto risultando collocata alla 162^a posizione dell'elenco nazionale col codice candidatura "VWV5AP7KNF".

In data 19.03.2025, ha inoltrato all'**AGENZIA** la documentazione comprovante i c.d. titoli di riserva (**all. 13**).

In data 08.05.2025, con Determinazione direttoriale dell'**AGENZIA**, prot. ADM.ADMUC. REGISTRO UFFICIALE.0264724.08-05-2025-U, notificata in data 09.05.2025, **è stata comunicata alla ricorrente la sua esclusione dal concorso** (*Vds. Atto impugnato A-1 - all. 04*) **unicamente per l'iscrizione presso un Centro Provinciale per l'Impiego extra-provinciale (Catanzaro, anziché Reggio Calabria, pur essendo entrambi funzionalmente e gerarchicamente sottordinati e riconducibili alla medesima Regione Calabria).**

^^^^

In data 20.11.2024, all'atto della presentazione della predetta domanda di partecipazione al concorso, **la ricorrente** - oltre a tutta la documentazione comprovante il suo *status* giuridico di soggetto disabile - **ha prodotto**, altresì, **il Certificato di Iscrizione all'Elenco Provinciale, presso il Centro Provinciale per l'Impiego Collocamento Mirato di Catanzaro**, a datare dal 21.12.2018 (**all. 16**).

La stessa **AGENZIA** ha confermato la pregressa vigenza e l'attualità della predetta iscrizione - per come richiesto dal bando di concorso – inviando alla ricorrente, con comunicazione a mezzo p.e.c. del 26.05.2025, copia del **Certificato di Iscrizione all'Elenco Provinciale, presso il Centro Provinciale per l'Impiego Collocamento Mirato di Catanzaro del 23.04.2025 - (all. 17)** - da essa direttamente acquisito.

Ciò l'**AGENZIA** ha comunicato alla ricorrente all'esito di apposita istanza di accesso agli atti dell'11.05.2025 (**all. 15**), contestualmente la ricorrente ha

proposto - ai sensi dell'art. 21-quater, comma 2, dell'art. 21-quinquies, comma 1, dell'art. 21-octies, comma 1, e, dell'art. 21-novies, comma 1, Legge 7.8.1990, n. 241 - istanza in autotutela per l'annullamento d'ufficio della predetta determinazione direttoriale di esclusione dalla graduatoria di merito e dei vincitori (Atto impugnato A-2 – **all. 05**), ovvero, in via subordinata la sua sospensione d'ufficio dell'efficacia, ovvero dell'esecuzione, per l'effetto, ammettendola con riserva [nella graduatoria dei candidati che hanno superato la prova selettiva prevista dal “Bando”, e, nella graduatoria di merito e dei vincitori, ai sensi dell'art. 9 del “Bando”, avvalendosi, eventualmente, di quanto disposto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del medesimo “Bando”].

L'**AGENZIA** non ha mai fornito alcun riscontro in merito alla predetta istanza in autotutela (**all. 15**) e, di fatto, non ha fin qui dimostrato alcun minimo segno di risipiscenza, ovvero, alcun segnale di riesame in autotutela.

Una seconda istanza in autotutela – di uguale contenuto – la ricorrente ha inoltrato in data 27.05.2025 all'AGENZIA (all. 07), e anche questa volta la stessa non ha fornito alcun segnale di riesame in autotutela, aggravando ulteriormente il danno già arrecato.

^^^^

L'ingiusta ed erronea esclusione della ricorrente dal concorso pubblico codice ADM/L68 dell'**AGENZIA**, ha, quindi, reso indispensabile l'invocata tutela giurisdizionale.

Si evidenzia, sottolineandolo, che le violazioni di legge, dei diritti e dei legittimi interessi della ricorrente, sono emersi in tutta la loro gravità solamente allorquando la medesima - dopo essere stata utilmente collocata nella lista dei candidati che hanno superato la prova selettiva - (Vds. all. 12) – è stata ingiustamente esclusa dal concorso (Vds. all. 04).

Ciò in quanto, ad erroneo ed ingiusto dire dell'**AGENZIA**, avrebbe dovuto essere iscritta al Centro Provinciale per l'Impiego di Reggio Calabria, in luogo di quello di Catanzaro (e ciò malgrado fossero entrambi sottoposti gerarchicamente alla medesima Regione Calabria).

Ciò è avvenuto anche a seguito dell'ambiguità della Direttiva Presidenza Consiglio dei Ministri, 24.06.2019, n. 1 - (**all. 14**) - che nel fornire "*Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette*", ha alimentato un'applicazione formalistica e discriminatoria da parte dell'**AGENZIA**, culminata nell'applicazione di un requisito territoriale alieno a norme di legge imperative.

L'ingiusta ed erronea esclusione automatica dal concorso - fondata su un vincolo territoriale mai previsto dalla legge o dal bando di concorso - ha costretto la ricorrente a richiedere, oltre all'annullamento degli atti sopra indicati, l'accertamento del proprio diritto all'inserimento nella graduatoria di merito e tra i vincitori del concorso, nonché, la stipula del contratto di lavoro e l'accertamento dell'*an* del danno, con riserva di agire per la liquidazione del *quantum* ex art. 30 C.P.A.

In tale contesto sono state intimate in giudizio, la **P.C.M.**, in quanto autrice della Direttiva n. 1/2019 (**all. 14**) - ritenuta una concausa diretta dell'errata applicazione della normativa sul collocamento mirato (avendo questa prodotto effetti lesivi, costituendo fonte di vincoli non previsti dalla legge di rango primario, in violazione del principio di gerarchia delle fonti) – e il **M.E.F.**, quale organo di alta vigilanza sull'**AGENZIA**, responsabile per condotta omissiva rispetto al controllo sull'indizione e gestione del concorso riservato ai disabili ex Legge 12.3.1999, n. 68.

La **P.C.M.** per aver determinato, con atto generale e vincolante, una distorsione sistematica dei principi normativi e costituzionali in materia di accesso al

pubblico impiego; il **M.E.F.** per non aver impedito, pur dovendolo, l'adozione di atti lesivi e discriminatori da parte dell'**AGENZIA** vigilata.

La legittimazione passiva della **P.C.M.** si fonda sulla base dell'art. 4, D. Lgs. 30.03.2011, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*), nonché, per l'indirizzo politico-amministrativo, connesse funzioni e responsabilità, di cui all'art. 3, D. Lgs. n. 29/1993 (*come sostituito, dall'art. 2, D. Lgs. n. 470/1993, e, dall'art. 3, D. Lgs. n. 80/1998, infine dall'art. 1, D. Lgs. n. 387/1998*), avendo, nel caso in ispecie, evidentemente omesso di verificare la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione, dell'**AGENZIA**, agli indirizzi politici-amministrativi, in particolare adottando gli atti correttivi necessari ed indispensabili connessi alle proprie funzioni.

La legittimazione passiva del **M.E.F.** si fonda sulla sua funzione di alta vigilanza ex art. 1, comma 2, dello Statuto dell'**AGENZIA** (**all. 18**) e sull'art. 57 del D. Lgs. 30.07.1999, n. 300, che attribuisce al medesimo Ministero il potere di indirizzo e controllo anche in materia di assunzione del personale appartenente alle categorie protette. Le condotte sopra descritte – quella attiva della **P.C.M.** e quella omissiva del **M.E.F.** – integrano pertanto gli estremi di una responsabilità connessa all'adozione e al mancato impedimento di atti discriminatori, ai sensi dell'art. 30, comma 2, C.P.A.

^^^

C) - L'INTEGRITA' DEL CONTRADDITTORIO FRA LE PARTI

Il ricorso introduttivo in primo grado è stato ritualmente notificato a tutte le Amministrazioni intimato e all'unico controinteressato noto (tale GERMANO' Marco).

Per mero tuziorismo difensivo, in caso di diversa opinione e considerazione da parte dell'Ecc.mo Giudice, si fa espressa istanza ex artt. 27, c. 2, e 41, c. 4, c.p.a.

 $\wedge \wedge \wedge \wedge \wedge$

- “Evidenziato che parte ricorrente ha proposto istanza cautelare, la quale risulta, tuttavia, priva del requisito del *periculum in mora*, atteso che è la stessa ricorrente a riferire che, in caso di accoglimento del ricorso, raggiungerebbe la quindicesima posizione (v. memoria del

12.7.2025), sicché non vi è alcun danno, all'attualità, per l'interessata posto che i posti messi a concorso per la sede ambita di Reggio Calabria sono 2".

^^^^

D.1) - Violazione e falsa applicazione dell'art. 55, comma 9, c.p.a., in combinato disposto con l'art. 13-ter, comma 3, c.p.a., e dell'art. 7, d.P.C., n. 167 del 22.12.2016, come modificato dal successivo d.P.C., n. 127 del 16.10.2017; Violazione degli artt. 24 e 111, comma 6, Costituzione, nonché, 6 e 13, CEDU. Omessa o apparente pronuncia e difetto assoluto di motivazione sull'istanza, ex art. 7, d.P.C., n. 167 del 22.12.2016, come modificato dal d.P.C., n. 127 del 16.10.2017, di autorizzazione all'avvenuto superamento dei limiti dimensionali, dell'atto introduttivo di primo grado.

^^^^

L'ordinanza impugnata è affetta da omessa o apparente pronuncia in violazione dei principi di completezza del contraddittorio processuale e degli obblighi motivazionali che incombono sul giudice cautelare, ai sensi dell'art. 55, comma 9, c.p.a.

Il Collegio si è infatti limitato a rinviare genericamente all'art. 7, d.P.C., n. 167 del 22.12.2016, come modificato dal d.P.C., n. 127 del 16.10.2017, senza valutare in alcun modo l'istanza formalmente depositata e motivata in data 20.06.2025 (**all. 25**) – ivi da considerarsi integralmente riportata e trascritta - con cui parte ricorrente ha chiesto l'autorizzazione all'avvenuto superamento dei limiti dimensionali dell'atto introduttivo.

Tale omissione integra una **violazione dell'art. 13-ter, comma 3, c.p.a.**, che impone al giudice:

- di rilevare **d'ufficio** il superamento dei limiti dimensionali;
- di pronunciarsi **espressamente** sulle eventuali istanze di deroga (**all. 25**), secondo criteri di **necessità, proporzionalità e complessità** della controversia.

L'omissione di ogni valutazione e motivazione al riguardo determina un vizio di **difetto assoluto di motivazione**, rilevante ai sensi dell'art. 55, comma 9, c.p.a., che impone al giudice cautelare di pronunciare decreto motivato, e che si riflette negativamente sulla stessa intelligibilità e legittimità del provvedimento impugnato.

L'assenza di ogni motivazione al riguardo si traduce in un **difetto assoluto di motivazione**, compromettendo la legittimità e la intelligibilità dell'ordinanza, e generando incertezza sull'assetto processuale. Tale omissione determina inoltre una possibile **sanzione implicita di inammissibilità** per vizi formali non riconducibili a condotta colpevole della parte, con grave nocumento al diritto di difesa.

Sotto il profilo sistemico, si configura:

- una **violazione dell'art. 24 Costituzione**, in quanto impedita la piena esplicazione del diritto alla tutela giurisdizionale;
- una **violazione dell'art. 111, comma 6, Costituzione**, per assenza del c.d. "**minimo costituzionale di motivazione**", in quanto il giudice non ha indicato né i presupposti né la ratio della (mancata) decisione;
- una **violazione dell'art. 6 CEDU**, per difetto di bilanciamento tra interessi contrapposti e negazione dell'equità processuale;
- una **violazione dell'art. 13 CEDU**, poiché la mancata motivazione priva l'appellante di una tutela giurisdizionale effettiva e tempestiva, in relazione a un diritto fondamentale quale quello **all'accesso al lavoro pubblico in condizione di disabilità**.

Ne consegue che l'Ordinanza impugnata deve essere riformata, con accoglimento dell'istanza cautelare anche sotto il profilo dell'avvenuto e giustificato superamento dei limiti dimensionali, coerente con i parametri normativi e giurisprudenziali vigenti.

Con riserva, ove ritenuto opportuno da codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, di integrare o documentare i presupposti tecnico-normativi dell'istanza in oggetto con successiva memoria, in ossequio ai principi di leale collaborazione processuale e sinteticità funzionale alla decisione.

^^^^

D.2) - Violazione e falsa applicazione dell'art. 55, comma 9, c.p.a.; Violazione degli artt. 24 e 111, comma 6, Costituzione, nonché, 6 e 13, CEDU. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, incongruenza e manifesta ingiustizia. Violazione dei principi del giusto processo e della tutela cautelare effettiva.

^^^^

L'ordinanza impugnata ha omissis integralmente di motivare in ordine alla sussistenza dei presupposti cautelari del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, limitandosi a rigettare l'istanza con motivazione apparente e meramente assertiva, in palese violazione dell'art. 55, comma 9, c.p.a., secondo cui il provvedimento cautelare deve contenere l'indicazione "*dei profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull'esito del ricorso*".

In particolare, la motivazione meramente apparente in ordine alla mancanza di *periculum in mora* (*la ricorrente raggiungerebbe la quindicesima posizione ... sicché non vi è alcun danno, all'attualità*"), si fonda su un travisamento del contenuto della memoria ex art. 55, comma 5, c.p.a. del 12.07.2025 (**all. 26**), ivi integralmente richiamata e trascritta, nella quale la ricorrente non ha mai negato il danno, ma ne ha evidenziato e documentato l'attualità, la gravità e l'irredimibilità.

La ricorrente ha infatti:

-dimostrato di essere stata **illegittimamente esclusa (all. 04)** dalla procedura concorsuale, pur avendo superato positivamente la prova selettiva **(all. 12)** e ottenuto un punteggio superiore a candidati dichiarati vincitori;

-indicato **numerosi fonti normative e scenari concreti** che giustificano un interesse attuale e qualificato all'ammissione con riserva nella graduatoria, ai fini di una possibile (anche imminente) assunzione.

Contrariamente a quanto affermato dal Collegio, **in particolare, la ricorrente ha dimostrato in dettaglio:**

a) Non risulta provato che tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria abbiano accettato l'assunzione o superato l'accertamento sanitario obbligatorio, il che può determinare **vacanze di fatto** nei posti messi a concorso; nonché:

-di avere diritto ad essere ammessa con riserva in graduatoria, ai fini di una potenziale, ed anche imminente, assunzione in via provvisoria, o mediante scorrimento, ai sensi di molteplici norme, quali, pur non in senso esaustivo:

b) -l'assunzione potrebbe anche avvenire in conseguenza del disposto di cui all'art. 17 (Assunzione in servizio), comma 1, D.P.R. 09.05.1994, n. 487, che prevede che i candidati dichiarati vincitori e gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria sono invitati dall'amministrazione procedente ad assumere servizio in via provvisoria;

c) -anche qualora non risultasse vincitrice nell'immediato dei posti messi a concorso dall'AGENZIA, in base all'art. 15, comma 7, D.P.R. 09.05.1994, n. 487, conseguita l'idoneità [nei concorsi pubblici], permarrà [nella graduatoria] per un termine di due anni dalla data di approvazione e, per l'effetto, potrà essere assunta:

c.1) -in base all'art. 15, comma 7, D.P.R. 09.05.1994, n. 487, medesimo;

c.2) -in base all'art. 16, comma 2, Legge 12.3.1999, n. 68, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 3, anche [...] oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso;

c.3) -in base agli artt. 21 e 22, D.P.R. 09.05.1994, n. 487, dalle amministrazioni pubbliche *“solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento”*;

c.4) -secondo il D.L. 22.04.2023, n. 44, convertito con mod.ni dalla Legge 21.06.2023, n. 74, [...], in base all'art. 1, comma 3, giacché **“Le amministrazioni [...] sono autorizzate ad assumere, [...] ricorrendo allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni [...]”**;

c.5) -in base all'art. 35, comma 5-ter, D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, giacché **“Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. [...]”**;

c.6) -ed anche giacché **“Nei concorsi pubblici [...], sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore [...] le amministrazioni possono procedere allo scorrimento delle graduatorie [...] e per ragioni di carattere organizzativo, [...], possono reclutare il proprio personale, [...] mediante utilizzo di proprie graduatorie vigenti ovvero [...] di quelle di altra amministrazione [...]”**;

c.7) -in base all'art. 35.1, c. 2, D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, giacché **“L'amministrazione può coprire i posti di ciascun profilo non assegnati in ciascun ambito territoriale, mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori, [...], in ambiti territoriali confinanti che presentano il maggior numero di idonei”**);

e, addirittura, in questa sede, evidenzia ulteriormente come:

c.8) -ex art. 6, commi 6 e 7 (Eccedenze di personale e mobilità collettiva), **D. Lgs. 30.03.2001, n. 165**, ammette la **ricollocazione del personale in disponibilità in ambito regionale**, confermando che **non esiste alcuna preclusione alla mobilità interprovinciale all'interno della stessa Regione**, come nel caso della ricorrente (Catanzaro/Reggio Calabria).

Ne consegue che il *danno attuale* è inequivocabile, essendo:

-irreparabile, perché riferito alla perdita di una chance lavorativa in un concorso riservato, non replicabile nel breve periodo;

-grave, perché colpisce una persona disabile in stato di disoccupazione, già idonea e selezionata;

-non altrimenti risarcibile, in quanto la reintegrazione non sarebbe più possibile una volta completate le assunzioni.

La motivazione del Giudice di primo grado si risolve pertanto in un giudizio **manifestamente illogico e apodittico**, che elude il dovere di valutare con completezza e coerenza le allegazioni difensive, frustrando la funzione cautelare e violando:

-il diritto di difesa (art. 24 Costituzione);

-il principio del giusto processo (art. 111, comma 6, Costituzione);

-il diritto ad un rimedio effettivo (art. 13 CEDU);

-il principio di equità processuale (art. 6 CEDU).

Per tali motivi, l'ordinanza deve essere riformata, con integrale accoglimento dell'istanza cautelare, atteso il grave pregiudizio derivante dalla sua esclusione dalla procedura e l'alta probabilità di fondatezza del ricorso.

^^^

In tale contesto, **il reintegro dell'appellante nella graduatoria finale** del concorso rappresenta **l'unico rimedio utile ed effettivo** ai sensi dell'art. 1, c.p.a. per garantire il ristabilimento della sua **posizione giuridica soggettiva violata**.

Tale reinserimento deve essere disposto **con effetto *ex tunc***, previa sospensione degli atti impugnati, **al fine di evitare la perpetuazione della discriminazione subita** e consentire alla ricorrente l'assunzione nel rispetto della quota di riserva prevista per i soggetti disabili ai sensi dell'art. 3, Legge 12.03.1999, n. 68.

Ne consegue che il ***fumus boni iuris* risulta rafforzato** non solo per l'illegittimità della clausola territoriale, ma anche per la **mancanza di un accomodamento ragionevole**, che avrebbe imposto alla P.A. una valutazione comparativa individualizzata della posizione della ricorrente, disattesa nel caso di specie.

^ ^ ^ ^ ^

D.3) - Violazione e falsa applicazione dell'art. 55, comma 10, c.p.a.; Violazione degli artt. 24 e 111, comma 6, Costituzione, nonché, 6 e 13, CEDU. Omessa valutazione circa l'idoneità della fissazione del merito come forma di tutela – Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, incongruenza e manifesta ingiustizia. Violazione dei principi del giusto processo e della tutela cautelare effettiva.

^ ^ ^ ^ ^

L'ordinanza impugnata è affetta da ulteriore vizio di legittimità, per avere **omesso di considerare – ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. – la possibilità di assicurare una forma di tutela interinale attraverso la sollecita definizione del merito**, mediante fissazione ravvicinata dell'udienza pubblica.

Tale omissione assume particolare gravità nel caso di specie, poiché:

-la ricorrente ha **comprovato la gravità e l'attualità del danno allegato**, consistente nella definitiva esclusione da una procedura concorsuale riservata a

soggetti disabili, con lesione irreparabile del proprio diritto all'accesso al lavoro pubblico;

-ha dedotto **un *fumus boni iuris* evidente**, basato sulla violazione di norme imperative di rango costituzionale, nazionale ed europeo;

-ha invocato **l'urgenza di una decisione nel merito** quale unico mezzo per evitare la perdita definitiva di una *chance* occupazionale irripetibile, in quanto collegata a un concorso straordinario e non reiterabile.

L'organo giudicante ha, tuttavia, **omesso ogni considerazione in ordine alla possibilità di tutelare la posizione della ricorrente mediante la sollecita trattazione del ricorso**, omettendo:

-ogni valutazione prognostica sulla durata del giudizio;
-ogni bilanciamento tra il sacrificio della posizione giuridica della parte ricorrente e l'interesse pubblico alla stabilità degli atti impugnati.

Ciò configura:

- una **violazione dell'art. 55, comma 10, c.p.a.**, che impone al giudice di valutare espressamente l'idoneità della trattazione sollecita del merito come forma alternativa di tutela cautelare;
- una **lesione del diritto di difesa (art. 24 Costituzione)**, in quanto la parte è stata privata anche della tutela differita;
- una **violazione dell'art. 111, comma 6, Costituzione**, per mancanza del minimo costituzionale di motivazione;
- una **violazione degli artt. 6 e 13 CEDU**, per mancata garanzia di un rimedio effettivo, proporzionato e tempestivo.

Per tali ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere riformata, **anche sotto il profilo dell'omesso esame circa l'idoneità della fissazione del merito a garantire un'effettiva tutela della ricorrente**, con conseguente accoglimento della misura cautelare richiesta.

^^^^^

D.4) - Violazione e falsa applicazione dell'art. 55, comma 9, c.p.a.; Violazione e falsa applicazione degli artt. 10-bis e 21-octies, comma 2, L. 7.8.1990, n. 241; violazione degli artt. 24 e 97 Costituzione; violazione del diritto a un ricorso effettivo e a un'equa tutela giurisdizionale, ai sensi degli artt. 6 e 13 della CEDU; violazione dei principi di partecipazione procedimentale, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. Omessa valutazione del vizio procedimentale nell'ordinanza cautelare impugnata.

(Con il presente motivo si trascrive il motivo C.1 del ricorso introduttivo, reiterato anche come motivo del presente appello cautelare).

^^^^^

L'**AGENZIA** ha adottato il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale, con Determinazione direttoriale, emessa lo 08.05.2025 con nota prot. ADM.ADMUC. REGISTRO UFFICIALE.0264724.08-05-2025 -U (Atto impugnato A-1 - **all. 04**), senza previamente adempiere all'obbligo di comunicazione preventiva dei motivi ostativi, in violazione dell'art. 10-bis, Legge 7.8.1990, n. 241, e degli artt. 24 e 97 Costituzione.

Nel caso di specie:

-la ricorrente ha partecipato ad un concorso pubblico mediante apposita istanza;

-l'Amministrazione ha adottato il provvedimento di esclusione (**Determinazione dell'8.5.2025 – all. 04**) senza previamente comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda;

-la **ragione dell'esclusione** (l'iscrizione al collocamento mirato in provincia diversa da quella della sede prescelta) **non era automatica** né prevista

espressamente dal bando o dalla legge, ma fondata su una interpretazione discrezionale e controversa.

La **mancata attivazione del contraddittorio procedimentale** ha impedito alla ricorrente:

- di chiarire e documentare la piena legittimità della propria posizione;
- di evidenziare il carattere discriminatorio e formalistico del criterio territoriale adottato;
- di sollecitare un intervento di riesame dell'istruttoria da parte dell'Amministrazione.

Si trattava, dunque, di una fattispecie tipica in cui la comunicazione ex art. 10-bis Legge 241/1990 era **doverosa** e la sua omissione ha inciso sul contenuto del provvedimento, determinandone **l'annullabilità ex art. 21-octies, comma 2**, della stessa legge.

L'ordinanza impugnata ha **totalmente ignorato** tale vizio sostanziale, omettendo di prenderlo in considerazione ai fini della valutazione del fumus boni iuris, in violazione dell'art. 55, comma 9, c.p.a., che impone al giudice cautelare di indicare, anche sommariamente, i profili suscettibili di fondare una ragionevole previsione sull'esito del ricorso.

L'omessa considerazione di un vizio procedimentale rilevante – quale l'inosservanza dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale – ha impedito al Giudice di primo grado di svolgere una valutazione piena e integrale circa la fondatezza del ricorso e la gravità del pregiudizio subito, finendo per ridurre la decisione a una motivazione **meramente formale e apodittica**, incapace di cogliere la rilevanza costituzionale e sostanziale della censura.

Per tali motivi, l'ordinanza impugnata deve essere riformata anche sotto questo profilo, con conseguente accoglimento dell'istanza cautelare, poiché il vizio procedimentale dedotto incide direttamente sulla legittimità dell'atto impugnato

e rafforza il fumus boni iuris, unitamente alla lesione grave e attuale derivante dalla mancata partecipazione della ricorrente alla fase finale della procedura concorsuale.

In particolare, si evidenzia che la selezione da cui la ricorrente è stata esclusa era riservata e straordinaria, con limitato numero di posti e accesso condizionato da requisiti soggettivi non facilmente replicabili. L'esclusione dalla graduatoria, in assenza di contraddittorio, ha determinato la perdita di un'occasione occupazionale unica, priva di rimedio effettivo successivo, configurando un danno irreparabile sotto il profilo del periculum in mora, e una violazione del diritto a un ricorso effettivo e a un'equa tutela giurisdizionale, ai sensi degli artt. 6 e 13 della CEDU.

^^^^

D.5) - Violazione e falsa applicazione dell'art. 55, comma 9, c.p.a.; Annullabilità, ex artt. 21-septies e 21-octies, Legge 7.8.1990, n. 241, per violazione art. 14, CEDU, in combinato disposto con l'art. 8; Violazione art. 1 del Protocollo n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali; Violazione degli artt. 15, 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE; Violazione art. 5, Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27.11.2000; Violazione dell'art. 14, comma 1, Regolamento di Amministrazione dell'AGENZIA.

Violazione art. 1, comma 3, e art. 3, comma 1, Determinazione direttoriale dell'AGENZIA delle dogane e dei monopoli, emessa in data 23.10.2024.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 6 della Legge 7.8.1990, n. 241, per violazione dei principi di legalità, buon andamento, trasparenza, imparzialità, economicità e corretta programmazione dell'azione amministrativa, per violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata per

atti lesivi di diritti fondamentali, nonché, eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento, violazione del principio di proporzionalità, irragionevolezza, disparità di trattamento, difetto di motivazione; Violazione dell'art. 8, comma 1, e art. 16, Legge 12.3.1999, n. 68; Violazione del principio di *favor disabilis* e della *ratio* inclusiva della Legge 12.3.1999, n. 68; Violazione artt. 3, 4, 24, 35, 38, 97, 117, comma 1, della Costituzione italiana.

(Con il presente motivo si trascrive il motivo C.2 del ricorso introduttivo, reiterato anche come motivo del presente appello cautelare).

^^^

L'**AGENZIA** ha adottato il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale, con Determinazione direttoriale, emessa in data 08.05.2025 (Atto impugnato A-1 - **all. 04**), sulla base dell'art. 1, comma 4, del bando (Atto impugnato A-2 - **all. 05**) di cui alla Determinazione direttoriale emessa in data 23.10.2024.

Il predetto provvedimento di esclusione è stato emesso, fra l'altro, sulla base di un difetto di istruttoria e di una motivazione meramente apparente, limitandosi a richiamare il dato formale della correntezza dell'iscrizione della ricorrente nell'Elenco Provinciale tenuto presso il Centro Provinciale per l'Impiego Collocamento Mirato di Catanzaro - (**all. 16 + 17**) – considerata provincia “diversa” rispetto a quella di Reggio Calabria.

L'**AGENZIA**, viceversa, ha violato l'art. 3, comma 1, del bando di concorso, ove fra i requisiti di ammissione, non impone alcun requisito o limitazione territoriale, in quanto, al contrario, statuisce che “Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: [...] c) appartenenza a una delle categorie di soggetti indicati dall'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge 12 marzo 1999, n. 68; d)

$\wedge \wedge \wedge$

limitazione territoriale – sono destinati agli “iscritti negli elenchi tenuti dai servizi per il collocamento mirato di cui all’articolo 8, comma 1, della medesima legge, territorialmente competenti”.

Per cui a nulla può valere la “motivazione solo apparente” con la quale è stata comunicata alla ricorrente la sua esclusione dal concorso (*Vds.* Atto impugnato A-1 - all. 04) facendo riferimento all’art. 1, comma 4, del bando (Atto impugnato A-2 - all. 05) dal contenuto contraddittorio.

^^^

Vi è da fare rilevare come la ricorrente era (e lo è anche all’attualità) regolarmente iscritta presso il Centro Provinciale per l’Impiego Collocamento Mirato di Catanzaro, nel pieno rispetto dell’art. 8, comma 1, Legge 12.3.1999, n. 68, il quale dispone che “***Le persone [disabili], che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell'interessato***” (la ricorrente era, e lo è tuttora, residente in Lamezia Terme, in Provincia di Catanzaro).

Il medesimo art. 8, sempre al comma 1, aggiunge (sempre con rif.to alla persona disabile) che “[il quale] ***può, comunque, iscriversi nell'elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall'elenco in cui era precedentemente iscritto***”.

Ciò con l’evidenziazione che l’iscrizione in un elenco in provincia diversa da quella di residenza è una facoltà e non un obbligo (tanto è vero che nella norma viene utilizzata la locuzione “*può*”).

Costringere una persona disabile alla iscrizione in un elenco di provincia diversa da quella di residenza comporta diverse violazioni di diritti fondamentali:

-Violazione dell’art. 14 CEDU, in combinato disposto con l’art. 8, giacché tale obbligo interferisce irragionevolmente con la vita privata e familiare della persona disabile, che si trova costretta a modificare relazioni, abitudini e riferimenti

territoriali, comportando un vulnus di discriminazione, nonché di disparità di trattamento, priva di qualsivoglia ragionevole giustificazione;

-Violazione dell'art. 1 del Prot. n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, giacché l'esclusione della ricorrente disabile basata su un requisito formale (l'iscrizione a un elenco provinciale diverso) integra una discriminazione indiretta fondata sullo stato di disabilità, in quanto la norma, pur apparentemente neutra, produce effetti sfavorevoli su una categoria svantaggiata senza giustificazione proporzionata;

-Violazione dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, giacché la disposizione vieta espressamente qualsiasi discriminazione fondata, tra l'altro, sulla disabilità, e la pretesa dell'AGENZIA obbliga il disabile a rinunciare alla propria iscrizione legittima e conforme alla legge (art. 8, comma 1, Legge 12.3.1999, n. 68), per uniformarsi a una prassi non prevista da alcuna fonte normativa nazionale;

-Violazione art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, giacché l'Unione europea riconosce e rispetta il diritto dei disabili a beneficiare di misure volte a garantire la loro autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità. Un vincolo territoriale arbitrario mina la finalità stessa del collocamento mirato;

-Violazione art. 5, Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27.11.2000, del principio di "accomodamento ragionevole", il quale prevede che l'AGENZIA – per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili - avrebbe dovuto adottare una misura flessibile per consentire l'accesso effettivo della ricorrente al concorso pubblico, senza imporre barriere territoriali inutili e assolutamente non proporzionate;

-Violazione art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, giacché la ricorrente ha il diritto di cercare e accedere a un lavoro nel territorio nazionale

senza subire limitazioni basate su inutili criteri amministrativi che, per la persona disabile, si trasformano in ostacoli sostanziali alla partecipazione ai concorsi pubblici.

Sono stati violati, altresì, i principi costituzionali di imparzialità, buon andamento e uguaglianza, di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione (non esclusi gli artt. 4, 24, 35, 38 e 117, comma 1, Costituzione), cercando di precludere l'accesso a soggetti legittimamente iscritti al collocamento mirato seppure in province diverse da quella individuata arbitrariamente dall'**AGENZIA**.

È stato violato l'art. 8, comma 1, Legge 12.3.1999, n. 68, che mai ha imposto l'obbligatoria iscrizione negli Elenchi Provinciali, tenuti presso i Centri Provinciali per l'Impiego Collocamento Mirato, in località differenti da quella di residenza, ivi rendendola meramente facoltativa ed alternativa; norma che non vieta di concorrere in provincia diversa da quella di iscrizione se il requisito risulta comunque sussistente, altrimenti si crea una barriera non prevista né dal bando né dalla legge (nessuna "riserva provinciale" è codificata).

È stata effettuata una falsa applicazione, con corrispondente violazione, degli artt. 1, 3 e 6 della Legge 7.8.1990, n. 241, con eccesso di potere per:

-Sviamento, quale conseguenza dell'uso dello strumento dell'esclusione per fini non coerenti con la tutela dell'interesse pubblico;

-Disparità di trattamento, per avere deciso l'esclusione della ricorrente senza valutazione di casi analoghi o delle circostanze personali (come la possibilità di iscrizione "in itinere");

-Difetto d'istruttoria, per l'assenza di una richiesta integrativa dell'**AGENZIA** alla candidata ricorrente, e per l'omessa verifica di possibilità alternative (come, ad esempio, l'interscambio interprovinciale previsto dalla Legge 12.3.1999, n. 68, e dall'art. 6, D. Lgs. 30.03.2001, n. 165;

-**Difetto di motivazione**, in quanto la motivazione dell'atto è **meramente riproduttiva del parziale, quanto contraddittorio, contenuto del bando, quindi meramente apparente**, limitandosi a richiamare il dato formale della "diversa" iscrizione provinciale, **senza tenere conto della ratio della riserva concorsuale** e dei vincoli costituzionali e internazionali in tema di tutela dei disabili;

-Violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata per atti lesivi di diritti fondamentali, giacché, nel caso di esclusione di un soggetto disabile da una procedura riservata ai disabili, l'**AGENZIA** era tenuta – ai sensi dell'art. 3, comma 1, Legge 7.8.1990, n. 241, e in ossequio alla giurisprudenza consolidata in materia, che impone motivazione specifica e individualizzata in caso di incidenza su diritti fondamentali e soggetti vulnerabili - ad esplicitare **un'istruttoria rafforzata e una motivazione completa** in ordine a:

-alternative procedurali (iscrizione in itinere, valutazione dei titoli, inserimento con riserva);

-comparazione tra diversi Centri Provinciali per l'Impiego Collocamento Mirato nella medesima regione; potenziali effetti discriminatori dell'automatismo applicato.

La motivazione assente, o apparente, configura **violazione del principio di buona amministrazione** e di tutela del disabile, con violazione del principio di *favor disabilis* e della *ratio* inclusiva della Legge 12.3.1999, n. 68, e, per violazione artt. 3, 4, 24, 35, 38, 97, 117, comma 1, della Costituzione italiana).

Ne deriva un insanabile **sviamento del potere rispetto alla finalità effettiva del bando**, che non è quella di penalizzare rigidamente i disabili sulla base del dato territoriale, bensì quella di favorirne l'inserimento lavorativo attraverso il pubblico impiego.

Per l'effetto è stato anche violato l'art. 14, Regolamento di Amministrazione dell'**AGENZIA**, avendo espletato procedure di reclutamento bandite in aperta contraddizione e senza rispetto per le vigenti disposizioni di legge;

l'obbligo di iscrizione in un ben determinato Centro Provinciale per l'Impiego, a scelta dell'**AGENZIA**, non trova fondamento normativo, né nel D.P.R. 09.05.1994 n. 487, né nel D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, né nel Regolamento di Amministrazione dell'**AGENZIA**.

Il Regolamento (art. 14, comma 1) prevede che le procedure di assunzione del personale non dirigenziale siano deliberate dalla Direzione centrale del personale, dell'**AGENZIA**, **previa verifica della rispondenza alla normativa vigente e del rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento**, ma, nel caso di specie, la Direzione dell'**AGENZIA** ha omesso:

-ogni verifica sull'**equivalenza dei requisiti territoriali d'iscrizione ai sensi della Legge 12.3.1999, n. 68**;

-ogni **istruttoria comparativa** sui casi simili presenti in altre province o regioni, violando così anche l'art. 3 della Costituzione;

-ogni controllo sulla **compatibilità del vincolo territoriale con il principio di parità di accesso** alle procedure riservate (vedi anche art. 35, comma 1, lett. a), D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, che recita *"1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;"*

Si deduce, conclusivamente, l'illegittimità del provvedimento di esclusione (Atto impugnato A-1 - **all. 04**) della ricorrente, adottato dal Direttore del personale dell'**AGENZIA**, oltreché per la violazione dei diritti fondamentali prima enunciati, per **grave difetto di istruttoria e mancato rispetto dei principi fondamentali del procedimento amministrativo**, esercitando il potere di

esclusione in modo **automatico e vincolato**, sulla base della mera risultanza negativa del riscontro presso il centro per l'impiego circa l'iscrizione della ricorrente negli elenchi di cui all'art. 8, Legge 12.3.1999, n. 68, **relativi alla provincia prescelta**, anche in **violazione del principio di proporzionalità e in assenza di qualsivoglia ponderazione tra la clausola del bando e i diritti della persona con disabilità**, frustrando le finalità inclusive della medesima legge agevolativa sui disabili, e, particolarmente violando il principio di uguaglianza sostanziale, ex art. 3, comma 2, Costituzione.

Le censure enunciate determinano, cumulativamente, **l'annullabilità dei provvedimenti impugnati** (Atto impugnato A-1 - **all. 04** + Atto impugnato A-2 - **all. 05**) che vanno entrambi, pertanto, annullati per vizi sia formali che sostanziali, non essendo stato consentito alla ricorrente alcun margine per far valere le proprie ragioni e l'idoneità sostanziale al posto concorsuale, e per l'assoluta inefficacia, inconferenza ed illegittimità, della “motivazione solo apparente” con la quale è stata comunicata alla ricorrente la sua esclusione dal concorso (Vds. Atto impugnato A-1 - **all. 04**) facendo riferimento all'art. 1, comma 4, del bando.

^^^

In ogni caso, e in subordine, si evidenzia come l'On. le Tribunale, possa in ogni caso disapplicare il Bando come atto presupposto, in sede di ricorso avverso l'atto esecutivo (di esclusione dal concorso della ricorrente), anche se lo stesso, in mera ipotesi volesse essere considerato formalmente inoppugnabile, e, ciò perché, per quanto, *ex plurimis*, sancito dalla Cassazione Civile S.U. con Sentenza ud. 8.01.2007, pubb. 22.02.2007, n. 4110):

*-In ogni tipo di graduatoria di concorso **il datore di lavoro pubblico è inderogabilmente vincolato ad individuare gli aventi diritto all'assegnazione dei posti riservati agli appartenenti alle categorie protette***

e ad utilizzare l'apposita graduatoria per la copertura dei posti riservati, che altrimenti rimarrebbero illegittimamente scoperti;

-Una corretta lettura dell'art. 3, Legge 12.3.1999, n. 68", determina un obbligo della pubblica amministrazione a ricoprire il posto riservato all'invalido; obbligo che non può essere eluso, atteso che non si confligge nè con il principio delle diverse graduatorie separate di merito, nè con il principio meritocratico, posto a base di dette graduatorie, per essersi creata la necessità di assegnare un posto nella quota riservata;

-dall'art. 3, Legge 12.03.199, n. 68, si evince con certezza che nell'impiego pubblico ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all'assegnazione dei posti "riservati", essendosi in presenza di un principio generale che non può essere in alcun modo violato;

-stante la sua inderogabilità, infatti, la pubblica amministrazione (tenuta al rispetto del principio fissato dall'art. 38 Costituzione) non può disattenderlo, e, ciò, emerge con certezza anche dal contenuto dell'art. 16 della medesima legge avente ad oggetto i "concorsi presso le pubbliche amministrazioni";

per cui si evince l'assoluta vincolatività dell'assegnazione dei posti riservati inderogabilmente ai disabili come norma precettiva, e, la possibilità di assumere i disabili (che abbiano conseguito la idoneità dei pubblici concorsi) e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso, non potendo il datore di lavoro pubblico attraverso circolari o altri provvedimenti denegare un diritto che, per la sua natura e per l'interesse ad esso sotteso, non è suscettibile di alcuna lesione.

*Si noti anche come giurisprudenza consolidata affermi che "la quota di riserva in favore dei disabili opera nell'ambito delle singole fasce ed **il diritto di priorità***

nell'assunzione, in favore del docente disabile, riguarda la graduatoria concorsuale della quale sia risultato vincitore” (Cassazione Civile, 29.12.2006 n. 27600, che ha confermato la decisione di merito che aveva respinto la domanda di un docente disabile inserito nella graduatoria permanente provinciale e non risultato utilmente collocato all'interno delle fasce, volta al riconoscimento della qualità di riservatario e del conseguente diritto alla costituzione del rapporto di lavoro).

^^^^

Sotto il profilo amministrativo, si rilevano:

-Eccesso di potere per sviamento, poiché l'esclusione è basata su un formalismo estraneo agli scopi della legge;

-Difetto assoluto di istruttoria, per mancata valutazione delle condizioni soggettive della ricorrente e delle alternative legittime (es. iscrizione in itinere, equivalenza tra C.P.I.);

-Difetto di motivazione e di proporzionalità, poiché l'Amministrazione non ha valutato l'effetto escludente rispetto all'interesse pubblico tutelato.

L'ordinanza impugnata ha completamente ignorato tale profilo, omettendo ogni valutazione sul *fumus boni iuris* derivante dalla natura **discriminatoria, sproporzionata e irragionevole** del provvedimento di esclusione, in violazione dell'art. 55, comma 9, c.p.a.

Per tali motivi, l'ordinanza deve essere riformata, riconoscendo l'evidente fondatezza del ricorso introduttivo sul piano costituzionale, convenzionale e amministrativo, e disponendo le misure cautelari richieste.

^^^^

D.6) - Violazione e falsa applicazione dell'art. 55, comma 9, c.p.a.; Annullabilità, ex artt. 21-septies e 21-octies, Legge 7.8.1990, n. 241, per Violazione dell'art. 6 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, quale conseguenza del

mancato assolvimento dell'obbligo di ricognizione dei fabbisogni e programmazione coerente del reclutamento, nonché, per Violazione dell'art. 14, comma 1, Regolamento di Amministrazione dell'AGENZIA, e per Illegittimità derivata dalla Direttiva P.C.M. n. 1/2019, per violazione del principio di legalità, della gerarchia delle fonti e della riserva di legge; violazione degli articoli 10 e 19 del TFUE; degli artt. 7, 15, 21 e 26 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE, dell'art. 5 e seguenti della Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 e del D. Lgs. 09.07.2003 n. 216 di sua attuazione; violazione del principio di non discriminazione, del principio di uguaglianza, del principio di proporzionalità e di effettività dell'azione dell'Unione.

^^^^^

Annulabilità, ex artt. 21-septies e 21-octies, Legge 7.8.1990, n. 241, per violazione artt. 8 e 14 CEDU; Violazione art. 1 del Prot. n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali; Violazione degli artt. 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE; Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 6 della Legge 7.8.1990, n. 241, per violazione dei principi di legalità, buon andamento, trasparenza, imparzialità, economicità e corretta programmazione dell'azione amministrativa, per violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata per atti lesivi di diritti fondamentali, nonché, eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento, violazione del principio di proporzionalità, irragionevolezza, disparità di trattamento, difetto di motivazione;

Violazione dell'art. 8, comma 1, e art. 16, Legge 12.3.1999, n. 68; Violazione del principio di *favor disabilis* e della *ratio* inclusiva della Legge 12.3.1999,

n. 68; Violazione artt. 3, 4, 24, 35, 38, 97, 117, comma 1, della Costituzione Italiana.

(Con il presente motivo si trascrive il motivo C.3 del ricorso introduttivo, reiterato anche come motivo del presente appello cautelare).

^^^^

Si premette che le violazioni di legge, dei diritti e dei legittimi interessi della ricorrente, sono emersi in tutta la loro gravità solamente, ed esclusivamente, allorquando la medesima - dopo essere stata utilmente collocata nella lista dei candidati che hanno superato la prova selettiva (Vds. all. 12) - è stata successivamente ed ingiustamente esclusa dal concorso (Vds. all. 04).

L'atto lesivo presupposto alla predetta esclusione dal concorso della ricorrente, e che si censura espressamente in questo paragrafo - (Atto impugnato A-2- all. 5) è il bando di *concorso pubblico*.

^^^

Detto bando è stato emesso in Violazione dell'art. 6 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, per il mancato assolvimento dell'obbligo di ricognizione dei fabbisogni e programmazione coerente del reclutamento. L'AGENZIA ha, infatti, adottato il bando ADM/L68 in assenza di un'adeguata e coerente **programmazione triennale dei fabbisogni del personale**, in violazione dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche, al fine di conseguire una migliore organizzazione del lavoro, predispongono il piano triennale dei fabbisogni di personale, con cadenza annuale, nel rispetto dei vincoli finanziari e delle norme sulle assunzioni.

Il vincolo territoriale imposto – consistente nell'esclusione dei soggetti disabili iscritti in elenchi provinciali diversi da quello coincidente con l'ambito territoriale prescelto – **non risulta motivato** né giustificato da esigenze funzionali desunte

dal piano triennale né da specifiche esigenze locali dell'organizzazione del lavoro. La scelta di vincolare la partecipazione alla coincidenza territoriale dell'iscrizione risulta, pertanto, **priva di base programmatica**, in contrasto con la ratio dell'art. 6 citato, che impone alle amministrazioni di garantire coerenza tra fabbisogni, reclutamento e modalità di selezione, soprattutto nel caso di categorie protette (come i disabili), per cui la legge richiede ulteriori cautele e garanzie partecipative.

Non risulta nemmeno, inoltre, che l'individuazione delle province oggetto di assunzione sia stata **preceduta da alcuna consultazione delle organizzazioni sindacali** o da concertazione con gli enti competenti in materia di collocamento mirato, come invece previsto dall'art. 7, comma 1, lett. b), della Legge 12.3.1999, n. 68, e dall'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, che richiede "informazione e confronto sindacale" in materia di programmazione del fabbisogno e reclutamento del personale.

^^^

È stato, altresì, emesso in violazione dell'art. 14, comma 1, Regolamento di Amministrazione dell'**AGENZIA** il quale stabilisce che le assunzioni del personale non dirigenziale sono deliberate dalla Direzione centrale del personale, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità, e previa verifica della conformità alla normativa vigente, ma, invero, nel caso in specie, la Direzione dell'**AGENZIA**:

-non ha effettuato alcuna verifica della legittimità e proporzionalità del vincolo territoriale introdotto;

-non ha valutato la posizione dei candidati alla luce dei criteri di equivalenza previsti dall'art. 8, comma 1, della Legge 12.3.1999, n. 68, che consente iscrizione presso qualsiasi elenco, anche fuori provincia;

-non ha effettuato una comparazione dei trattamenti applicati ad altri candidati in situazioni analoghe;

-non ha svolto alcuna istruttoria sulla compatibilità del vincolo con il principio costituzionale di uguaglianza e con il principio di parità di accesso (art. 35, comma 1, lett. a), D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, che vieta ogni forma di discriminazione diretta o indiretta, anche territoriale, nella partecipazione ai concorsi pubblici.

Tali omissioni costituiscono violazione non solo del Regolamento interno, ma anche dei principi generali del diritto amministrativo e costituzionale in materia di imparzialità, trasparenza e buon andamento.

^^^

È, altresì, affetto da illegittimità derivata dalla Direttiva P.C.M., 24.06.2019, n. 1 - **(Atto impugnato A-4 - all. 14)** – per violazione del principio di legalità, di gerarchia delle fonti e di riserva di legge.

La **Direttiva della P.C.M.** richiamata dall'AGENZIA quale fondamento del vincolo territoriale imposto, **non ha forza normativa** e non può derogare alla disciplina primaria dettata dalla Legge 12.3.1999, n. 68, la quale stabilisce che i soggetti disabili “possono essere avviati al lavoro in base alle convenzioni previste dall'articolo 11”, senza prevedere alcun obbligo di coincidenza territoriale tra luogo di iscrizione e luogo di partecipazione alla selezione. In quanto **atto amministrativo generale** (e non regolamento), la direttiva **non può incidere su diritti soggettivi protetti da fonti primarie**, né introdurre condizioni limitative ulteriori rispetto a quelle stabilite per legge o regolamento. La sua applicazione produce **effetti lesivi in violazione del principio di legalità e del principio di gerarchia delle fonti** (art. 1 e art. 97 Costituzione; artt. 1, 3 e 6 della Legge 7.8.1990, n. 241).

Il vincolo territoriale selettivo si configura come **regola non prevista dal bando né dalla legge** e risulta dunque introdotto surrettiziamente per via interpretativa, in violazione del principio di riserva di legge di cui all'art. 97 Costituzione e dell'obbligo di non discriminazione derivante anche dall'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

La direttiva della **P.C.M.**, dunque, **non può fungere da fondamento giuridico valido per una esclusione automatica**, trattandosi di fonte secondaria priva di cogenza nei confronti dei diritti soggettivi di rango costituzionale e sovranazionale (accesso al lavoro pubblico, parità, inclusione sociale dei disabili).

^^^

Sono molteplici, altresì, le ulteriori violazioni del bando rispetto ai diritti fondamentali:

-Violazione dell'art. 14 CEDU, in combinato disposto con l'art. 8, giacché tale obbligo interferisce irragionevolmente con la vita privata e familiare della persona disabile, che si trova costretta a modificare relazioni, abitudini e riferimenti territoriali, comportando un vulnus di discriminazione, nonché di disparità di trattamento, priva di qualsivoglia ragionevole giustificazione;

-Violazione dell'art. 1 del Prot. n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, giacché l'esclusione della ricorrente disabile basata su un requisito formale (l'iscrizione a un elenco provinciale diverso) integra una discriminazione indiretta fondata sullo stato di disabilità, in quanto la norma, pur apparentemente neutra, produce effetti sfavorevoli su una categoria svantaggiata senza giustificazione proporzionata;

-Violazione dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, giacché la disposizione vieta espressamente qualsiasi discriminazione fondata, tra l'altro, sulla disabilità, e la pretesa dell'AGENZIA obbliga il disabile a rinunciare alla propria iscrizione legittima e conforme alla legge (art. 8, comma 1, Legge

12.3.1999, n. 68), per uniformarsi a una prassi non prevista da alcuna fonte normativa nazionale;

-Violazione art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, giacché l'UE riconosce e rispetta il diritto dei disabili a beneficiare di misure volte a garantire la loro autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità. Un vincolo territoriale arbitrario mina la finalità stessa del collocamento mirato;

-Violazione dell'art. 10 TFUE impone all'Unione e agli Stati membri, nell'attuazione delle politiche nazionali, di contrastare ogni forma di discriminazione, ivi inclusa quella fondata sulla disabilità;

-Violazione dell'art. 19 TFUE attribuisce al legislatore europeo il potere di adottare misure per prevenire e rimuovere tali discriminazioni;

-Violazione art. 5, Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27.11.2000, del principio di "accomodamento ragionevole", il quale prevede che l'AGENZIA – per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili - avrebbe dovuto adottare una misura flessibile (il c.d. accomodamento ragionevole), per consentire l'accesso effettivo della ricorrente al concorso pubblico, senza imporre barriere territoriali inutili e assolutamente non proporzionate;

-Violazione art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, giacché la ricorrente ha il diritto di cercare e accedere a un lavoro nel territorio nazionale senza subire limitazioni basate su inutili criteri amministrativi che, per la persona disabile, si trasformano in ostacoli sostanziali alla partecipazione ai concorsi pubblici.

Sono stati violati, altresì, i principi costituzionali di imparzialità, buon andamento e uguaglianza, di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione (non esclusi gli artt. 4, 24, 35, 38 e 117, comma 1, Costituzione), cercando di precludere l'accesso a soggetti

legittimamente iscritti al collocamento mirato seppure in province diverse da quella individuata arbitrariamente dall'**AGENZIA**.

È stato violato l'art. 8, comma 1, Legge 12.3.1999, n. 68, che mai ha imposto l'obbligatoria iscrizione negli Elenchi Provinciali, tenuti presso i Centri Provinciali per l'Impiego Collocamento Mirato, in località differenti da quella di residenza, ivi rendendola meramente facoltativa ed alternativa e, comunque, sempre e soltanto a piacimento del soggetto disabile;

detta norma non vieta di concorrere in provincia diversa da quella di iscrizione se il requisito dell'iscrizione risulta comunque sussistente, altrimenti si crea una barriera non prevista né dal bando né dalla legge (nessuna "riserva provinciale" è codificata).

È stata effettuata una falsa applicazione, con corrispondente violazione, degli artt. 1, 3 e 6 della Legge 7.8.1990, n. 241, con eccesso di potere per:

-**Sviamento**, quale conseguenza dell'uso dello strumento dell'esclusione per fini non coerenti con la tutela dell'interesse pubblico;

-**Disparità di trattamento**, per non avere valutato casistiche analoghe ovvero la risoluzione con la possibilità di iscrizione "in itinere";

-**Difetto di motivazione**, per mancato rispetto del principio di *favor disabilis* e della *ratio* inclusiva della Legge 12.3.1999, n. 68, e, per violazione artt. 3, 4, 24, 35, 38, 97, 117, comma 1, della Costituzione italiana);

da cui deriva un insanabile **sviamento del potere rispetto alla finalità effettiva del bando**, che non è quella di penalizzare rigidamente i disabili sulla base del dato territoriale, bensì quella di favorirne l'inserimento lavorativo attraverso il pubblico impiego.

Conclusivamente, il bando di concorso ADM/L68 e l'esclusione della ricorrente che ne è derivata si rivelano viziati da molteplici profili di illegittimità, tanto formali quanto sostanziali, riconducibili a violazioni della legge nazionale (artt. 6

D. Lgs. 165/2001, art. 14 Regolamento ADM, art. 8 L. 68/1999, artt. 1, 3, 6 L. 241/1990), della Costituzione italiana (artt. 3, 4, 24, 35, 38, 97, 117), della CEDU, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, del TFUE e della Direttiva 2000/78/CE, nonché da una falsa applicazione della Direttiva P.C.M. n. 1/2019, priva di forza normativa vincolante.

Tali violazioni, nel loro complesso, integrano un caso paradigmatico di discriminazione indiretta e sproporzionata, in danno di persona disabile che aveva pienamente superato la prova selettiva, fondata su un vincolo territoriale non previsto dal bando, non imposto dalla legge, non giustificato da esigenze organizzative comprovate, e soprattutto non sorretto da alcun accomodamento ragionevole ai sensi del diritto unionale.

La previsione di una barriera selettiva basata sul dato geografico dell'iscrizione – e non sull'effettiva idoneità della candidata – viola in radice il principio di uguaglianza sostanziale e di effettività dell'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, generando un illegittimo automatismo escludente, contrario al principio di favor disabilis e al canone costituzionale di imparzialità e buon andamento.

^^^^

Sotto il profilo amministrativo, si rilevano:

-Eccesso di potere per sviamento, poiché l'esclusione è basata su un formalismo estraneo agli scopi della legge;

-Difetto assoluto di istruttoria, per mancata valutazione delle condizioni soggettive della ricorrente e delle alternative legittime (es. iscrizione in itinere, equivalenza tra CPI);

-Difetto di motivazione e di proporzionalità, poiché l'Amministrazione non ha valutato l'effetto escludente rispetto all'interesse pubblico tutelato.

L'ordinanza impugnata ha completamente ignorato tale profilo, omettendo ogni valutazione sul *fumus boni iuris* derivante dalla natura **discriminatoria, sproporzionata e irragionevole** del provvedimento di esclusione, in violazione dell'art. 55, comma 9, c.p.a.

Per tali motivi, l'ordinanza deve essere riformata, riconoscendo l'evidente fondatezza del ricorso introduttivo sul piano costituzionale, convenzionale e amministrativo, e disponendo le misure cautelari richieste.

^^^

**E) – SUSSISTENZA PRESUPPOSTI PER L'ACCOGLIMENTO
DELLE MISURE CAUTELARI INVOCATE.**

Sussistono, ad avviso dell'appellante, entrambi i presupposti per l'accoglimento delle misure cautelari invocate.

- Il ***fumus boni iuris*** emerge con evidenza dalla violazione sistematica di norme costituzionali, unionali e convenzionali, nonché di disposizioni di legge interna (L. 68/1999, L. 241/1990, D.Lgs. 165/2001), da parte dell'AGENZIA e delle altre amministrazioni resistenti. La pretesa di un vincolo territoriale selettivo, non previsto dalla legge né dal bando, si pone in evidente contrasto con i principi di uguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza, *favor disabilis* e accesso al lavoro pubblico.
- Il ***periculum in mora*** è attuale, grave e irreparabile: la ricorrente è persona disabile, disoccupata, che ha superato la prova selettiva, e che è stata esclusa da una procedura riservata senza contraddittorio e sulla base di un formalismo illegittimo. L'assunzione degli altri candidati e la definizione della procedura rischiano di precludere in via definitiva l'accesso al posto riservato, vanificando ogni successivo intervento utile e privando la tutela giurisdizionale di effettività.

^^^

F) ISTANZA ISTRUTTORIA EX ART. 63, COMMA 2, C.P.A.

L'appellante chiede che Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, voglia disporre, ai sensi dell'art. 63, comma 2, c.p.a., l'ordine all'**AGENZIA** di depositare:

1. La **graduatoria aggiornata** del concorso ADM/L68 (rif. Determinazione del 23.10.2024), distinta per ambiti territoriali, con indicazione dei candidati:
 - **assunti;**
 - **esclusi;**
 - **in corso di assunzione;**
 - **rinunciatari;**
 - **non idonei** all'assunzione;
 - **con codici identificativi** anche in forma anonimizzata;
2. L'elenco dei **contratti già sottoscritti** e delle **procedure ancora pendenti** (anche sanitarie o documentali), con particolare riguardo alla **provincia di Reggio Calabria;**
3. Ogni atto amministrativo (determinazioni, piani, circolari) che abbia **disposto scorrimenti, sostituzioni, mobilità o riserve di posti** nell'ambito della procedura in questione, anche ai sensi: dell'art. 16, comma 2, Legge 12.3.1999, n. 68; degli artt. 15, comma 7, 17, **comma 1, 21 e 22**, D.P.R. 09.05.1994, n. 487; dell'art. 1, comma 3, D.L. 22.04.2023, n. 44, convertito con mod.ni dalla Legge 21.06.2023, n. 74; dell'art. 35, comma 5-ter, D. Lgs. 30.03.2001, n. 165; degli artt. 6, commi 6 e 7, e 35.1, comma 2, D. Lgs. 30.03.2001, n. 165.

^^^^

G) ISTANZA DI FISSAZIONE UDIENZA EX ART. 71, C. 1, C.P.A.

In relazione all'appello contestualmente depositato ed iscritto a ruolo

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 1, C.P.A., che venga fissata l'udienza di discussione.

^^^^

H) - ISTANZA, ART. 87, COMMA 3, C.P.A.

La ricorrente, come rappresentata e difesa, chiede espressamente, sin d'ora, di essere sentita all'udienza in Camera di Consiglio.

^^^^

I) - DICHIARAZIONE DI AVVENUTO RISPETTO DEI CRITERI DI REDAZIONE E DEI LIMITI DIMENSIONALI, DECRETO 167/2016 PRESIDENZA CONSIGLIO DI STATO.

Si dichiara che il presente appello, e tutte le varie parti che lo compongono, singolarmente considerati, ai fini e per gli effetti del disposto di cui al decreto in epigrafe indicato, rispettano in toto i criteri di redazione e dei limiti dimensionali.

^^^^

L) - ISTANZA DI OSCURAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR) E DEL D. LGS. 196/2003 (CODICE PRIVACY) SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Premesso che:

-Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), il trattamento dei dati personali deve rispettare il principio di proporzionalità, che impone che i dati siano trattati nella misura strettamente necessaria rispetto alle finalità legittime perseguite, vietando la riproduzione o pubblicazione di informazioni personali superflue;

-Tale principio è stato recepito e specificato dal D.Lgs. 101/2018, che integra il Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003), prevedendo all'art. 2-terdecies che il trattamento dei dati debba bilanciare il diritto alla protezione dei dati personali

con la pubblicità degli atti giudiziari, nel rispetto della riservatezza delle parti coinvolte;

-La pubblicità delle decisioni giudiziarie, disciplinata dall'art. 52 del D.Lgs. 196/2003, deve rispettare i principi sopra richiamati, vietando la diffusione di dati personali eccedenti rispetto alla finalità di garantire l'accesso alla decisione, anche per scopi di studio o informazione giuridica;

-Inoltre, l'art. 9 del GDPR vieta il trattamento di categorie particolari di dati personali, salvo specifiche eccezioni, inclusi quelli che possono rivelare informazioni sensibili o creare un rischio di discriminazione o pregiudizio per la persona interessata;

Considerato che:

-La diffusione di dati personali quali generalità, codice fiscale, indirizzi PEC, indicazioni geografiche relative ai domicili della ricorrente e di terzi, o numeri identificativi, potrebbe arrecare un grave pregiudizio alla riservatezza e all'immagine della medesima, esponendola a rischi di danni reputazionali o discriminazione;

Tali dati non sono strettamente necessari ai fini della comprensione e pubblicità del provvedimento giudiziario e la loro divulgazione violerebbe il principio di minimizzazione dei dati di cui all'art. 5 del GDPR;

la ricorrente, così come rappresentata e difesa, ai sensi e per gli effetti di cui al disposto normativo del Regolamento G.D.P.R. (U.E.) 2016/679, del Parlamento e del consiglio del 27.04.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, prima che sia definito il relativo grado di giudizio, **richiede che,**

VOGLIA L'ECC.MO CONSIGLIO DI STATO,

disporre:

-l'oscuramento di ogni dato personale e identificativo della ricorrente (generalità, codice fiscale, indirizzo p.e.c., indicazioni geografiche relative al domicilio, riferimenti a enti o organismi, numeri identificativi, o altri dati che possano ricondurre direttamente o indirettamente al ricorrente) sia all'interno delle motivazioni che nel dispositivo del provvedimento giudiziario da adottarsi nel presente procedimento;

-che tale oscuramento venga, altresì, annotato sull'originale della sentenza, o dei diversi provvedimenti che verranno emessi, al fine di precludere, vietandone la riproduzione in qualsiasi forma (anche per finalità di informazione giuridica su riviste specialistiche o mediante reti di comunicazione elettronica, dai soggetti che pubblicano, archiviano o diffondono le decisioni giudiziarie, incluse banche dati pubbliche e private,) qualora non siano state previamente rimosse le informazioni personali del ricorrente come prima specificate;

-che, in ogni caso, sia garantito il rispetto del principio di minimizzazione dei dati (art. 5 GDPR),

evitando qualsiasi trattamento eccedente rispetto alle finalità di comprensione e pubblicità del provvedimento, e bilanciando il diritto alla riservatezza con le esigenze di trasparenza del procedimento;

-quale soggetto titolare del trattamento dei dati personali della ricorrente, qualsiasi ulteriore, diverso o più opportuno e necessario, adeguato al fine di garantire il rispetto dei principi di trattamento dei dati.

^^^

M) - ISTANZA EX ARTT. 27, COMMA 2, E 41, COMMA 4, C.P.A.

La ricorrente, così come rappresentata e difesa, tutto ciò premesso e considerato, ritenendo che ai fini del decidere sussistano i presupposti per disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49, comma 1, C.P.A., nonché,

che – in considerazione della circostanza che la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio prive di indirizzi certi o di facile reperimento – appare necessario provvedere alla notificazione per pubblici proclami del gravame nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria finale di merito e dei vincitori oggetto di contestazione;

CHIEDE

che l'Ecc.mo Consiglio di Stato Voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami del ricorso introduttivo di primo grado, dell'ordinanza cautelare in questa sede gravata e dell'appello cautelare, mediante pubblicazione degli atti sul sito *web* delle Amministrazioni resistenti, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., con le modalità che riterrà di stabilire nel relativo provvedimento.

^^^^

N) - ISTANZA DI RINVIO PREGIUDIZIALE, EX ART. 267 TFUE, ALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

In via gradata o subordinata, e comunque ove ritenuto necessario ai fini della decisione sull'appello cautelare, la parte appellante chiede che l'Ecc.mo Consiglio di Stato voglia disporre la rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE, della seguente questione pregiudiziale:

“Se gli articoli 21, 26 e 15 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, l'art. 5 della Direttiva 2000/78/CE, nonché i principi di uguaglianza, non discriminazione, proporzionalità, effettività e del c.d. accomodamento ragionevole di cui agli artt. 10 e 19 TFUE, ostino ad una prassi amministrativa e normativa nazionale che:

-subordina la partecipazione di soggetti disabili a concorsi pubblici riservati all'obbligo di iscrizione presso il Centro per l'Impiego della provincia coincidente con l'ambito territoriale del posto messo a concorso;

-esclude automaticamente i candidati già iscritti in elenchi di collocamento mirato territorialmente competenti, ma riferiti a provincia diversa, pur se appartenente alla medesima Regione;

-e ciò in assenza di una previsione normativa primaria espressa, in assenza di un'istruttoria individualizzata e in mancanza di adeguate misure di accomodamento ragionevole idonee a garantire l'effettività dell'accesso al pubblico impiego e l'inclusione sociale e professionale delle persone con disabilità.”

<<<<<>>>>>

O) – CONCLUSIONI

Per tutto quanto sopra esposto, l'appellante, come in epigrafe rappresentata e difesa,

CHIEDE

che l'Ecc.mo Consiglio di Stato, in accoglimento del presente appello cautelare, *contraris reiectis*, Voglia:

- **reformare l'Ordinanza n. 3965/2025 Reg. Prov. Cau., emessa in data 16.07.2025, pubblicata in data 18.07.2025, nel giudizio iscritto con R.G. 7150/2025 presso la Sez. II^a, T.A.R. Lazio, sede di Roma (all. 23), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 55 c.p.a.;**

- **accogliere integralmente le istanze cautelari ex art. 55 c.p.a. proposte in primo grado e, per l'effetto sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione degli atti impugnati (all.ti 04, 06), con contestuale disapplicazione - nelle parti in cui risultino in contrasto con diritti fondamentali della ricorrente e con norme imperative di rango costituzionale, convenzionale o unionale – degli atti presupposti e connessi (in particolare: all.ti 05, 14), con conseguente reintegro dell'appellante nella graduatoria di merito relativa al concorso pubblico ADM/L68 per l'Area Assistenti, con il punteggio da essa conseguito e con effetti *ex tunc* sul suo diritto a concorrere all'assunzione;**

- **sospendere altresì ogni altro comportamento attivo, omissivo o presupposto** posto in essere da chiunque sia investito del dovere-potere di vigilanza, indirizzo e controllo sull'operato dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con riferimento agli atti presupposti, connessi o conseguenti ai provvedimenti impugnati;

- **autorizzare l'avvenuto superamento dei limiti dimensionali dell'atto introduttivo** del giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 7 del D.P.C. n. 167/2016, come modificato dal D.P.C. n. 127/2017;

- **disporre la sospensione dell'efficacia della graduatoria approvata con la Determinazione ADM del 26.05.2025**, con effetto estensivo nei confronti dei controinteressati, anche ignoti, in corso di notifica per pubblici proclami;

- **disporre la trattazione accelerata del merito**, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ovvero la rimessione della domanda cautelare alla cognizione collegiale del T.A.R. ai sensi dell'art. 55, comma 11, c.p.a.;

- **disporre l'oscuramento dei dati sensibili della ricorrente**, ai sensi e per gli effetti del GDPR e del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018;

- **ordinare all'AGENZIA delle Dogane e dei Monopoli, ai sensi dell'art. 63, comma 2, c.p.a., di depositare**, entro congruo termine:

1. La **graduatoria aggiornata** del concorso ADM/L68 (rif. Determinazione del 23.10.2024), distinta per ambiti territoriali, con indicazione dei candidati:

- **assunti;**
- **esclusi;**
- **in corso di assunzione;**
- **rinunciatari;**
- **non idonei all'assunzione;**

- **con codici identificativi** anche in forma anonimizzata;
- 2. L'elenco dei **contratti già sottoscritti** e delle **procedure ancora pendenti** (anche sanitarie o documentali), con particolare riguardo alla **provincia di Reggio Calabria**;
- 3. Ogni atto amministrativo (determinazioni, piani, circolari) che abbia **disposto scorrimenti, sostituzioni, mobilità o riserve di posti** nell'ambito della procedura in questione, anche ai sensi: dell'art. 16, comma 2, Legge 12.3.1999, n. 68; degli artt. 15, comma 7, 17, **comma 1, 21 e 22**, D.P.R. 09.05.1994, n. 487; dell'art. 1, comma 3, D.L. 22.04.2023, n. 44, convertito con mod.ni dalla Legge 21.06.2023, n. 74; dell'art. 35, comma 5-ter, D. Lgs. 30.03.2001, n. 165; degli artt. 6, commi 6 e 7, e 35.1, comma 2, D. Lgs. 30.03.2001, n. 165;
- **confermare l'autorizzazione già rilasciata dal Giudice di primo grado**, con effetti estensivi al presente appello cautelare, **alla notifica per pubblici proclami** ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 41, comma 4, c.p.a., ovvero rinnovarla per i fini eventualmente ritenuti utili e necessari nella presente fase di appello cautelare;
- **in via graduata o subordinata, e comunque ove ritenuto necessario ai fini della decisione sull'appello cautelare, disporre la rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE**, della seguente questione pregiudiziale:

“Se gli articoli 21, 26 e 15 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, l'art. 5 della Direttiva 2000/78/CE, nonché i principi di uguaglianza, non discriminazione, proporzionalità, effettività e del c.d. accomodamento ragionevole di cui agli artt. 10 e 19 TFUE, ostino ad una prassi amministrativa e normativa nazionale che:

-subordina la partecipazione di soggetti disabili a concorsi pubblici riservati all'obbligo di iscrizione presso il Centro per l'Impiego della provincia coincidente con l'ambito territoriale del posto messo a concorso;

-esclude automaticamente i candidati già iscritti in elenchi di collocamento mirato territorialmente competenti, ma riferiti a provincia diversa, pur se appartenente alla medesima Regione;

-e ciò in assenza di una previsione normativa primaria espressa, in assenza di un'istruttoria individualizzata e in mancanza di adeguate misure di accomodamento ragionevole idonee a garantire l'effettività dell'accesso al pubblico impiego e l'inclusione sociale e professionale delle persone con disabilità.”

^^^

Con ogni più ampia riserva di legge, anche di integrazione e modificazione in corso di causa, e, con condanna delle amministrazioni intimato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, nonché, di tutti i contro interessati eventualmente resistenti, al pagamento integrale delle spese di giudizio, nonché dei diritti ed onorari di difesa, comprensivi di contributo unificato, maggiorazione forfetaria 15%, rivalsa C.P.A., I.V.A e di ogni diverso e ulteriore accessorio di legge, in favore dei difensori della ricorrente, congiuntamente e disgiuntamente, che si dichiarano difensori distrattari ex art. 93 c.p.c..

^^^

Dichiarazione ex art. 14, comma 2, e art. 10, comma 6, D.P.R. 30.05.2002, n. 115, sull'obbligo di pagamento del contributo unificato.

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 14, comma 2, e art. 10, comma 6, D.P.R. 30.05.2002, n. 115, si dichiara che: il valore della lite di cui al presente giudizio è di valore indeterminabile; trattasi di controversia, in grado di appello e/o impugnazione, in materia di pubblico impiego e relativa alla costituzione del connesso rapporto di lavoro.

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 14, comma 3.1, D.P.R. 30.05.2002, n. 115 - [ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 9, comma 1-bis, relativamente ai processi per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, essendo la ricorrente titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76) il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nella misura di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), e comma 3] - si evidenzia che il presente giudizio può, e deve, essere iscritto a ruolo essendo stato versato l'importo di euro 32,25 [determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) – in euro 43,00 – ed aumentato della metà per i giudizi di impugnazione, ex comma 1-bis - in euro 64,50 - , che, poi, ex comma 6-bis, lettera b), in combinato disposto con il comma 3, deve essere “[...] *ridotto alla metà [...] per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego*”).

^^^

Si depositano i seguenti atti e documenti:

- all. 01 -Foliaro;
- all. 02-bis -Procura alle liti Dichiarazione di intesa-concerto con att. conformità;
- all. 03 -Ricorso TAR Lazio Roma R.G. 7150-2025;
- all. 04 -Atto impugnato n. 1 (Determinazione direttoriale dell'**AGENZIA** delle dogane e dei monopoli, emessa in data 08.05.2025, con nota prot. ADM.ADMUC. REGISTRO UFFICIALE.0264724.08-05-2025-U, notificata in data 09.05.2025);
- all. 05 -Atto impugnato n. 2 (Bando Concorso Soggetti Disabili 2024 - Determinazione direttoriale dell'**AGENZIA** delle dogane e dei monopoli, emessa in data 23.10.2024, con nota prot. ADM.ADMUC. REGISTRO UFFICIALE.0653163.23-10-2024-U);
- all. 06 -Atto impugnato n. 3 - Graduatoria di merito e dei vincitori (Determinazione direttoriale dell'**AGENZIA** delle dogane e dei

Marino Giuseppe Vittorio - Avvocato
Molinaro Roberto - Abogado - Avvocato stabilito in Italia

Corso Trieste n. 133 - 00198 ROMA (RM) - Italia
Recapito telefonico mobile - cellulare: +39 347 3325049
P.E.C.: avv.giuseppegiovannimarino@legalmail.it
P.E.C.: roberto.molinaro@pec.molinaro-molinaro.com

- monopoli, emessa in data 26.05.2025, con nota prot. ADM.ADMUC. REGISTRO UFFICIALE.0296777.26-05-2025.U);
- all. 07 -Istanza accesso agli atti A.D.M. del 27.05.2025 con allegati e prova notifica;
- all. 08 -Rigetto tacito parziale istanza accesso agli atti ADM del 27.5.2025 (ADM del 6.6.2025);
- all. 09 -Diffida del 7.06.2025 ad adempiere a istanza accesso atti del 27.05.2025;
- all. 10 -Lettera di convocazione al concorso del 24.02.2025;
- all. 11 -Attestato di Partecipazione alla prova concorsuale dell'11.03.2025;
- all. 12 -Comunicazione esito favorevole prova selettiva dell'11.03.2025;
- all. 13 -Comunicazione del 19.03.2025 invio titoli di riserva con allegati e prova notifica;
- all. 14 -Atto impugnato n. 4 - Direttiva Pres. Cons. dei Ministri 24.06.2019 n.1;
- all. 15 -Istanza accesso atti e Istanza in autotutela dell'11.05.2025;
- all. 16 -Certificato Iscrizione Elenco Prov.le Catanzaro Disabili dal 21.12.2018
- all. 17 -Certificato iscrizione elenchi art 8 L. 68-1999 fornito da ADM;
- all. 18 -Statuto **AGENZIA** dei Monopoli e delle Dogane;
- all. 19 -Regolamento di amministr.ne **AGENZIA** dei Monopoli e delle Dogane;
- all. 20 -Comunicazione art. 8 L. 9.2.1982 n. 31, C.di Stato-Comunicazione;
- all. 21 -Comunicazione art. 8 L. 9.2.1982 n. 31, C.di S.-Prova ricezione (eml);
- all. 22 -Comunicazione art. 8 L. 9.2.1982 n. 31, C.di S.-Prova ric. COA RM (eml);
- all. 23 -Atto appellato - Ordinanza cautelare TAR Lazio Roma n. 3965-2025
- RG 7150-2025;
- all. 24 - Istanza autorizzazione notifiche per pubblici proclami;
- all. 25 - Istanza ex art. 7 Decreto.to n. 167 Pres. C.d.S.-Supero limiti dimensionali;
- all. 26 - Memoria ex art. 55, c. 5, c.p.a.;
- all. 27 - Istanza dell'AGENZIA al Centro Provinciale Impiego di Reggio Calabria
(I documenti citati nell'appello seguono la numerazione utilizzata in primo grado)

^^^^

Roma, trentuno luglio 2025

Avv. MARINO Giuseppe Vittorio
abogado, avvocato stabilito in Italia, MOLINARO Roberto

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO NOTIFICA

I sottoscritti, avv. MARINO Giuseppe Vittorio, e abogado, avvocato stabilito in Italia, MOLINARO Roberto, con studio in 00187 Roma, Corso Trieste n. 133, in qualità di co difensori della parte ricorrente ***** ***, **AUTENTICANO** la presente copia dell'atto di appello cautelare, ex art. 62, comma 1, c.p.a., al Consiglio di Stato, per la riforma dell'Ordinanza n. 3965/2025 Reg. Prov. Cau., emessa in data 16.07.2025, pubblicata in data 18.07.2025, nel giudizio iscritto con R.G. 7150/2025 presso la Sez. II^, T.A.R. Lazio, sede di Roma, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 55 c.p.a., come **conforme all'originale**, depositato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 16-sexies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Roma, trentuno luglio 2025

Avv. MARINO Giuseppe Vittorio
abogado, avvocato stabilito in Italia, MOLINARO Roberto

DICHIARAZIONE EX ART. 137, COMMA 7, C.P.C.

(in vigore dal 28.2.2023, ex D. Lgs n. 149/202, Legge 197/2022 e D.L.
198/2022)

I sottoscritti, avv. MARINO Giuseppe Vittorio, e abogado, avvocato stabilito in Italia, MOLINARO Roberto, con studio in 00187 Roma, Corso Trieste n. 133, in qualità di co difensori della parte ricorrente **(omissis)**, **AUTENTICANO** la presente copia dell'atto di appello cautelare, ex art. 62, comma 1, c.p.a., al Consiglio di Stato, per la riforma dell'Ordinanza n. 3965/2025 Reg. Prov. Cau., emessa in data 16.07.2025, pubblicata in data 18.07.2025, nel giudizio iscritto con R.G. 7150/2025 presso la Sez. II[^], T.A.R. Lazio, sede di Roma, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 55 c.p.a., come **conforme all'originale**, e **CHIEDONO all'U.N.E.P. presso la Corte di appello di Reggio Calabria, di procedere alla notifica dell'antescritto atto – a mano e con urgenza** - ed all'uopo dichiarano che:

- il destinatario intimato non è titolare di p.e.c. e/o domicilio digitale risultante nei pubblici elenchi previsti dalla normativa vigente;
- non è, pertanto, possibile eseguire la notifica a mezzo p.e.c. per causa non imputabile né al mittente e né al destinatario.

Roma, trentuno luglio 2025

Avv. MARINO Giuseppe Vittorio
abogado, avvocato stabilito in Italia, MOLINARO Roberto

**UFFICIO U.N.E.P. PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI REGGIO
CALABRIA
RELATA DI NOTIFICA**

Ad istanza dell'avv. MARINO Giuseppe Vittorio, e abogado, avvocato stabilito in Italia, MOLINARO Roberto, con studio in 00187 Roma, Corso Trieste n. 133, in qualità di co difensori della parte ricorrente ***** ***, studio in 00187 Roma, Corso Trieste n. 133, io sottoscritto **ufficiale giudiziario dell'Ufficio U.N.E.P. presso la Corte di Appello di Reggio Calabria**, vista la richiesta dei difensori della ricorrente e la loro dichiarazione, ex art. 137, comma 7, c.p.c., ho notificato copia dell'antescritto
atto a:

- (*omissis*);

mediante **consegna a mani**

Pubblicato il 01/08/2025

N. 00485/2025 REG.PROV.PRES.
N. 06374/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 6374 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Vittorio Marino,
Roberto Molinaro, con domicilio eletto presso lo studio Roberto Molinaro in
Roma, corso Trieste 133;

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero Dell'Economia e delle
Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda) n. 03965/2025, resa tra le parti, -

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Con il ricorso di primo grado l'odierno appellante così concludeva

VOGLIA L'ILL.MO T.A.R. PER IL LAZIO, SEDE DI ROMA, contraris
reiectis:

STATUIRE

A)

in via preliminare, principale e cautelare monocratica ex art. 56 C.P.A.,
disporre:

-la sospensione dell'efficacia

della Determinazione direttoriale dell'AGENZIA delle dogane e dei
monopoli, e-OMISSIS-, mediante la quale, ha disposto che

“la sig.ra -OMISSIS- è esclusa dal concorso pubblico codice -OMISSIS-”

- (Atto impugnato A-1 - all. 04); -la sospensione dell'efficacia
della

Determinazione direttoriale dell'AGENZIA delle dogane e dei monopoli,
emessa in data -OMISSIS-, mediante la quale, con riguardo al concorso
pubblico codice -OMISSIS-

(e per quanto riguarda la ricorrente - che ne è stata esclusa - relativamente ai
posti messi a concorso nell'ambito di -OMISSIS-) -

sono state approvate

le graduatorie di merito

, e

sono stati dichiarati

i candidati vincitori

-

(Atto impugnato A-3 - all. 06);

previa disapplicazione

, sospendendone l'efficacia nelle parti in cui siano ritenute in contrasto, con gli
interessi della ricorrente e con norme imperative superiori, anche di fonte
euro unitaria:

-della Determinazione direttoriale dell'AGENZIA delle dogane e dei
monopoli, emessa in data 23.10.2024, con nota prot. ADM.ADMUC.
REGISTRO UFFICIALE.0653163.23-10-2024-U

(Atto impugnato A-2

-

all. 05);

-della Direttiva Presidenza Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica,
24.06.2019, n. 1 -

(Atto impugnato A-4 - all. 14);

-di ogni altro comportamento diretto, indiretto od omissivo, ovvero in
violazione del dovere-potere di chi spetti di indirizzo e controllo sull'operato
dell'AGENZIA, nonché, ogni atto presupposto, connesso o conseguente -
agli atti specificamente impugnati

(contraddistinti come “A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 - Atti impugnati ulteriori);

con carattere interinale, urgente e con riserva

-la sospensione degli effetti

del provvedimento di esclusione della ricorrente dal concorso pubblico codice

-OMISSIS-,

previa disapplicazione

, di tutti gli atti impugnati nelle parti in cui siano ritenute in contrasto, con gli
interessi della ricorrente e con norme imperative superiori, anche di fonte
euro unitaria:

-l'inserimento della ricorrente nella graduatoria generale di merito e nell'elenco
dei vincitori del concorso pubblico codice -OMISSIS-,

con il punteggio spettante di -OMISSIS- ottenuto all'esito della prova
selettiva,

disponendo

che l'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI provveda
all'effettuazione di ogni più idonea ed opportuna loro modifica, integrazione,
pubblicazione,

ripubblicazione, atte a rendere effettive le tutele e i diritti invocati e
riconosciuti;

ogni altra misura cautelare utile ed idonea, ad impedire effetti irreversibili per
la ricorrente e a conservare l'utilità della decisione finaB)

in via preliminare, e cautelare collegiale ex art. 55 C.P.A., disporre:

-la fissazione dell'udienza camerale per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare, ex art. 55 c.p.a.;

-la sospensione dell'efficacia

della Determinazione direttoriale dell'AGENZIA delle dogane e dei monopoli, e-OMISSIS-, mediante la quale, ha disposto che

“la sig.ra -OMISSIS- è esclusa dal concorso pubblico codice -OMISSIS-”

- (Atto impugnato A-1 - all. 04);

-la sospensione dell'efficacia

della

Determinazione direttoriale dell'AGENZIA delle dogane e dei monopoli, emessa in data -OMISSIS-, mediante la quale, con riguardo al concorso pubblico codice -OMISSIS-

(e per quanto riguarda la ricorrente - che ne è stata esclusa - relativamente ai posti messi a concorso nell'ambito di -OMISSIS-) -

sono state approvate le graduatorie di merito , e sono stati dichiarati i candidati vincitori

- (Atto impugnato A-3 - all. 06);

previa disapplicazione

, sospendendone l'efficacia nelle parti in cui siano ritenute in contrasto, con gli interessi della ricorrente e con norme imperative superiori, anche di fonte euro unitaria:

-della Determinazione direttoriale dell'AGENZIA delle dogane e dei monopoli, emessa in data -OMISSIS-

(Atto impugnato A-2

- all. 05);

-della Direttiva Presidenza Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, 24.06.2019, n. 1 -

(Atto impugnato A-4 - all. 14);

-di ogni altro comportamento diretto, indiretto od omissivo, ovvero in violazione del dovere-potere di chi spetti di indirizzo e controllo sull'operato dell'AGENZIA, nonché, ogni atto presupposto, connesso o conseguente - agli atti specificamente impugnati

(contraddistinti come “A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 - Atti impugnati ulteriori);

con carattere interinale, urgente e con riserva:

-la sospensione degli effetti

del provvedimento di esclusione della ricorrente dal concorso pubblico codice

-OMISSIS-,

previa disapplicazione, di tutti gli atti impugnati nelle parti in cui siano ritenute in contrasto, con gli interessi della ricorrente e con norme imperative superiori, anche di fonte euro unitaria:

-l'inserimento della ricorrente nella graduatoria generale di merito e nell'elenco dei vincitori del concorso pubblico codice -OMISSIS-

,

con il punteggio spettante di -OMISSIS- ottenuto all'esito della prova selettiva,

disponendo

che l'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI provveda all'effettuazione di ogni più idonea ed opportuna loro modifica, integrazione, pubblicazione,

ripubblicazione, atte a rendere effettive le tutele e i diritti invocati e riconosciuti;

ogni altra misura cautelare utile ed idonea, ad impedire effetti irreversibili per la ricorrente e a conservare l'utilità della decisione finale;

C)

in via definitiva, accogliere il ricorso, contrarius rejectis, e nel merito:

-

previo accertamento dell'illegittimità e dell'invalidità , per i motivi dedotti in ricorso, previa disapplicazione e previa adozione delle misure cautelari richieste,

dichiarare la nullità dei seguenti atti impugnati

,

nelle parti in cui siano ritenute in contrasto, con gli interessi della ricorrente (non permettendole di avere riconosciuta la posizione e lo

status

che le sarebbero spettate all'esito della procedura concorsuale codice - OMISSIS- dell'AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI) e con norme imperative superiori, anche di fonte euro unitaria:

-Determinazione direttoriale dell'AGENZIA delle dogane e dei monopoli, e- OMISSIS-, mediante la quale, ha disposto che “

la sig.ra -OMISSIS- è esclusa dal concorso pubblico, per esami, per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 74 unità di personale dell'Area Assistenti, presso l'AGENZIA delle dogane e dei monopoli, riservato ai soggetti disabili di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68”

- (Atto impugnato A-1 - all. 04);

-Determinazione direttoriale dell'AGENZIA delle dogane e dei monopoli, emessa in data 23.10.2024, con nota prot. ADM.ADMUC. REGISTRO UFFICIALE.0653163.23-10-2024-U, mediante la quale ha indetto, anche statuendone regole e condizioni, il bando di

“concorso pubblico, per esami, per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 74 unità di personale da inquadrare nell'Area Assistenti, famiglia professionale di Assistente amministrativo tributario, presso l'AGENZIA delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM), riservato ai soggetti disabili di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in stato di disoccupazione, iscritti negli elenchi tenuti dai servizi per il collocamento mirato di cui all'articolo 8, comma 1, della medesima legge, territorialmente competenti”

(Atto impugnato A-2 all. 05);

-Determinazione direttoriale dell'AGENZIA delle dogane e dei monopoli, emessa in data -OMISSIS-, mediante la quale, con riguardo al concorso pubblico, per esami, per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 74 unità di personale da inquadrare nell'Area Assistenti, famiglia professionale di Assistente amministrativo tributario, riservato ai soggetti disabili di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in stato di disoccupazione, iscritti negli elenchi tenuti dai servizi per il collocamento mirato di cui all'articolo 8, comma 1, della medesima legge, territorialmente competenti - e per ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 1 della Determinazione Direttoriale n. 653163/RU del 23 ottobre 2024 (e per quanto riguarda la ricorrente - che ne è stata esclusa - relativamente ai posti messi a concorso nell'ambito di -OMISSIS-) -

sono state approvate le graduatorie di merito, e sono stati dichiarati i candidati vincitori

- (Atto impugnato A-3 - all. 06);-Direttiva Presidenza Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica, 24.06.2019, n. 1, “Chiarimenti e linee guida

in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 - Legge 12.3.1999, n. 68 - Legge 23.11.1998, n. 407 - Legge 11.03.2011, n. 25" pubblicata nella G.U. 11.09.2019, n. 213 -

(Atto impugnato A-4 -all. 14);

-Ogni altro comportamento diretto, indiretto od omissivo, ovvero in violazione del dovere-potere di chi spetti di indirizzo e controllo sull'operato dell'AGENZIA, nonché, ogni atto presupposto, connesso o conseguente - agli atti specificamente impugnati (contraddistinti come "A-1, A-2, A-3, A-4) - anche se allo stato incognito, ivi compresi, per quanto occorrer possa, gli eventuali ulteriori verbali e atti, della commissione esaminatrice relativi all'espletamento della procedura concorsuale codice -OMISSIS-, nonché, gli atti di verifica della regolarità della procedura concorsuale, gli atti applicativi delle disposizioni sui titoli di preferenza (ex art. 5, comma 4, D.P.R. 09.05.1994, n. 487, ed art. 3, comma 7, legge n. 127/1997, come modificato dall'art. 2, comma 9, legge n. 191/1998), gli atti relativi al computo delle riserve e dei titoli di riserva (ex art. 2, comma 3, del bando di concorso), gli atti di approvazione della graduatoria finale di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per esami, per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 74 unità di personale dell'Area Assistenti, presso l'AGENZIA delle dogane e dei monopoli, riservato ai soggetti disabili di cui all'art. 1 della legge 12.3.1999, n. 68

- (Atti impugnati ulteriori);

-confermare la validità e l'efficacia delle misure cautelari disposte;

-accertare e dichiarare il diritto della ricorrente nella procedura concorsuale codice -OMISSIS-, a parteciparvi, nonché:

-all'inserimento nella graduatoria generale di merito e nell'elenco dei vincitori, con il punteggio spettante di -OMISSIS-, ottenuto all'esito della prova selettiva, con condanna dell'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI a provvedere alla effettuazione di ogni più idonea ed opportuna

loro modifica, integrazione, pubblicazione, ripubblicazione, atte a rendere effettive le tutele e i diritti invocati e riconosciuti;

-alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato, ove, a scorrimento della graduatoria generale di merito e dell'elenco dei vincitori, addivenga in posizione utile ed efficace per detto fine, con gli stessi effetti giuridici ed economici riconosciuti agli altri candidati utilmente collocati;

-per l'effetto ordinare

all'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore in carica, legale rappresentante pro tempore, di provvedere:

-all'inserimento della ricorrente nella graduatoria generale di merito e nell'elenco dei vincitori, con il punteggio spettante di -OMISSIS- ottenuto all'esito della prova selettiva, e contestualmente di provvedere alla effettuazione di ogni più idonea ed opportuna loro modifica, integrazione, pubblicazione, ripubblicazione, atte a rendere effettive le tutele e i diritti invocati e riconosciuti;

-alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato, ove, a scorrimento della graduatoria generale di merito e dell'elenco dei vincitori, addivenga in posizione utile ed efficace per detto fine, con gli stessi effetti giuridici ed economici riconosciuti agli altri candidati utilmente collocati;

accertare e dichiarare, in ogni caso, la sussistenza dell'illecito e del conseguente danno (in re ipsa o differito) - riservando a separato giudizio la quantificazione (quantum) - comunque, determinandone, la specie, gli effetti e la loro decorrenza, nonché, la responsabilità delle amministrazioni intime, ed a ciascuno e nella misura per quanto spetti, per i pregiudizi subiti e subendi dalla ricorrente in conseguenza degli atti e comportamenti diretti, indiretti od omissivi, illegittimi impugnati;

Ordinare, all'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore in carica, legale rappresentante pro tempore, in ogni caso, di rideterminarsi eseguendo, sia i provvedimenti cautelari che la decisione che verranno emanati, riconoscendo legittima le pretese invocate dalla ricorrente, nonché, di provvedere alla emanazione di tutti i necessari e conseguenti atti e provvedimenti amministrativi utili e necessari allo scopo, dettandone i più necessari ed opportuni criteri e principi

in ogni caso

disporre

ogni ulteriore provvedimento utile e necessario per garantire l'effettiva tutela dei diritti e dei beni della vita invocati dal ricorrente;

-Con ogni più ampia riserva di integrazione e modificazione in corso di causa, e, con condanna delle amministrazioni intimato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, nonché, di tutti i contro interessati eventualmente resistenti, al pagamento integrale delle spese di giudizio, nonché dei diritti ed onorari di difesa, comprensivi di contributo unificato, maggiorazione forfetaria 15%, rivalsa C.P.A., I.V.A e di ogni diverso e ulteriore accessorio di legge, in favore dell'avvocato stabilito in Italia, abogado, MOLINARO Roberto, che si dichiara difensore distrattario ex art. 93 c.p.c.;

Considerato che l'appello cautelare lamenta la mancata pronuncia sul superamento dei limiti dimensionali nonostante apposita istanza proposta in prime cure senza riproporre in appello tale istanza ma limitandosi ad attestare il rispetto dei criteri sui limiti dimensionali;

Rilevato in proposito che l'appello viene espressamente proposto, fra l'altro, anche per ottenere l'autorizzazione dell'avvenuto superamento dei limiti dimensionali dell'atto introduttivo di primo grado, riconoscendo l'esistenza di gravi e giustificati motivi legati alla tutela di diritti civili e sociali delle persone con disabilità e alla complessità giuridica e normativa della controversia, con riserva di precisare gli argomenti o i motivi eventualmente rinunciabili, ovvero di riformulare e sintetizzare le difese mediante apposita memoria, ai fini

dell'eventuale contenimento del materiale processuale e che a sua volta l'appello eccede i limiti dimensionali dell'impugnazione limitandosi ad attestarne il rispetto degli stessi senza spiegare in ordine a tale ultima evenienza la domanda di autorizzazione al superamento;

Rilevato che tanto si ricava dalla espressa dichiarazione contenuta nel corpo dell'atto di impugnazione

“DICHIARAZIONE DI AVVENUTO RISPETTO DEI CRITERI DI REDAZIONE E DEI LIMITI DIMENSIONALI, DECRETO 167/2016 PRESIDENZA CONSIGLIO DI STATO.

Si dichiara che il presente appello, e tutte le varie parti che lo compongono, singolarmente considerati, ai fini e per gli effetti del disposto di cui al decreto in epigrafe indicato, rispettano in toto i criteri di redazione e dei limiti dimensionali”.

Considerato che l'appello chiede anche di rinnovare la notifica per pubblici proclami ai fini della pronuncia cautelare in appello;

Ritenuto quanto al superamento dei limiti dimensionali che non vi sia luogo a provvedere in difetto di istanza ex art. 6 del decreto PCDS n. 167 del 2016 avendo la parte attestato il rispetto di tali limiti, ferma ogni valutazione del Collegio sul punto sia rispetto al ricorso di primo grado che all'atto di appello;

Rilevato che il ricorso in appello cautelare chiede di autorizzare la notifica per pubblici proclami del ricorso introduttivo di primo grado, dell'ordinanza cautelare in questa sede gravata e dell'appello cautelare, mediante pubblicazione degli atti sul sito web delle Amministrazioni resistenti, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., con le modalità che riterrà di stabilire nel relativo provvedimento.

Ritenuto di dover provvedere a tale incombente per garantire l'integrità del contraddittorio;

P.Q.M.

Dichiara non luogo a provvedere sull'istanza di superamento limiti dimensionali dell'atto introduttivo di primo grado contenuta nell'appello cautelare spettando al Collegio di valutarla essendo un motivo di censura avverso l'ordinanza impugnata, così come spetta al Collegio di valutare, in presenza o in assenza di istanza successiva ex art. 7 del decreto PCDS n. 167 del 2016, l'effettivo rispetto dei limiti dimensionali dell'atto di appello non accompagnata da alcuna istanza di autorizzazione diretta al Presidente della Sezione.

Autorizza la notifica per pubblici proclami nelle modalità indicate in parte motiva, entro quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova della notifica nel Pat entro due giorni prima della camera di consiglio che sarà celebrata per legge il 28 agosto 2025.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma il giorno 1 agosto 2025.

Il Presidente
Giancarlo Montedoro

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
SEDE DI ROMA

^^^^^

Ricorso giurisdizionale ex artt. 29 e ss., c.p.a., con
istanze cautelari e accessorie, ai sensi degli artt. 55, 56, 27, 41 c.p.a.
e istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE

^^^^^

Parte ricorrente: (*omissis*), rappresentata e difesa, con poteri congiunti e disgiunti, dall'abogado, avvocato stabilito in Italia, MOLINARO Roberto (c.f. MLNRRT64B25C352Q), e dall'avv. MARINO Giuseppe Vittorio (c.f. MRNGPP78T18M208S), che ivi agiscono d'intesa, ex art. 8, D. Lgs. 2.2.2001, n. 96 (**all. 03**) - in forza di mandato esteso su foglio separato, ai soli fini del P.A.T., ma allegato al presente atto con il quale forma corpo unico (**all. 02**), elettivamente domiciliata in 00198 Roma (RM), Corso Trieste n. 133, p. 4, sc. A, int. 12, con espressa dichiarazione di volere ricevere le comunicazioni a 1/2 p.e.c. roberto.molinaro@pec.molinaro-molinaro.com

^^^^^

Amministrazione intimata principale: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore in carica, legale rappresentante pro tempore, c.f. 97210890584, sede legale in Piazza Mastai n. 12, 00153 Roma, p.e.c. adm.direttore@pec.adm.gov.it, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma (c.f. 80224030587), ed ivi elettivamente domiciliata in 00186 Roma, Via dei Portoghesi n. 12, p.e.c. roma@mailcert.avvocaturastato.it (di seguito, *breviter*, "**AGENZIA**").

^^^^^

Ulteriore intimata: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio in carica, legale rappresentante pro tempore, c.f. 80188230587, sede legale in Palazzo Chigi, Piazza Colonna n. 370, 00187 Roma, p.e.c. presidente@pec.governo.it, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma (c.f. 80224030587), ed ivi elettivamente domiciliata in 00186 Roma, Via dei Portoghesi n. 12, p.e.c. roma@mailcert.avvocaturastato.it (di seguito, *breviter*, "**P.C.M.**").

^^^^

Ulteriore intimata: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, c.f. 80415740580, sede legale in Via XX Settembre n. 97, 00187 Roma, p.e.c. mef@pec.mef.gov.it, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma (c.f. 80224030587), ed ivi elettivamente domiciliata in 00186 Roma, Via dei Portoghesi n. 12, p.e.c. roma@mailcert.avvocaturastato.it (di seguito, *breviter*, "**M.E.F.**").

^^^^

Contro interessato necessario: (omissis)

^^^^

Ulteriori contro interessati necessari: tutti i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, e, fra questi, quelli dichiarati vincitori, del concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 74 unità di personale dell'Area assistenti, riservato ai soggetti disabili ex art. 1, legge 12.3.1999, n. 68, indetto con Determinazione direttoriale dell'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, emessa in data 23.10.2024, con nota prot. ADM.ADMUC. REGISTRO

UFFICIALE.0653163.23-10-2024-U (**all. 05**), e che risultino collocati in graduatoria con punteggio inferiore rispetto alla ricorrente.

Tali controinteressati, ignoti (alla ricorrente) al momento della notifica iniziale del ricorso, ne potranno divenire oggetto solo se le loro generalità verranno disvelate dall'**AGENZIA** all'esito dell'istanza di accesso agli atti proposta dalla ricorrente il 27.05.2025 (**all. 07**), reiterata con diffida ad adempiere del 7.06.2025 (**all. 09**) in conseguenza dell'indebita comunicazione di rigetto tacito parziale (**all. 08**).

In ogni caso, la ricorrente, nelle more dell'invocato completo accesso agli atti, si è anche premurata di ivi proporre istanza, ex artt. 27, comma 2, e 41, comma 4, C.P.A., affinché venga ad essere disposta - sussistendone comprovate ragioni (conseguenti all'elevato numero dei controinteressati presenti e per le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi) - che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità.

Ragion per cui si fa espressa riserva di integrare il contraddittorio nei confronti degli stessi ai sensi dell'art. 49, comma 2, C.P.A., una volta ottenute le generalità mediante l'accesso agli atti richiesto.

^^^^

Per l'annullamento, previa adozione delle misure cautelari richieste, dei seguenti atti amministrativi impugnati, nelle parti in cui risultano essere in violazione di legge, dei diritti e dei legittimi interessi della ricorrente, non riconoscendole la posizione e lo *status* che le sarebbero spettate all'esito della procedura concorsuale codice ADM/L68 dell'**AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI**:

^^^^

- **Atto impugnato A-1)** - Determinazione direttoriale dell'AGENZIA delle dogane e dei monopoli, emessa in data 08.05.2025, con nota prot. ADM.ADMUC. REGISTRO UFFICIALE.0264724.08-05-2025-U, notificata in data 09.05.2025, mediante la quale, ha disposto che *“la sig.ra (omissis) è esclusa dal concorso pubblico, per esami, per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 74 unità di personale dell'Area Assistenti, presso l'AGENZIA delle dogane e dei monopoli, riservato ai soggetti disabili di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68”* - (all. 04);

^^^^

- **Atto impugnato A-2)** - Determinazione direttoriale dell'AGENZIA delle dogane e dei monopoli, emessa in data 23.10.2024, con nota prot. ADM.ADMUC. REGISTRO UFFICIALE.0653163.23-10-2024-U, mediante la quale ha indetto, anche statuendone regole e condizioni, il bando di *“concorso pubblico, per esami, per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 74 unità di personale da inquadrare nell'Area Assistenti, famiglia professionale di Assistente amministrativo tributario, presso l'AGENZIA delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM), riservato ai soggetti disabili di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in stato di disoccupazione, iscritti negli elenchi tenuti dai servizi per il collocamento mirato di cui all'articolo 8, comma 1, della medesima legge, territorialmente competenti”* - (all. 05);

^^^^

- **Atto impugnato A-3)** - Determinazione direttoriale dell'AGENZIA delle dogane e dei monopoli, emessa in data 26.05.2025, con nota prot. ADM.ADMUC. REGISTRO UFFICIALE.0296777.26-05-2025.U, mediante la quale, con riguardo al concorso pubblico, per esami, per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 74 unità di personale da inquadrare nell'Area Assistenti, famiglia professionale di Assistente amministrativo tributario,

riservato ai soggetti disabili di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in stato di disoccupazione, iscritti negli elenchi tenuti dai servizi per il collocamento mirato di cui all'articolo 8, comma 1, della medesima legge, territorialmente competenti – e per ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 1 della Determinazione Direttoriale n. 653163/RU del 23 ottobre 2024 **(e per quanto riguarda la ricorrente - che ne è stata esclusa - relativamente ai posti messi a concorso nell'ambito di Reggio Calabria)** - sono state approvate le graduatorie di merito (all. 06), e sono stati dichiarati i candidati vincitori (all. 06);

^^^^

- **Atto impugnato A-4)** - Direttiva Presidenza Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica, 24.06.2019, n. 1, “*Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 – Legge 12.3.1999, n. 68 – Legge 23.11.1998, n. 407 – Legge 11.03.2011, n. 25*” pubblicata nella G.U. 11.09.2019, n. 213 - **(all. 14);**

^^^^

- **Atti impugnati ulteriori A-5)** - ogni altro comportamento diretto, indiretto od omissivo, ovvero in violazione del dovere-potere di chi spetti di indirizzo e controllo sull'operato dell'AGENZIA, nonché, ogni atto presupposto, connesso o conseguente - agli atti specificamente impugnati (contraddistinti come “A-1, A-2, A-3, A-4) - anche se allo stato incognito, ivi compresi, per quanto occorrer possa, gli eventuali ulteriori verbali e atti, della commissione esaminatrice relativi all'espletamento della procedura concorsuale codice ADM/L68, nonché, gli atti di verifica della regolarità della procedura concorsuale, gli atti applicativi delle disposizioni sui titoli di preferenza (ex art. 5, comma 4, D.P.R. 09.05.1994, n. 487, ed art. 3, comma 7, legge n. 127/1997,

come modificato dall'art. 2, comma 9, legge n. 191/1998), gli atti relativi al computo delle riserve e dei titoli di riserva (ex art. 2, comma 3, del bando di concorso), gli atti di approvazione della graduatoria finale di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per esami, per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 74 unità di personale dell'Area Assistenti, presso l'AGENZIA delle dogane e dei monopoli, riservato ai soggetti disabili di cui all'art. 1 della legge 12.3.1999, n. 68.

^^^^

Per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente nella procedura concorsuale codice ADM/L68:

-all'inserimento nella graduatoria generale di merito e nell'elenco dei vincitori, con il punteggio spettante di 24,25/30 (ventiquattro-virgola-venticinque/trentesimi) ottenuto all'esito della prova selettiva, con condanna dell'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI a provvedere alla effettuazione di ogni più idonea ed opportuna loro modifica, integrazione, pubblicazione, ripubblicazione, atte a rendere effettive le tutele e i diritti invocati e riconosciuti;

-alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato, ove, a scorrimento della graduatoria generale di merito e dell'elenco dei vincitori, addivenga in posizione utile ed efficace per detto fine, con gli stessi effetti giuridici ed economici riconosciuti agli altri candidati utilmente collocati;

-al ristoro di spese, competenze e onorari del giudizio, oltre 15% rimborso spese generali, IVA, CPA, contributo unificato e accessori di legge.

^^^^

Per l'accertamento dell'*an* del danno e la declaratoria della responsabilità delle amministrazioni intimate per i pregiudizi subiti e subendi dalla ricorrente in conseguenza degli atti e comportamenti diretti, indiretti od omissivi, illegittimi impugnati;

con espressa riserva di proporre autonoma azione per l'accertamento e la liquidazione del *quantum* del danno, patrimoniale e non patrimoniale, ai sensi dell'art. 30 C.P.A.

^^^^

A) - RIASSUNTO PRELIMINARE

La ricorrente, (*omissis*), ha impugnato, quale candidata e concorrente, diversi atti adottati dall'**AGENZIA** relativi al concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 74 unità di personale nell'Area Assistenti, riservato ai soggetti disabili ai sensi della legge n. 68/1999, ivi ricompresa una Direttiva della **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, nonché, ogni altro comportamento diretto, indiretto od omissivo, ovvero in violazione del dovere-potere di chi spetti di indirizzo e controllo sull'operato dell'**AGENZIA**, atto presupposto, connesso o conseguente ai medesimi, nel caso in specie anche ad opera del **MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE**.

Le violazioni di legge, dei diritti e dei legittimi interessi della ricorrente, sono emersi in tutta la loro gravità solamente allorquando la medesima - dopo essere stata utilmente collocata nella lista dei candidati che hanno superato la prova selettiva - (Vds. all. 12) - è stata ingiustamente esclusa dal concorso (Vds. all. 04).

Ciò in quanto, ad erroneo ed ingiusto dire dell'**AGENZIA**, avrebbe dovuto essere iscritta al Centro Provinciale per l'Impiego di Reggio Calabria, in luogo

di quello di Catanzaro (e ciò malgrado fossero entrambi sottoposti gerarchicamente alla medesima Regione Calabria).

Ciò è avvenuto anche a seguito dell'ambiguità della Direttiva Presidenza Consiglio dei Ministri, 24.06.2019, n. 1 - **(all. 14)** - che nel fornire “*Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette*”, ha alimentato un'applicazione formalistica e discriminatoria da parte dell'**AGENZIA**, culminata nell'applicazione di un requisito territoriale alieno a norme di legge imperative.

L'ingiusta ed erronea esclusione automatica dal concorso - fondata su un vincolo territoriale mai previsto dalla legge o dal bando di concorso - ha costretto la ricorrente a richiedere, oltre all'annullamento degli atti sopra indicati, l'accertamento del proprio diritto all'inserimento nella graduatoria di merito e tra i vincitori del concorso, nonché, la stipula del contratto di lavoro e l'accertamento dell'*an* del danno subito, con riserva di agire per la liquidazione del *quantum* ex art. 30 C.P.A.

In tale contesto sono state intimate in giudizio, la **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** (di seguito, *breviter*, “**P.C.M.**”), in quanto autrice della Direttiva n. 1/2019 **(all. 14)** - ritenuta una concausa diretta dell'errata applicazione della normativa sul collocamento mirato (avendo questa prodotto effetti lesivi, costituendo fonte di vincoli non previsti dalla legge di rango primario, in violazione del principio di gerarchia delle fonti) – e il **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** (di seguito, *breviter*, “**M.E.F.**”), quale organo di alta vigilanza sull'**AGENZIA**, responsabile per condotta omissiva rispetto al controllo sull'indizione e gestione del concorso riservato ai disabili ex Legge 12.3.1999, n. 68.

La **P.C.M.** per aver determinato, con atto generale e vincolante, una distorsione sistematica dei principi normativi e costituzionali in materia di accesso al pubblico impiego; il **M.E.F.** per non aver impedito, pur dovendolo, l'adozione di atti lesivi e discriminatori da parte dell'**AGENZIA** vigilata.

La legittimazione passiva della **P.C.M.** si fonda sulla base dell'art. 4, D. Lgs. 30.03.2011, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*), nonché, per l'indirizzo politico-amministrativo, connesse funzioni e responsabilità, di cui all'art. 3, D. Lgs. n. 29/1993 (*come sostituito, dall'art. 2, D. Lgs. n. 470/1993, e, dall'art. 3, D. Lgs. n. 80/1998, infine dall'art. 1, D. Lgs. n.387/1998*), avendo, nel caso in ispecie, evidentemente ommesso di verificare la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione, dell'**AGENZIA**, agli indirizzi politici-amministrativi, in particolare adottando gli atti correttivi necessari ed indispensabili connessi alle proprie funzioni.

La legittimazione passiva del **M.E.F.** si fonda sulla sua funzione di alta vigilanza ex art. 1, comma 2, dello Statuto dell'**AGENZIA** (all. 18) e sull'art. 57 del D. Lgs. 30.07.1999, n. 300, che attribuisce al medesimo Ministero il potere di indirizzo e controllo anche in materia di assunzione del personale appartenente alle categorie protette. Le condotte sopra descritte – quella attiva della **P.C.M.** e quella omissiva del **M.E.F.** – integrano pertanto gli estremi di una responsabilità connessa all'adozione e al mancato impedimento di atti discriminatori, ai sensi dell'art. 30, comma 2, C.P.A.

^ ^ ^ ^ ^

B) – IL FATTO

In data 20.11.2024, la ricorrente (*omissis*) ha tempestivamente proposto domanda di partecipazione (Codice VWV5AP7KNF) al Concorso pubblico,

per esami, per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 74 unità di personale da inquadrare nell'Area Assistenti, famiglia professionale di Assistente amministrativo tributario, riservato ai soggetti disabili di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in stato di disoccupazione, iscritti negli elenchi tenuti dai servizi per il collocamento mirato di cui all'articolo 8, comma 1, della medesima legge, territorialmente competenti.

In data 11.03.2025, la ricorrente è stata convocata al fine di partecipare alla prova selettiva del predetto concorso **(all. 10 + all. 11)**, e, in data 14.03.2025 **(all. 12)** le è stata comunicato l'esito favorevole della stessa avendola superata positivamente, con lo specifico punteggio di 24,25 **(all. 12)** per l'effetto risultando collocata alla 162^a posizione dell'elenco nazionale col codice candidatura "VWV5AP7KNF".

In data 19.03.2025, la ricorrente ha inoltrato all'**AGENZIA** la documentazione comprovante i c.d. titoli di riserva **(all. 13)**.

In data 08.05.2025, con Determinazione direttoriale dell'**AGENZIA** delle dogane e dei monopoli, prot. ADM.ADMUC. REGISTRO UFFICIALE.0264724.08-05-2025-U, notificata in data 09.05.2025, **è stata comunicata alla ricorrente la sua esclusione dal concorso** (*Vds. Atto impugnato A-1 - all. 04*) **per il solo fatto di essere iscritta presso un Centro Provinciale per l'Impiego "fuori provincia"** (in Catanzaro, anziché, nella confinante Reggio Calabria, entrambi, comunque facenti capo funzionalmente e gerarchicamente sottordinati alla medesima Regione Calabria).

^^^^

In data 20.11.2024, all'atto della presentazione della predetta domanda di partecipazione al concorso, **la ricorrente (*omissis*)** - oltre a tutta la documentazione comprovante il suo *status* giuridico di soggetto disabile - **ha**

prodotto, altresì, il Certificato di Iscrizione all'Elenco Provinciale, presso il Centro Provinciale per l'Impiego Collocamento Mirato di Catanzaro, a datare dal 21.12.2018 (all. 16).

La stessa **AGENZIA** ha confermato la pre vigenza e l'attualità della predetta iscrizione - per come richiesto dal bando di concorso – inviando alla ricorrente, con comunicazione a mezzo p.e.c. del 26.05.2025, copia del **Certificato di Iscrizione all'Elenco Provinciale, presso il Centro Provinciale per l'Impiego Collocamento Mirato di Catanzaro del 23.04.2025 - (all. 17)** - da essa direttamente acquisito.

Ciò l'**AGENZIA** ha comunicato alla ricorrente all'esito di apposita istanza di accesso agli atti dell'11.05.2025 (all. 15), ove, nel contempo (la ricorrente) ebbe a proporre (ai sensi dell'art. 21-quater, comma 2, nonché, dell'art. 21-quinquies, comma 1, dell'art. 21-octies, comma 1, e, dell'art. 21-novies, comma 1, Legge 7.8.1990, n. 241) istanza in autotutela per l'annullamento d'ufficio della predetta determinazione direttoriale di esclusione dalla graduatoria di merito e dei vincitori (Atto impugnato A-2 – **all. 05**), ovvero, in via subordinata la sua sospensione d'ufficio dell'efficacia, ovvero dell'esecuzione, per l'effetto, ammettendola con riserva [nella graduatoria dei candidati che hanno superato la prova selettiva prevista dal “Bando”, e, nella graduatoria di merito e dei vincitori, ai sensi dell'art. 9 del “Bando”, avvalendosi, eventualmente, di quanto disposto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del medesimo “Bando”].

L'**AGENZIA** non ha mai fornito alcun riscontro in merito alla predetta istanza in autotutela (**all. 15**) e, di fatto, non ha fin qui dimostrato alcun minimo segno di resipiscenza, ovvero, alcun segnale di riesame in autotutela.

Una seconda istanza in autotutela – di uguale contenuto – la ricorrente ha inoltrato in data 27.05.2025 all'AGENZIA (all. 07), e anche questa volta la

stessa non ha fornito alcun segnale di riesame in autotutela, così aggravando ulteriormente il danno arrecato ed arrecando.

^^^^^

L'ingiusta ed erronea esclusione della ricorrente dal concorso pubblico codice ADM/L68 dell'**AGENZIA**, ha, quindi, reso indispensabile l'invocata tutela giurisdizionale.

^^^^^

C) - MOTIVI DI IMPUGNAZIONE

^^^^^

C.1) Annullabilità, ex art. 21-octies, Legge 7.8.1990, n. 241, per violazione, ex art. 10-bis, della medesima legge e degli artt. 24 e 97 della Costituzione, per violazione del diritto di difesa della ricorrente, con riferimento all'omessa comunicazione dei motivi ritenuti ostativi alla sua inclusione nella procedura concorsuale, nonché, per violazione dei principi generali dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione procedimentale e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.

^^^

L'**AGENZIA** ha adottato il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale, con Determinazione direttoriale, emessa in data 08.05.2025, con nota prot. ADM.ADMUC. REGISTRO UFFICIALE.0264724.08-05-2025-U (Atto impugnato A-1 - all. **04**), senza previamente adempiere all'obbligo di comunicazione preventiva dei motivi ostativi, ex art. 10-bis, Legge 7.8.1990, n. 241.

Tale norma impone all'amministrazione, nei procedimenti ad istanza di parte, di comunicare tempestivamente all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnandogli un termine non inferiore a dieci giorni per presentare osservazioni scritte e documenti.

Nel caso in esame:

- la procedura è stata attivata a seguito di istanza di parte (domanda di partecipazione al concorso pubblico);
- la causa di esclusione – ossia la mancata iscrizione della ricorrente presso il centro per l'impiego della provincia coincidente con l'ambito territoriale prescelto – non è prevista come causa automatica o vincolata dalla legge, bensì discende da un'interpretazione amministrativa discrezionale e controversa della Legge 12.3.1999, n. 68;
- la ricorrente era in possesso di tutti i requisiti sostanziali previsti dalla normativa (condizione di disabilità, stato di disoccupazione, iscrizione al collocamento mirato), risultando pertanto meritevole di essere coinvolta nel contraddittorio endoprocedimentale;
- già in sede di domanda di partecipazione al concorso pubblico, aveva provveduto ad allegare il proprio certificato di iscrizione nell'Elenco tenuto presso il Centro Provinciale per l'Impiego Collocamento Mirato di Catanzaro - **(all. 16).**

La mancata attivazione del contraddittorio ha impedito alla ricorrente di:

- fornire chiarimenti e spiegazioni in merito alla propria posizione giuridica;
- contestare tempestivamente, la natura arbitraria del vincolo territoriale applicato in assenza di previsione legislativa espressa;
- depositare documentazione idonea a dimostrare l'illegittimità dell'esclusione e a sollecitare un riesame.

L'omissione della comunicazione ex art. 10-bis integra, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, Legge 7.8.1990, n. 241, un vizio procedimentale sostanziale, idoneo a determinare l'annullabilità dell'atto impugnato, in quanto ha inciso in concreto sulla posizione giuridica della ricorrente e sul contenuto del provvedimento finale.

Non si tratta, infatti, di atto vincolato né fondato su presupposti oggettivi insuscettibili di valutazione, bensì su una scelta interpretativa discutibile, che avrebbe potuto essere oggetto di revisione in sede procedimentale, se solo fosse stato rispettato l'obbligo partecipativo.

Ne consegue che il provvedimento impugnato (Atto impugnato A-1 - **all. 04**), è annullabile per violazione del diritto di partecipazione procedimentale, ai sensi degli artt. 10-bis e 21-octies, Legge 7.8.1990, n. 241, nonché per violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione, e va, pertanto, annullato per vizi sia formali che sostanziali.

^^^^

C.2) Annullabilità, ex artt. 21-septies e 21-octies, Legge 7.8.1990, n. 241, per violazione art. 14, CEDU, in combinato disposto con l'art. 8; Violazione art. 1 del Protocollo n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali; Violazione degli artt. 15, 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE; Violazione art. 5, Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27.11.2000; Violazione dell'art. 14, comma 1, Regolamento di Amministrazione dell'AGENZIA.

Violazione art. 1, comma 3, e art. 3, comma 1, Determinazione direttoriale dell'AGENZIA delle dogane e dei monopoli, emessa

in data 23.10.2024.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 6 della Legge 7.8.1990, n. 241, per violazione dei principi di legalità, buon andamento, trasparenza, imparzialità, economicità e corretta programmazione dell'azione amministrativa, per violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata per atti lesivi di diritti fondamentali, nonché, eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento, violazione del principio di proporzionalità, irragionevolezza, disparità di trattamento, difetto di motivazione; Violazione dell'art. 8, comma 1, e art. 16, Legge 12.3.1999, n. 68; Violazione del principio di *favor disabilis* e della *ratio* inclusiva della Legge 12.3.1999, n. 68; Violazione artt. 3, 4, 24, 35, 38, 97, 117, comma 1, della Costituzione italiana.

^^^

L'**AGENZIA** ha adottato il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale, con Determinazione direttoriale, emessa in data 08.05.2025 (Atto impugnato A-1 - **all. 04**), sulla base dell'art. 1, comma 4, del bando (Atto impugnato A-2 - **all. 05**) di cui alla Determinazione direttoriale emessa in data 23.10.2024.

Il predetto provvedimento di esclusione è stato emesso, fra l'altro, sulla base di un difetto di istruttoria e di una motivazione meramente apparente, limitandosi a richiamare il dato formale della correntezza dell'iscrizione della ricorrente nell'Elenco Provinciale tenuto presso il Centro Provinciale per l'Impiego Collocamento Mirato di Catanzaro - (**all. 16 + 17**) – considerata provincia “*diversa*” rispetto a quella di Reggio Calabria.

L'AGENZIA, viceversa, ha violato l'art. 3, comma 1, del bando di concorso, ove fra i requisiti di ammissione, non impone alcun requisito o limitazione territoriale, in quanto, al contrario, statuisce che *“Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: [...] c) appartenenza a una delle categorie di soggetti indicati dall'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge 12 marzo 1999, n. 68; d) iscrizione negli elenchi tenuti dai servizi per il collocamento mirato di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, territorialmente competenti e in stato di disoccupazione”*.

^^^

L'iscrizione presso un ben determinato Centro Provinciale per l'Impiego non era prevista, né dalla legge, né dal bando di concorso (Atto impugnato A-2 - all. 05) che, infatti:

-all'art. 1, comma 1, statuisce che *“È indetto un concorso pubblico, [...], riservato ai soggetti disabili di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in stato di disoccupazione, iscritti negli elenchi tenuti dai servizi per il collocamento mirato di cui all'articolo 8, comma 1, della medesima legge, territorialmente competenti”*;

-all'art. 1, comma 3, statuisce (nel suo significato letterale) che *“I posti destinati alle unità di cui al comma 1 sono ripartiti come segue: [...] “Codice concorso ADM/L68, Regioni [...] Calabria, Posti/Ambiti Provinciali [...] Reggio Calabria, n. 2 Reggio Calabria”*;

-all'art. 3, comma 1, come “Requisiti di ammissione” statuisce che *“Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: [...] c) appartenenza a una delle categorie di soggetti indicati dall'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge 12 marzo 1999, n. 68; d) iscrizione negli elenchi tenuti dai servizi per il collocamento*

mirato di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, territorialmente competenti e in stato di disoccupazione”.

Si rimarca con enfasi come il bando **all'art. 1, comma 3**, statuisce (nel suo significato letterale) che ***“I posti destinati alle unità di cui al comma 1 sono ripartiti come segue: [...] “Codice concorso ADM/L68, Regioni [...] Calabria, Posti/Ambiti Provinciali [...] Reggio Calabria, n. 2 Reggio Calabria”, e, nel rimandare al predetto art. 1, comma 1, non fa altro che confermare che – senza alcuna limitazione territoriale – sono destinati agli “iscritti negli elenchi tenuti dai servizi per il collocamento mirato di cui all'articolo 8, comma 1, della medesima legge, territorialmente competenti”.***

Per cui a nulla può valere la “motivazione solo apparente” con la quale è stata comunicata alla ricorrente la sua esclusione dal concorso (*Vds.* Atto impugnato A-1 - all. 04) facendo riferimento all'art. 1, comma 4, del bando (Atto impugnato A-2 - all. 05) dal contenuto contraddittorio.

^^^

Vi è da fare rilevare come la ricorrente era (e lo è anche all'attualità) regolarmente iscritta presso il Centro Provinciale per l'Impiego Collocamento Mirato di Catanzaro, nel pieno rispetto dell'art. 8, comma 1, Legge 12.3.1999, n. 68, il quale dispone che ***“Le persone [disabili], che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell'interessato”*** (la ricorrente era, e lo è tuttora, residente in Lamezia Terme, in Provincia di Catanzaro).

Il medesimo art. 8, sempre al comma 1, aggiunge (sempre con rif.to alla persona disabile) che ***“[il quale] può, comunque, iscriversi nell'elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall'elenco in cui era precedentemente iscritto”.***

Ciò con l'evidenziazione che l'iscrizione in un elenco in provincia diversa da quella di residenza è una facoltà e non un obbligo (tanto è vero che nella norma viene utilizzata la locuzione "*può*").

Costringere una persona disabile alla iscrizione in un elenco di provincia diversa da quella di residenza comporta diverse violazioni di diritti fondamentali:

-Violazione dell'art. 14 CEDU, in combinato disposto con l'art. 8, giacché tale obbligo interferisce irragionevolmente con la vita privata e familiare della persona disabile, che si trova costretta a modificare relazioni, abitudini e riferimenti territoriali, comportando un vulnus di discriminazione, nonché di disparità di trattamento, priva di qualsivoglia ragionevole giustificazione;

-Violazione dell'art. 1 del Prot. n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, giacché l'esclusione della ricorrente disabile basata su un requisito formale (l'iscrizione a un elenco provinciale diverso) integra una discriminazione indiretta fondata sullo stato di disabilità, in quanto la norma, pur apparentemente neutra, produce effetti sfavorevoli su una categoria svantaggiata senza giustificazione proporzionata;

-Violazione dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, giacché la disposizione vieta espressamente qualsiasi discriminazione fondata, tra l'altro, sulla disabilità, e la pretesa dell'AGENZIA obbliga il disabile a rinunciare alla propria iscrizione legittima e conforme alla legge (art. 8, comma 1, Legge 12.3.1999, n. 68), per uniformarsi a una prassi non prevista da alcuna fonte normativa nazionale;

-Violazione art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, giacché l'Unione europea riconosce e rispetta il diritto dei disabili a beneficiare di misure volte a garantire la loro autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la

partecipazione alla vita della comunità. Un vincolo territoriale arbitrario mina la finalità stessa del collocamento mirato;

-Violazione art. 5, Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27.11.2000, del principio di “accomodamento ragionevole”, il quale prevede che l’AGENZIA – per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili - avrebbe dovuto adottare una misura flessibile per consentire l’accesso effettivo della ricorrente al concorso pubblico, senza imporre barriere territoriali inutili e assolutamente non proporzionate;

-Violazione art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, giacché la ricorrente ha il diritto di cercare e accedere a un lavoro nel territorio nazionale senza subire limitazioni basate su inutili criteri amministrativi che, per la persona disabile, si trasformano in ostacoli sostanziali alla partecipazione ai concorsi pubblici.

Sono stati violati, altresì, i principi costituzionali di imparzialità, buon andamento e uguaglianza, di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione (non esclusi gli artt. 4, 24, 35, 38 e 117, comma 1, Costituzione), cercando di precludere l’accesso a soggetti legittimamente iscritti al collocamento mirato seppure in province diverse da quella individuata arbitrariamente dall’**AGENZIA**.

È stato violato l’art. 8, comma 1, Legge 12.3.1999, n. 68, che mai ha imposto l’obbligatoria iscrizione negli Elenchi Provinciali, tenuti presso i Centri Provinciali per l’Impiego Collocamento Mirato, in località differenti da quella di residenza, ivi rendendola meramente facoltativa ed alternativa; norma che non vieta di concorrere in provincia diversa da quella di iscrizione se il requisito risulta comunque sussistente, altrimenti si crea una barriera non prevista né dal bando né dalla legge (nessuna “riserva provinciale” è codificata).

È stata effettuata una falsa applicazione, con corrispondente violazione, degli artt. 1, 3 e 6 della Legge 7.8.1990, n. 241, con eccesso di potere per:

-Sviamento, quale conseguenza dell'uso dello strumento dell'esclusione per fini non coerenti con la tutela dell'interesse pubblico;

-Disparità di trattamento, per avere deciso l'esclusione della ricorrente senza valutazione di casi analoghi o delle circostanze personali (come la possibilità di iscrizione "in itinere");

-Difetto d'istruttoria, per l'assenza di una richiesta integrativa dell'**AGENZIA** alla candidata ricorrente, e per l'omessa verifica di possibilità alternative (come, ad esempio, l'interscambio interprovinciale previsto dalla Legge 12.3.1999, n. 68, e dall'art. 6, D. Lgs. 30.03.2001, n. 165;

-Difetto di motivazione, in quanto la motivazione dell'atto è **meramente riproduttiva del parziale, quanto contraddittorio, contenuto del bando, quindi meramente apparente**, limitandosi a richiamare il dato formale della "diversa" iscrizione provinciale, **senza tenere conto della ratio della riserva concorsuale** e dei vincoli costituzionali e internazionali in tema di tutela dei disabili;

-Violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata per atti lesivi di diritti fondamentali, giacché, nel caso di esclusione di un soggetto disabile da una procedura riservata ai disabili, l'**AGENZIA** era tenuta – ai sensi dell'art. 3, comma 1, Legge 7.8.1990, n. 241, e in ossequio alla giurisprudenza consolidata in materia, che impone motivazione specifica e individualizzata in caso di incidenza su diritti fondamentali e soggetti vulnerabili - ad esplicitare **un'istruttoria rafforzata e una motivazione completa** in ordine a:

-alternative procedurali (iscrizione in itinere, valutazione dei titoli, inserimento con riserva);

-comparazione tra diversi Centri Provinciali per l'Impiego Collocamento Mirato nella medesima regione; potenziali effetti discriminatori dell'automatismo applicato.

La motivazione assente, o apparente, configura **violazione del principio di buona amministrazione** e di tutela del disabile, con violazione del principio di *favor disabilis* e della *ratio* inclusiva della Legge 12.3.1999, n. 68, e, per violazione artt. 3, 4, 24, 35, 38, 97, 117, comma 1, della Costituzione italiana).

Ne deriva un insanabile **sviamento del potere rispetto alla finalità effettiva del bando**, che non è quella di penalizzare rigidamente i disabili sulla base del dato territoriale, bensì quella di favorirne l'inserimento lavorativo attraverso il pubblico impiego.

Per l'effetto è stato anche violato l'art. 14, Regolamento di Amministrazione dell'**AGENZIA**, avendo espletato procedure di reclutamento bandite in aperta contraddizione e senza rispetto per le vigenti disposizioni di legge;

l'obbligo di iscrizione in un ben determinato Centro Provinciale per l'Impiego, a scelta dell'**AGENZIA**, non trova fondamento normativo, né nel D.P.R. 09.05.1994 n. 487, né nel D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, né nel Regolamento di Amministrazione dell'**AGENZIA**.

Il Regolamento (art. 14, comma 1) prevede che le procedure di assunzione del personale non dirigenziale siano deliberate dalla Direzione centrale del personale, dell'**AGENZIA**, **previa verifica della rispondenza alla normativa vigente e del rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento**, ma, nel caso di specie, la Direzione dell'**AGENZIA** ha omesso:

-ogni verifica sull'**equivalenza dei requisiti territoriali d'iscrizione ai sensi della Legge 12.3.1999, n. 68**;

-ogni **istruttoria comparativa** sui casi simili presenti in altre province o regioni, violando così anche l'art. 3 della Costituzione;

-ogni controllo sulla **compatibilità del vincolo territoriale con il principio di parità di accesso** alle procedure riservate (vedi anche art. 35, comma 1, lett. a), D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, che recita *"1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;"*

Si deduce, conclusivamente, l'illegittimità del provvedimento di esclusione (Atto impugnato A-1 - **all. 04**) della ricorrente, adottato dal Direttore del personale dell'**AGENZIA**, oltreché per la violazione dei diritti fondamentali prima enunciati, per **grave difetto di istruttoria e mancato rispetto dei principi fondamentali del procedimento amministrativo**, esercitando il potere di esclusione in modo **automatico e vincolato**, sulla base della mera risultanza negativa del riscontro presso il centro per l'impiego circa l'iscrizione della ricorrente negli elenchi di cui all'art. 8, Legge 12.3.1999, n. 68, **relativi alla provincia prescelta**, anche in **violazione del principio di proporzionalità e in assenza di qualsivoglia ponderazione tra la clausola del bando e i diritti della persona con disabilità**, frustrando le finalità inclusive della medesima legge agevolativa sui disabili, e, particolarmente violando il principio di uguaglianza sostanziale, ex art. 3, comma 2, Costituzione.

Le censure enunciate determinano, cumulativamente, l'**annullabilità dei provvedimenti impugnati** (Atto impugnato A-1 - **all. 04** + Atto impugnato A-2 - **all. 05**) che vanno entrambi, pertanto, annullati per vizi sia formali che sostanziali, non essendo stato consentito alla ricorrente alcun margine per far valere le proprie ragioni e l'idoneità sostanziale al posto concorsuale, e per

l'assoluta inefficacia, inconferenza ed illegittimità, della “motivazione solo apparente” con la quale è stata comunicata alla ricorrente la sua esclusione dal concorso (*Vds.* Atto impugnato A-1 - **all. 04**) facendo riferimento all'art. 1, comma 4, del bando.

^^^

In ogni caso, e in subordine, si evidenzia come l'On. le Tribunale, possa in ogni caso disapplicare il Bando come atto presupposto, in sede di ricorso avverso l'atto esecutivo (di esclusione dal concorso della ricorrente), anche se lo stesso, in mera ipotesi volesse essere considerato formalmente inoppugnabile, e, ciò perché, per quanto, *ex plurimis*, sancito dalla Cassazione Civile S.U. con Sentenza ud. 8.01.2007, pubb. 22.02.2007, n. 4110):

-In ogni tipo di graduatoria di concorso il datore di lavoro pubblico è inderogabilmente vincolato ad individuare gli aventi diritto all'assegnazione dei posti riservati agli appartenenti alle categorie protette e ad utilizzare l'apposita graduatoria per la copertura dei posti riservati, che altrimenti rimarrebbero illegittimamente scoperti;

-Una corretta lettura dell'art. 3, Legge 12.3.1999, n. 68”, determina un obbligo della pubblica amministrazione a ricoprire il posto riservato all'invalido; obbligo che non può essere eluso, atteso che non si confligge nè con il principio delle diverse graduatorie separate di merito, nè con il principio meritocratico, posto a base di dette graduatorie, per essersi creata la necessità di assegnare un posto nella quota riservata;

-dall'art. 3, Legge 12.03.199, n. 68, si evince con certezza che nell'impiego pubblico ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all'assegnazione dei posti

"riservati", essendosi in presenza di un principio generale che non può essere in alcun modo violato;

-stante la sua inderogabilità, infatti, la pubblica amministrazione (tenuta al rispetto del principio fissato dall'art. 38 Costituzione) non può disattenderlo, e, ciò, emerge con certezza anche dal contenuto dell'art. 16 della medesima legge avente ad oggetto i "concorsi presso le pubbliche amministrazioni";

per cui si evince l'assoluta vincolatività dell'assegnazione dei posti riservati inderogabilmente ai disabili come norma precettiva, e, la possibilità di assumere i disabili (che abbiano conseguito la idoneità dei pubblici concorsi) e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso, non potendo il datore di lavoro pubblico attraverso circolari o altri provvedimenti denegare un diritto che, per la sua natura e per l'interesse ad esso sotteso, non è suscettibile di alcuna lesione.

Si noti anche come giurisprudenza consolidata affermi che *"la quota di riserva in favore dei disabili opera nell'ambito delle singole fasce ed il diritto di priorità nell'assunzione, in favore del docente disabile, riguarda la graduatoria concorsuale della quale sia risultato vincitore"* (Cassazione Civile, 29.12.2006 n. 27600, che ha confermato la decisione di merito che aveva respinto la domanda di un docente disabile inserito nella graduatoria permanente provinciale e non risultato utilmente collocato all'interno delle fasce, volta al riconoscimento della qualità di riservatario e del conseguente diritto alla costituzione del rapporto di lavoro).

^^^^

C.3) Annullabilità, ex artt. 21-septies e 21-octies, Legge 7.8.1990, n. 241, per Violazione dell'art. 6 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, quale conseguenza del mancato assolvimento dell'obbligo di ricognizione dei fabbisogni e programmazione coerente del reclutamento, nonché, per Violazione dell'art. 14, comma 1, Regolamento di Amministrazione dell'AGENZIA, e per Illegittimità derivata dalla Direttiva P.C.M. n. 1/2019, per violazione del principio di legalità, della gerarchia delle fonti e della riserva di legge; violazione degli articoli 10 e 19 del TFUE; degli artt. 7, 15, 21 e 26 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE, dell'art. 5 e seguenti della Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 e del D. Lgs. 09.07.2003 n. 216 di sua attuazione; violazione del principio di non discriminazione, del principio di uguaglianza, del principio di proporzionalità e di effettività dell'azione dell'Unione.

^^^^^

Annullabilità, ex artt. 21-septies e 21-octies, Legge 7.8.1990, n. 241, per violazione artt. 8 e 14 CEDU; Violazione art. 1 del Prot. n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali; Violazione degli artt. 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE; Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 6 della Legge 7.8.1990, n. 241, per violazione dei principi di legalità, buon andamento, trasparenza, imparzialità, economicità e corretta programmazione dell'azione amministrativa, per violazione dell'obbligo di motivazione

rafforzata per atti lesivi di diritti fondamentali, nonché, eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento, violazione del principio di proporzionalità, irragionevolezza, disparità di trattamento, difetto di motivazione;

Violazione dell'art. 8, comma 1, e art. 16, Legge 12.3.1999, n. 68;
Violazione del principio di *favor disabilis* e della *ratio* inclusiva della Legge 12.3.1999, n. 68; Violazione artt. 3, 4, 24, 35, 38, 97, 117, comma 1, della Costituzione italiana.

^^^^

Si premette che le violazioni di legge, dei diritti e dei legittimi interessi della ricorrente, sono emersi in tutta la loro gravità solamente, ed esclusivamente, allorquando la medesima - dopo essere stata utilmente collocata nella lista dei candidati che hanno superato la prova selettiva (Vds. all. 12) - è stata successivamente ed ingiustamente esclusa dal concorso (Vds. all. 04).

L'atto lesivo presupposto alla predetta esclusione dal concorso della ricorrente, e che si censura espressamente in questo paragrafo - (Atto impugnato A-2 - all. 5) è il bando di *concorso pubblico*.

^^^

Detto bando è stato emesso in Violazione dell'art. 6 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, per il mancato assolvimento dell'obbligo di ricognizione dei fabbisogni e programmazione coerente del reclutamento. L'AGENZIA ha, infatti, adottato il bando ADM/L68 in assenza di un'adequata e coerente **programmazione triennale dei fabbisogni del personale**, in violazione dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche, al fine di conseguire una migliore organizzazione del lavoro, predispongono il

piano triennale dei fabbisogni di personale, con cadenza annuale, nel rispetto dei vincoli finanziari e delle norme sulle assunzioni.

Il vincolo territoriale imposto – consistente nell’esclusione dei soggetti disabili iscritti in elenchi provinciali diversi da quello coincidente con l’ambito territoriale prescelto – **non risulta motivato** né giustificato da esigenze funzionali desunte dal piano triennale né da specifiche esigenze locali dell’organizzazione del lavoro. La scelta di vincolare la partecipazione alla coincidenza territoriale dell’iscrizione risulta, pertanto, **priva di base programmatica**, in contrasto con la ratio dell’art. 6 citato, che impone alle amministrazioni di garantire coerenza tra fabbisogni, reclutamento e modalità di selezione, soprattutto nel caso di categorie protette (come i disabili), per cui la legge richiede ulteriori cautele e garanzie partecipative.

Non risulta nemmeno, inoltre, che l’individuazione delle province oggetto di assunzione sia stata **preceduta da alcuna consultazione delle organizzazioni sindacali** o da concertazione con gli enti competenti in materia di collocamento mirato, come invece previsto dall’art. 7, comma 1, lett. b), della Legge 12.3.1999, n. 68, e dall’art. 6, comma 2, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, che richiede “informazione e confronto sindacale” in materia di programmazione del fabbisogno e reclutamento del personale.

^^^

È stato, altresì, emesso in violazione dell’art. 14, comma 1, Regolamento di Amministrazione dell’**AGENZIA** il quale stabilisce che le assunzioni del personale non dirigenziale sono deliberate dalla Direzione centrale del personale, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità, e previa verifica della conformità alla normativa vigente, ma, invero, nel caso in ispecie, la Direzione dell’**AGENZIA**:

-non ha effettuato alcuna verifica della legittimità e proporzionalità del vincolo territoriale introdotto;

-non ha valutato la posizione dei candidati alla luce dei criteri di equivalenza previsti dall'art. 8, comma 1, della Legge 12.3.1999, n. 68, che consente iscrizione presso qualsiasi elenco, anche fuori provincia;

-non ha effettuato una comparazione dei trattamenti applicati ad altri candidati in situazioni analoghe;

-non ha svolto alcuna istruttoria sulla compatibilità del vincolo con il principio costituzionale di uguaglianza e con il principio di parità di accesso (art. 35, comma 1, lett. a), D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, che vieta ogni forma di discriminazione diretta o indiretta, anche territoriale, nella partecipazione ai concorsi pubblici.

Tali omissioni costituiscono violazione non solo del Regolamento interno, ma anche dei principi generali del diritto amministrativo e costituzionale in materia di imparzialità, trasparenza e buon andamento.

^^^

È, altresì, affetto da illegittimità derivata dalla Direttiva P.C.M., 24.06.2019, n. 1 - **(Atto impugnato A-4 - all. 14)** – per violazione del principio di legalità, di gerarchia delle fonti e di riserva di legge.

La **Direttiva della P.C.M.** richiamata dall'AGENZIA quale fondamento del vincolo territoriale imposto, **non ha forza normativa** e non può derogare alla disciplina primaria dettata dalla Legge 12.3.1999, n. 68, la quale stabilisce che i soggetti disabili “possono essere avviati al lavoro in base alle convenzioni previste dall'articolo 11”, senza prevedere alcun obbligo di coincidenza territoriale tra luogo di iscrizione e luogo di partecipazione alla selezione. In quanto **atto amministrativo generale** (e non regolamento), la direttiva **non**

può incidere su diritti soggettivi protetti da fonti primarie, né introdurre condizioni limitative ulteriori rispetto a quelle stabilite per legge o regolamento. La sua applicazione produce **effetti lesivi in violazione del principio di legalità e del principio di gerarchia delle fonti** (art. 1 e art. 97 Costituzione; artt. 1, 3 e 6 della Legge 7.8.1990, n. 241).

Il vincolo territoriale selettivo si configura come **regola non prevista dal bando né dalla legge** e risulta dunque introdotto surrettiziamente per via interpretativa, in violazione del principio di riserva di legge di cui all'art. 97 Costituzione e dell'obbligo di non discriminazione derivante anche dall'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

La direttiva della **P.C.M.**, dunque, **non può fungere da fondamento giuridico valido per una esclusione automatica**, trattandosi di fonte secondaria priva di cogenza nei confronti dei diritti soggettivi di rango costituzionale e sovranazionale (accesso al lavoro pubblico, parità, inclusione sociale dei disabili).

^^^

Sono molteplici, altresì, le ulteriori violazioni del bando rispetto ai diritti fondamentali:

- Violazione dell'art. 14 CEDU, in combinato disposto con l'art. 8, giacché tale obbligo interferisce irragionevolmente con la vita privata e familiare della persona disabile, che si trova costretta a modificare relazioni, abitudini e riferimenti territoriali, comportando un vulnus di discriminazione, nonché di disparità di trattamento, priva di qualsivoglia ragionevole giustificazione;
- Violazione dell'art. 1 del Prot. n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, giacché l'esclusione della

ricorrente disabile basata su un requisito formale (l'iscrizione a un elenco provinciale diverso) integra una discriminazione indiretta fondata sullo stato di disabilità, in quanto la norma, pur apparentemente neutra, produce effetti sfavorevoli su una categoria svantaggiata senza giustificazione proporzionata;

-Violazione dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, giacché la disposizione vieta espressamente qualsiasi discriminazione fondata, tra l'altro, sulla disabilità, e la pretesa dell'AGENZIA obbliga il disabile a rinunciare alla propria iscrizione legittima e conforme alla legge (art. 8, comma 1, Legge 12.3.1999, n. 68), per uniformarsi a una prassi non prevista da alcuna fonte normativa nazionale;

-Violazione art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, giacché l'UE riconosce e rispetta il diritto dei disabili a beneficiare di misure volte a garantire la loro autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità. Un vincolo territoriale arbitrario mina la finalità stessa del collocamento mirato;

-Violazione dell'art. 10 TFUE impone all'Unione e agli Stati membri, nell'attuazione delle politiche nazionali, di contrastare ogni forma di discriminazione, ivi inclusa quella fondata sulla disabilità;

-Violazione dell'art. 19 TFUE attribuisce al legislatore europeo il potere di adottare misure per prevenire e rimuovere tali discriminazioni;

-Violazione art. 5, Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27.11.2000, del principio di "accomodamento ragionevole", il quale prevede che l'AGENZIA – per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili - avrebbe dovuto adottare una misura flessibile (il c.d. accomodamento ragionevole), per consentire l'accesso effettivo della ricorrente al concorso

pubblico, senza imporre barriere territoriali inutili e assolutamente non proporzionate;

-Violazione art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, giacché la ricorrente ha il diritto di cercare e accedere a un lavoro nel territorio nazionale senza subire limitazioni basate su inutili criteri amministrativi che, per la persona disabile, si trasformano in ostacoli sostanziali alla partecipazione ai concorsi pubblici.

Sono stati violati, altresì, i principi costituzionali di imparzialità, buon andamento e uguaglianza, di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione (non esclusi gli artt. 4, 24, 35, 38 e 117, comma 1, Costituzione), cercando di precludere l'accesso a soggetti legittimamente iscritti al collocamento mirato seppure in province diverse da quella individuata arbitrariamente dall'**AGENZIA**.

È stato violato l'art. 8, comma 1, Legge 12.3.1999, n. 68, che mai ha imposto l'obbligatoria iscrizione negli Elenchi Provinciali, tenuti presso i Centri Provinciali per l'Impiego Collocamento Mirato, in località differenti da quella di residenza, ivi rendendola meramente facoltativa ed alternativa e, comunque, sempre e soltanto a piacimento del soggetto disabile;

detta norma non vieta di concorrere in provincia diversa da quella di iscrizione se il requisito dell'iscrizione risulta comunque sussistente, altrimenti si crea una barriera non prevista né dal bando né dalla legge (nessuna "riserva provinciale" è codificata).

È stata effettuata una falsa applicazione, con corrispondente violazione, degli artt. 1, 3 e 6 della Legge 7.8.1990, n. 241, con eccesso di potere per:

-**Sviamento**, quale conseguenza dell'uso dello strumento dell'esclusione per fini non coerenti con la tutela dell'interesse pubblico;

-Disparità di trattamento, per non avere valutato casistiche analoghe ovvero la risoluzione con la possibilità di iscrizione “in itinere”;

-Difetto di motivazione, per mancato rispetto del principio di *favor disabilis* e della *ratio* inclusiva della Legge 12.3.1999, n. 68, e, per violazione artt. 3, 4, 24, 35, 38, 97, 117, comma 1, della Costituzione italiana);

da cui deriva un insanabile **sviamento del potere rispetto alla finalità effettiva del bando**, che non è quella di penalizzare rigidamente i disabili sulla base del dato territoriale, bensì quella di favorirne l’inserimento lavorativo attraverso il pubblico impiego.

Conclusivamente, il bando di concorso ADM/L68 e l’esclusione della ricorrente che ne è derivata si rivelano viziati da molteplici profili di illegittimità, tanto formali quanto sostanziali, riconducibili a violazioni della legge nazionale (artt. 6 D. Lgs. 165/2001, art. 14 Regolamento ADM, art. 8 L. 68/1999, artt. 1, 3, 6 L. 241/1990), della Costituzione italiana (artt. 3, 4, 24, 35, 38, 97, 117), della CEDU, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, del TFUE e della Direttiva 2000/78/CE, nonché da una falsa applicazione della Direttiva P.C.M. n. 1/2019, priva di forza normativa vincolante.

Tali violazioni, nel loro complesso, integrano un caso paradigmatico di discriminazione indiretta e sproporzionata, in danno di persona disabile che aveva pienamente superato la prova selettiva, fondata su un vincolo territoriale non previsto dal bando, non imposto dalla legge, non giustificato da esigenze organizzative comprovate, e soprattutto non sorretto da alcun accomodamento ragionevole ai sensi del diritto unionale.

La previsione di una barriera selettiva basata sul dato geografico dell’iscrizione – e non sull’effettiva idoneità della candidata – viola in radice il principio di uguaglianza sostanziale e di effettività dell’inclusione lavorativa delle persone

con disabilità, generando un illegittimo automatismo escludente, contrario al principio di favor disabilis e al canone costituzionale di imparzialità e buon andamento.

^^^^

C.4) Annulabilità, ex artt. 21-septies e 21-octies, Legge 7.8.1990, n. 241, dell'art. 1, comma 4, del bando ADM/L68, quale atto presupposto viziato da contraddittorietà e illogicità intrinseca, per violazione dei principi di legalità, proporzionalità, coerenza normativa, parità di trattamento e della *ratio favor disabilis* della Legge 12.3.1999, n. 68; nonché illegittimità derivata del provvedimento di esclusione per erronea interpretazione del presunto requisito territoriale di cui al medesimo art.1, comma 4.

Violazione art. 35, comma 3, D. Lgs. 30.03.2001, n. 165;

Violazione art. 1, comma 1 e comma 3, art. 23, comma 5, artt. 24, 29 e 30, D.P.R. 09.05.1994, n. 487.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 35, 38 e 97 Costituzione; art. 8, comma 1, e art. 16, Legge 12.3.1999, n. 68; art. 6, D. Lgs. 30.03.2001, n. 165; art. 14 del Regolamento di Amministrazione ADM; artt. 21, 26 e 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE; art. 5 Direttiva 2000/78/CE; art. 14 CEDU; art. 1 Prot. n. 12 CEDU; eccesso di potere per travisamento, sviamento, automatismo escludente, illogicità manifesta, difetto di istruttoria e motivazione.

^^^

Il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura concorsuale ADM/L68 (**Atto impugnato A-1**), è stato adottato sulla base di una

interpretazione formalistica e distorta dell'art. 1, comma 4, del bando (Atto impugnato A-2), che parrebbe subordinare la validità della candidatura alla coincidenza tra la provincia di iscrizione (in Catanzaro, Regione Calabria) al collocamento mirato e l'ambito territoriale del posto per cui si concorre (in Reggio Calabria, Regione Calabria).

^^^

Come effetto pratico la predetta clausola contenuta nell'art. 1, comma 4, del Bando, risulta **intrinsecamente viziata per contraddittorietà e illogicità**, in quanto si **pone in evidente contrasto con il precedente comma 1 dello stesso articolo**, per cui, oltre a risultare **estranea all'impianto normativo di riferimento**, è priva di fondamento logico e istruttorio:

-non è giustificata da alcuna esigenza organizzativa specifica o ricognizione funzionale dei fabbisogni territoriali ex art. 6, D. Lgs. 30.03.2001, n. 165;

-**non tiene conto dell'organizzazione regionale del collocamento mirato**, la quale prevede una gestione coordinata e non frazionata su base provinciale;

Ai sensi degli articoli 117, comma 3, e 118 della Costituzione, nonché del D. Lgs. 23.12.1997, n. 469, **le Regioni esercitano competenza legislativa concorrente e funzioni amministrative dirette in materia di politiche attive del lavoro, compreso il collocamento mirato delle persone disabili previsto dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68.**

In attuazione di tali disposizioni, **i Centri per l'Impiego, subentrati agli ex uffici provinciali del lavoro, costituiscono strutture amministrative periferiche gerarchicamente subordinate**

all'amministrazione regionale, da cui dipendono sotto il profilo organizzativo, funzionale e disciplinare.

Questi uffici **curano la tenuta**, la gestione e l'aggiornamento degli elenchi del collocamento mirato ai sensi dell'art. 8 L. 68/1999, i quali – pur riferiti territorialmente all'ambito provinciale – hanno valenza all'interno di un sistema unitario e centralizzato a livello regionale. Le modalità di iscrizione, aggiornamento, chiamata e avviamento sono definite, organizzate e controllate dalla Regione, quale ente titolare della funzione pubblica in materia.

Tale assetto trova conferma nella giurisprudenza amministrativa. In particolare, il T.A.R. Lazio, Latina, con sentenza n. 736 del 28.7.2009 (ud. 18.6.2009), ha affermato che:

“in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, gli uffici provinciali per l'impiego operano quali articolazioni territoriali della Regione, della quale attuano le direttive e a cui devono essere imputate, in via diretta, le condotte omissive o provvedimentali rilevanti ai fini del rispetto del diritto soggettivo al lavoro tutelato dall'ordinamento”.

Tale principio chiarisce che **le Regioni** non solo esercitano un potere di indirizzo, ma detengono un vero e proprio potere gerarchico nei confronti degli uffici del lavoro operanti sul territorio, essendo le uniche titolari della funzione di collocamento mirato, responsabili della legittimità delle procedure e della conformità dei provvedimenti adottati dagli uffici periferici.

Ne consegue che eventuali esclusioni dagli elenchi del collocamento mirato, omissioni istruttorie o illegittimità procedurali poste in essere

dai Centri per l'Impiego sono imputabili alla Regione, che ne risponde direttamente in sede di legittimità e in sede risarcitoria.

-si traduce, di fatto, in una **barriera territoriale non giustificata**, che discrimina il candidato disabile in base a un criterio meramente formale, ostacolando la finalità inclusiva della procedura selettiva.

Tale clausola, per quanto apparentemente formulata come prescrittiva, **non può essere letta in modo isolato o automatico**, ma deve essere **interpretata in coerenza con il comma 1** del medesimo articolo, il quale **non impone alcuna coincidenza provinciale**, limitandosi a richiedere l'iscrizione presso i servizi per il collocamento mirato "territorialmente competenti" ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 12.3.1999, n. 68.

Quest'ultima norma, infatti:

- **non prevede alcun obbligo di iscrizione coincidente con la provincia di destinazione del posto di lavoro**, (e tanto è vero in quanto l'iscrizione è subordinata proprio all'opposto *status* di disoccupato) consentendo anzi espressamente l'iscrizione in elenchi di **altre province o regioni** (previa cancellazione da quella originaria);
- qualifica l'iscrizione come **condizione soggettiva legata alla persona disabile**, non come requisito oggettivo riferito al posto di lavoro o al territorio.

Inoltre, **l'organizzazione del collocamento mirato è di competenza regionale**, e i Centri Provinciali per l'Impiego fanno parte di un **sistema unitario e coordinato**, che esclude barriere amministrative tra province della stessa regione, specie in sede di riserva obbligatoria per categorie protette.

La ricorrente risultava:

- regolarmente iscritta dal 2018 presso l'elenco provinciale del C.P.I. di Catanzaro (territorio della Regione Calabria);
- legittimata a partecipare per un posto bandito nella stessa Regione (provincia di Reggio Calabria);
- conforme, in termini sostanziali e temporali, ai requisiti richiesti dalla normativa e dal bando.

L'AGENZIA, applicando **in modo meccanico** l'art. 1, comma 4, ha **trasformato un criterio organizzativo interno in un automatismo apparentemente limitante**, omettendo:

- ogni forma di istruttoria comparativa o di verifica dell'effettiva idoneità della ricorrente;
- ogni valutazione sulla possibilità di "iscrizione in itinere" (che la legge non vieta);
- ogni motivazione rafforzata in ragione della **particolare tutela accordata ai soggetti disabili** (*favor disabilis*).

Tale esclusione, fondata su un formalismo territoriale privo di copertura legislativa, ha prodotto **una disparità di trattamento e una discriminazione indiretta** ai danni della ricorrente, in violazione:

- del principio di **eguaglianza sostanziale** (art. 3, comma 2, Costituzione);
- del diritto al lavoro e all'inclusione sociale (artt. 4, 38 Costituzione; art. 26 Carta dei diritti fondamentali dell'UE);
- del divieto di discriminazioni indirette fondate sulla disabilità (art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell'UE; art. 5, Direttiva 2000/78/CE);

- del principio di **proporzionalità e buon andamento** (art. 97, Costituzione).

In conclusione, l'art. 1, comma 4, del bando:

- **non costituisce causa legale di esclusione**, ma solo una clausola organizzativa da leggere in chiave sistematica e coerente con la normativa di riferimento;
- **non può prevalere sulla legge statale trattandosi di norma primaria**, né può essere applicato in modo tale da **frustrare la finalità inclusiva della Legge 12.3.1999, n. 68**.

^^^

Per mero tuziorismo difensivo si prosegue nella trattazione eccependo ulteriormente quanto in appresso.

La ricorrente, al momento della domanda, aveva indicato come preferenza partecipativa, la Regione Calabria e i n. 2 Posti messi a concorso nell'ambito provinciale di Reggio Calabria.

L'intera Regione Calabria, e l'ambito provinciale di Reggio Calabria, Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone, dell'AGENZIA, sono tutti sotto ordinati alla Direzione Territoriale Calabria avente sede nel Comune di San Ferdinando (nei cui ambiti sono dislocati, altresì, gli uffici dei vari rami operativi dislocati in Catanzaro, Lamezia Terme, Vibo Valentia, Roccella Ionica, Cosenza, Crotone, Corigliano e Reggio Calabria).

La Direzione Territoriale Calabria dell'AGENZIA, a sua volta, è sotto ordinata direttamente alla Direzione Generale dell'AGENZIA avente sede nel Comune di Roma, da cui dipende gerarchicamente, sottostando il totale coordinamento e le direttive (*Vds. all. 19* – Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, Regolamento di Amministrazione).

Le dotazioni organiche del personale vengono decise e determinate dal direttore dell'AGENZIA (*Vds. all. 19* – Art. 10, comma 3, Regolamento di Amministrazione), e, le procedure di selezione e assunzione del personale non dirigenziale (ex art. 14 del predetto regolamento) sono espletate nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

L'art. 24 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487, disciplina i criteri di validità territoriale delle graduatorie dei Centri per l'Impiego Provinciali per l'assunzione obbligatoria, stabilendo che:

- lett. a): per enti infra regionali o uffici periferici nazionali con ambito territoriale coincidente con un centro per l'impiego, possono partecipare solo i lavoratori iscritti nella relativa graduatoria;
- lett. b): per enti o uffici periferici con ambito territoriale più ampio, coincidente con più sezioni provinciali o regionali, possono partecipare coloro iscritti nelle graduatorie di tutti i centri per l'impiego interessati;
- lett. c): per amministrazioni centrali, direzioni generali centrali e strutture riferibili direttamente a esse, possono partecipare tutti i lavoratori iscritti in qualsiasi centro per l'impiego d'Italia.

Esaminando, poi, lo **Statuto dell'AGENZIA (all. 18)** e il **Regolamento di amministrazione dell'AGENZIA (all. 19)**, dalla sua lettura emerge che:

- l'AGENZIA é un ente pubblico nazionale con sede centrale a Roma** (art. 1 Statuto);
- esercita funzioni di rilevanza nazionale e ultra regionale**, con strutture centrali e territoriali (art. 3 e 4 Statuto e art. 1 e 4 Regolamento di amministrazione);

-le sue **direzioni generali e centrali** sono considerate “**sedi centrali**” (ex art. 26, D.P.R. 09.05.1994, n. 487) o “**direzioni generali**” (ex art. 24, comma 2, lettera c), D.P.R. 09.05.1994, n. 487).

Pertanto, **per i concorsi banditi dalla sede centrale dell'AGENZIA, come è il caso in ispecie ed oggetto di ricorso, hanno titolo a partecipare i lavoratori disabili iscritti in qualunque centro per l'impiego sul territorio nazionale**, senza limitazione territoriale.

Si riporta, in appresso, il testo dell'art. 24, comma 2, lettera c), D.P.R. 09.05.1994, n. 487: “[...] **2. Hanno titolo a partecipare alle selezioni per l'assunzione:** [...] c) *presso le sedi ministeriali delle amministrazioni centrali dello Stato, le sedi delle direzioni generali e centrali delle amministrazioni ad ordinamento autonomo e degli enti a carattere nazionale o ultraregionale e le strutture alle sedi stesse direttamente riferibili, **i lavoratori iscritti nella graduatoria di qualsiasi ((centro)) per l'impiego operante nel territorio nazionale***”.

Invece, se la procedura concorsuale fosse **gestita da una singola Direzione Territoriale o Ufficio locale**, e riferita a **posti esclusivamente locali**, potrebbe – in teoria - applicarsi la lettera a) o b) del medesimo articolo, limitando la partecipazione a iscritti in specifiche graduatorie locali, ma, comunque, costituirebbe sempre una violazione a vari diritti fondamentali per come è stato ampiamente già prima trattato nel presente ricorso.

Sono stati, pertanto, altresì, violati, l'art. 35, D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, per il mancato rispetto delle procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni che debbono conformarsi a modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità.

Sono stati violati, con riferimento al D.P.R. 09.05.1994, n. 487:

-l'art. 1, comma 1, che prevede che *“L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche avviene mediante concorsi pubblici, orientati alla massima partecipazione”*;

-l'art.1, comma 3, che prevede che *“Il concorso pubblico si svolge con modalità che ne garantiscano l'imparzialità”*;

-l'art. 2, che prevede i requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego omettendo di imporre requisiti territoriali ai disabili, e, l'art. 3, lettera b), che prevede i requisiti dei bandi di concorso omettendo anch'esso di imporre requisiti territoriali ai disabili;

-l'art. 24, comma 2, lettera c), per le ragioni poco prima esposte ed a cui si rimanda;

-l'art. 29, che per le assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni ed enti pubblici dei soggetti appartenenti alle categorie protette ai sensi della legge 12.3.1999, n. 6, rimanda all'art. 30 successivo, il quale statuisce le modalità di iscrizione e requisiti, non prevedendo limitazioni territoriali;

-l'art. 30, che statuisce che i soggetti appartenenti alle categorie protette presentano domanda di iscrizione al centro per l'impiego ai sensi dell'art. 8, legge 12.3.1999, n. 68, semplicemente – ed unicamente - dichiarando il possesso dei requisiti generali di ammissione nelle amministrazioni pubbliche previsti dalla normativa vigente, non prevedendo limitazioni territoriali.

^^^

Se ne deduce che l'errore commesso dall'**AGENZIA**, probabilmente, è stato determinato dalla circostanza che (ex art. 23, comma 1, D.P.R. 09.05.1994, n. 487) le amministrazioni pubbliche effettuano le assunzioni per le categorie, le qualifiche ed i profili professionali **per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo** (licenza media inferiore, ovvero anche solo la

licenza elementare se conseguita entro il 1962) sulla base di selezioni tra gli iscritti, negli **elenchi** di collocamento formati ai sensi dell'art. 16, legge 28.02.1987, n. 56, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta ed i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego.. ed avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine dagli **elenchi** dei **centri** per l'impiego territorialmente competenti.

Secondo l'art. 23, comma 5, D.P.R. 09.05.1994, n. 487, “Gli avviamenti sono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, oppure, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate, e per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione”.

La ricorrente – si ribadisce - risultava:

- regolarmente iscritta dal 2018 presso l'elenco provinciale del C.P.I. di Catanzaro (territorio della Regione Calabria);
- legittimata a partecipare per un posto bandito nella stessa Regione Calabria (provincia di Reggio Calabria);

per cui, anche – per assurdo – a volerla qualificare:

*** come candidata non su base nazionale** (cioè, in ipotesi di un concorso indetto dalla struttura territoriale dell'AGENZIA);

*** come candidata in concorso ove è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo;**

è, sempre e comunque, di status conforme, in termini sostanziali e temporali, ai requisiti richiesti dalla normativa e dal bando, **essendo iscritta in un elenco provinciale del C.P.I. della medesima Regione Calabria**) – ex art. 23, comma 5, D.P.R. 09.05.1994, n. 487.

^^^

Si ribadisce, con riguardo alla competenza gerarchica delle Regioni sugli uffici provinciali del lavoro e sulla gestione degli elenchi del collocamento mirato, **che**, ai sensi degli articoli 117, comma 3, e 118 della Costituzione, nonché del D. Lgs. 23.12.1997, n. 469, **le Regioni esercitano competenza legislativa concorrente e funzioni amministrative dirette in materia di politiche attive del lavoro, compreso il collocamento mirato delle persone disabili previsto dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68.**

In loro attuazione i **Centri per l'Impiego costituiscono strutture amministrative periferiche gerarchicamente subordinate alla amministrazione regionale**, da cui dipendono sotto il profilo organizzativo, funzionale e disciplinare.

Questi uffici **curano la tenuta**, la gestione e l'aggiornamento **degli elenchi del collocamento mirato** ai sensi dell'art. 8 L. 68/1999, i quali – pur riferiti territorialmente all'ambito provinciale – hanno valenza all'interno di un sistema unitario e centralizzato a livello regionale. Le modalità di **iscrizione**, aggiornamento, chiamata e avviamento **sono definite, organizzate e controllate dalla Regione, quale ente titolare della funzione pubblica in materia** (T.A.R. Lazio, Sez. Latina, sentenza 28.7.2009, ud. 18.6.2009, n. 736)

^^^

L'**AGENZIA**, in violazione di legge, nonché dei diritti e dei legittimi interessi della ricorrente, ha semplicemente mescolato elementi del collocamento mirato (come la territorialità) con una procedura concorsuale nazionale, senza usare correttamente l'art. 11, Legge 12.3.1999, n. 68, che impone una convenzione tra amministrazione e Centro Provinciale per l'Impiego.

Inoltre, ha introdotto un vincolo territoriale non previsto nel bando come clausola escludente, generando incertezza e discriminazione per chi, come la ricorrente, era iscritto in altra provincia **ma dentro la stessa regione**.

L'AGENZIA, in violazione di legge, nonché dei diritti e dei legittimi interessi della ricorrente, ha creato una procedura ibrida confusa: ha richiesto l'iscrizione in un C.P.I. specifico, come se fosse una chiamata numerica convenzionata, ma ha usato un bando di concorso nazionale. Questo errore metodologico rende il bando lesivo e discriminatorio rispetto alla Legge 12.3.1999, n. 68, soprattutto per i candidati disabili iscritti in C.P.I. della stessa regione (Regione Calabria) ma in provincia diversa (Catanzaro per quanto riguarda la ricorrente).

^^^ ^^

C.5) Annullabilità, ex artt. 21-septies e 21-octies, Legge 7.8.1990, n. 241, per illegittimità derivata, della determinazione di approvazione delle graduatorie di merito e dei vincitori, per travisamento dei presupposti, violazione del principio del *favor disabilis* e carenza assoluta di istruttoria. Violazione artt. 3 e 97 Costituzione; Violazione artt. 6 e 35, Lgs. 30.03.2001, n. 165, e violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 6 della Legge 7.8.1990, n. 241, per eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, travisamento dei presupposti e sviamento.

^^^

La determinazione direttoriale dell'AGENZIA delle dogane e dei monopoli, emessa in data 26.05.2025, con nota prot. ADM.ADMUC. REGISTRO UFFICIALE.0296777.26-05-2025.U, mediante la quale **sono state approvate le graduatorie di merito** e **sono stati dichiarati i candidati vincitori** (all. 06), non include la ricorrente, nonostante:

-la stessa avesse **superato la prova con il punteggio di 24,25/30**;
-il **requisito sostanziale dell'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 8, Legge 12.3.1999, n. 68, fosse pacificamente integrato** (come da documentazione rilasciata dal C.P.I. di Catanzaro e confermata dalla stessa **AGENZIA**).

La determinazione:

-ratifica un'esclusione già viziata, fondata su un vincolo **territoriale arbitrario**, privo di base legale, come dimostrato nei motivi precedenti;
-non prende in considerazione le istanze di autotutela presentate dalla ricorrente, ignorando la necessità di rivalutare la sua posizione alla luce delle contestazioni articolate.

Si configura quindi:

-violazione dell'art. 3 e 97 Costituzione (eguaglianza sostanziale e buon andamento e imparzialità dell'amministrazione);
-violazione degli artt. 6 e 35, Lgs. 30.03.2001, n. 165 (trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa);
-eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, travisamento dei presupposti e sviamento;
-violazione dell'art. 21-septies e dell'art. 21-octies, Legge 7.8.1990, n. 241, poiché la graduatoria è effetto automatico di un atto presupposto viziato (l'esclusione), che non poteva essere automaticamente recepito come legittimo.

^^^^

C.6) Annullabilità, ex artt. 21-septies e 21-octies, Legge 7.8.1990, n. 241, per illegittimità della Direttiva P.C.M. n. 1/2019 (Atto impugnato A-4), per violazione del principio di legalità, eccesso

di potere normativo e produzione di effetti *ultra vires*; Violazione artt. 3, 97 e 117 Costituzione;

Violazione art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; Violazione art. 5, Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27.11.2000; Violazione artt. 1, 3 e 6 della Legge 7.8.1990, n. 241, per eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, travisamento dei presupposti e sviamento.

^^^

La Direttiva P.C.M., 24.06.2019, n. 1 (all. 14), nel pretendere di vincolare l'iscrizione al collocamento mirato alla provincia coincidente con il posto messo a concorso:

-introduce indirettamente un vincolo non previsto né dalla Legge 12.3.1999, n. 68, né dal D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, invadendo la competenza del legislatore; vincolo, che pur non espresso in termini espliciti nella Direttiva, emerge nelle indicazioni operative rivolte alle amministrazioni, le quali vengono indotte a considerare legittima e preferibile l'ammissione dei candidati esclusivamente in base a tale criterio provinciale, in contrasto con il dettato dell'art. 8 della Legge n. 68/1999, che consente l'iscrizione in qualsiasi elenco sul territorio nazionale, previa cancellazione da quello di provenienza;

-costituisce fonte secondaria non normativa, priva di forza cogente, non potendo innovare l'ordinamento in assenza di legge;

-induce le amministrazioni – come l'AGENZIA – ad applicare automaticamente un vincolo territoriale discriminatorio e non giustificato, in contrasto con: l'art. 97 Costituzione (violazione riserva di legge, legalità e buon andamento); l'art. 117 Costituzione (riserva di competenza esclusiva statale per livelli essenziali delle prestazioni in materia

sociale); art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali UE, e con il principio di “accomodamento ragionevole” di cui all’art. 5, Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27.11.2000.

Ciò viene, altresì, confermato, ad esempio, dal contenuto del suo art. 4.2 (Quota d’obbligo, base di computo, mobilità e compensazione territoriale), allorquando osserva che “[...] *non si può procedere alla compensazione interregionale [...] tali datori di lavoro devono garantire un’omogeneità geografica delle assunzioni obbligatorie a livello nazionale, affinché la quota complessiva delle relative assunzioni sia il più possibile distribuita in modo omogeneo tra le regioni e le province*”, determinando equivoco tra programmazione e selezione.

Questo punto, viceversa, si riferisce correttamente alla **ripartizione della quota d’obbligo tra regioni**, ma **non distingue tra pianificazione interna dell’obbligo occupazionale da parte delle amministrazioni e diritti soggettivi dei candidati in fase concorsuale**.

L’amministrazione ha applicato **indebitamente un principio di “territorialità assoluta” alla fase di selezione**, escludendo la ricorrente iscritta in un’altra provincia (Catanzaro) nonostante l’assenza di un espresso vincolo normativo.

La Direttiva ha comportato una interpretazione estensiva erronea, e l’AGENZIA l’ha fatta erroneamente propria: non tenendo in considerazione che l’impossibilità di compensazione interregionale **vale per la gestione delle quote obbligatorie nei rapporti interni tra sedi, non per i diritti di accesso alla selezione dei candidati disabili**.

L’AGENZIA ha utilizzato tale previsione come **fonte di un vincolo non esistente**, ledendo il diritto della ricorrente all’uguaglianza e alla non discriminazione.

Ulteriormente, al punto 4.4 (Sanzioni e tutela giurisdizionale), allorquando osserva che “[...] Il datore di lavoro è tenuto a presentare la richiesta di avviamento di lavoratori disabili all’ufficio provinciale [...]”, così facendo richiamo esclusivo al collocamento tramite avviamento (Questo punto disciplina l’avviamento al lavoro, ma **non le procedure concorsuali pubbliche**, che sono regolate da tutt’altri canoni (D.P.R. 487/1994, L. 68/1999, art. 35 D.Lgs. 165/2001).

Tuttavia, l’**AGENZIA** ha applicato analogicamente tale previsione **al concorso pubblico ADM/L68**, estendendo in modo improprio l’obbligo di interazione con l’ufficio provinciale (C.P.I.) come condizione di ammissione alla selezione, così facendo confusione **tra canali di assunzione** (La direttiva **non distingue con sufficiente chiarezza** tra: avviamento numerico (art. 7, Legge 68/1999), convenzioni (art. 11, Legge 68/1999), concorso pubblico (art. 1 e 8, Legge 68/1999, art. 35 D. Lgs. 165/2001), e, tale ambiguità ha alimentato **un’applicazione formalistica e discriminatoria**, culminata nell’esclusione della ricorrente per il solo fatto di essere iscritta presso un C.P.I. “fuori provincia”.

In conclusione, non escluse le altre, le **sezioni 4.2 e 4.4 della Direttiva P.C.M. n. 1/2019** risultano **lesive dei diritti della ricorrente: nella misura in cui sono state erroneamente interpretate e applicate in sede concorsuale, e, nella parte in cui, per ambiguità o omissioni, hanno dato luogo a un’esclusione automatica fondata su un vincolo territoriale mai previsto dalla legge.**

La direttiva, infatti, si configura come **atto amministrativo generale viziato da eccesso di potere**, in quanto **interferisce in modo surrettizio sull’accesso al lavoro pubblico delle persone disabili**, condizionandolo alla

residenza o all'iscrizione in un determinato elenco provinciale, ed, è **applicata in modo non proporzionato né ragionevole**, né ha previsto meccanismi compensativi per chi, come la ricorrente, risiede nella stessa regione ma è iscritto in altro Centro per l'Impiego.

^^^

Con riferimento ai punti C.5 (**Atto impugnato A-3 – all. 06**) e C.6 (**Atto impugnato A-4 – all. 14**), nonché, con riferimento a ogni altro comportamento diretto, indiretto od omissivo, ovvero in violazione del dovere-potere di chi spetti di indirizzo e controllo sull'operato dell'AGENZIA, nonché, ogni atto presupposto, connesso o conseguente - agli atti specificamente impugnati (contraddistinti come "A-1, A-2, A-3, A-4, A-5) - anche se allo stato incognito, se ne chiede **l'annullamento, il primo perché viziato da illegittimità derivata e autonoma**, per erronea esclusione della ricorrente e violazione del principio di *favor disabilis*, il secondo, **in quanto atto amministrativo generale *ultra vires***, con efficacia lesiva in assenza di base legale, lesivo dei principi costituzionali e sovranazionali, e comunque disapplicabili, ex art. 117, Costituzione e art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

^^^^

D) - ISTANZE CAUTELARI EX ARTT. 56 E 55 C.P.A.

^^^^

D.1) - ISTANZA CAUTELARE EX ART. 56 C.P.A.

^^^

Premessa

La ricorrente, con il patrocinio dei propri difensori, **come da conclusioni rassegnate, chiede l'adozione di misure cautelari provvisorie da parte dell'Ecc.mo Presidente del T.A.R. adito**, ai sensi dell'art. 56 C.P.A.,

ravvisandosi i presupposti dell'estrema gravità ed urgenza tali da non consentire neppure la dilazione fino alla prima camera di consiglio utile.

Si comprova in atti che la notificazione del ricorso è stata perfezionata nei confronti di tutte le intimate, nonché, nei confronti dell'unico contro interessato fin qui reso noto alla ricorrente da parte dell'AGENZIA.

Per gli ulteriori controinteressati utilmente collocati nella graduatoria di merito e dei vincitori del concorso ignoti alla ricorrente, è stata proposta istanza, ex artt. 27, c. 2, e 41, c. 4, C.P.A., affinché venga disposta notificazione per pubblici proclami, e, nelle more, si chiede che tale circostanza (*ovvero, la pendenza di tale adempimento*) venga considerata come non imputabile alla ricorrente, cosicché si possa comunque provvedere ex art. 56, c. 2, C.P.A., fatto salvo il potere di revoca (non imputabilità alla ricorrente comprovata dalla produzione dell'istanza di accesso agli atti reiterata con diffida del 7.06.2025 - **all. 07 + 09** - in conseguenza della mancata comunicazione dei nominativi dei controinteressati da parte dell'AGENZIA.

La ricorrente, ex art. 56, c. 2, C.P.A., ove ritenuto necessario, manifesta la propria disponibilità ad essere sentita, fuori udienza e senza formalità, prima dell'emanazione del decreto.

Dalla decisione sulla domanda cautelare non possono derivare effetti irreversibili e, trattandosi in materia di diritti fondamentali, non è ammissibile l'imposizione di cauzione. **Pertanto, la ricorrente non sottrarrebbe alcun posto agli altri candidati, né arrecherebbe alcun intralcio alla procedura, che proseguirebbe normalmente.**

^^^

Sussistenza del fumus *boni juris* – Sintesi argomentativa

D.1.1)	Violazione del diritto alla partecipazione dei disabili, ex Legge 12.3.1999, n. 68
---------------	---

La ricorrente è persona con disabilità accertata ai sensi dell'art. 1, Legge 12.3.1999, n. 68 (**all. n. 16 + all. n. 17**).

In data 24.11.2024, ha fatto domanda di partecipazione al concorso pubblico, riservato ai soggetti disabili ex art. 1, legge 12.3.1999, n. 68, indetto dall'AGENZIA (**all. 05**).

All'atto della predetta domanda di partecipazione ha contestualmente prodotto la certificazione (**all. 16**) comprovante la propria iscrizione negli *“elenchi tenuti dai servizi per il collocamento mirato di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, territorialmente competenti e in stato di disoccupazione”* (presso il Centro Provinciale per l'Impiego Collocamento Mirato di Catanzaro), nel pieno rispetto del requisito di ammissione previsto dal bando di concorso (**all. 05**) al suo art. 3, comma 1;

iscrizione esattamente confermata dall'AGENZIA - all'esito di istanza di accesso agli atti della ricorrente - con comunicazione del 26.05.2025 (**all. 17**).

In data 11.03.2025, la ricorrente è stata convocata al fine di partecipare alla prova selettiva del predetto concorso (**all. 10 + all. 11**).

In data 14.03.2025 (all. 12) è stato comunicato alla ricorrente l'esito favorevole della prova selettiva con il punteggio di 24,25, per l'effetto risultando collocata alla 162^a posizione dell'elenco nazionale col codice candidatura “VWV5AP7KNF”.

In data 19.03.2025, la ricorrente ha inoltrato all'AGENZIA la documentazione comprovante i c.d. titoli di riserva (**all. 13**).

In data 09.05.2025, l'AGENZIA ha comunicato alla ricorrente la sua esclusione dal concorso (all. 04) per il solo fatto di essere iscritta presso un Centro Provinciale per l'Impiego *“fuori provincia”* (in Catanzaro, anziché, nella confinante Reggio Calabria, entrambi, comunque facenti capo funzionalmente e gerarchicamente sottordinati alla medesima **Regione Calabria**). L'esclusione è avvenuta per una mera asserita irregolarità formale relativa al luogo di iscrizione (*“fuori Provincia”*) della ricorrente nel Centro Provinciale per l'Impiego, nonostante:

- la legge nazionale richieda solo l'iscrizione;
- l'interesse tutelato è quello all'occupazione delle persone con disabilità, non la residenza o il luogo (ovvero la Provincia) in cui il disabile è iscritto negli *“elenchi tenuti dai servizi per il collocamento mirato di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, territorialmente competenti e in stato di disoccupazione”*.

La normativa è stata applicata erroneamente, in modo formalistico e non conforme alla *ratio legis*.

^^^

D.1.2)	Illegittimità dell'automatismo escludente e violazione dell'art. 10-bis, Legge 7.8.1990, n. 241
---------------	--

Alla ricorrente non è stato dato avviso di irregolarità, né possibilità di chiarire o, eventualmente, sanare, in violazione dell'art. 10-bis Legge 7.8.1990, n. 241.

La giurisprudenza è pacifica nel ritenere illegittima l'esclusione automatica per un'eventuale, peraltro solo asserita, carenza documentale sanabile, specie nei concorsi pubblici.

L'AGENZIA ha anche violato il principio del giusto procedimento, aggravandolo inutilmente e ledendo gravemente diritti fondamentali.

D.1.3)	Violazione del diritto italiano e dell'Unione Europea
---------------	--

A parte le numerose violazioni di norme costituzionali, e comunque imperative, del diritto nazionale, fra i quali:

-i principi costituzionali di imparzialità, buon andamento e uguaglianza, di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione (non esclusi gli artt. 4, 24, 35, 38 e 117, comma 1, Costituzione), cercando di precludere l'accesso a soggetti legittimamente iscritti al collocamento mirato seppure in province diverse da quella individuata arbitrariamente dall'AGENZIA;

-gli artt. 8, comma 1, e 16, Legge 12.3.1999, n. 68, che mai hanno imposto l'obbligatoria iscrizione negli Elenchi Provinciali, tenuti presso i Centri Provinciali per l'Impiego Collocamento Mirato, in località differenti da quella di residenza, ivi rendendola meramente facoltativa ed alternativa e, comunque, sempre e soltanto a piacimento del soggetto disabile (detta norma non vieta di concorrere in provincia diversa da quella di iscrizione se il requisito dell'iscrizione risulta comunque sussistente, altrimenti si crea una barriera non prevista né dal bando né dalla legge, e, nessuna "riserva provinciale" è ivi codificata);

-l'art. 35, c. 3, D. Lgs. 30.03.2001, n. 165;

-l'art. 1, c. 1 e c. 3, art. 23, c. 5, artt. 24, 29 e 30, D.P.R. 09.05.1994, n. 487;

l'AGENZIA ha altresì violato:

-gli artt. 8 e 14 della CEDU, sul diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché, sul divieto di discriminazione;

-l'art. 1 del Prot. n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, sul divieto generale di discriminazione;

-gli artt. 15, 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, sulla non discriminazione, sulla libertà professionale e diritto di lavorare, nonché, sull'inserimento dei disabili;

-l'art. 10 TFUE che impone all'Unione e agli Stati membri, nell'attuazione delle politiche nazionali, di contrastare ogni forma di discriminazione, ivi inclusa quella fondata sulla disabilità;

-l'art. 19 TFUE che attribuisce al legislatore europeo il potere di adottare misure per prevenire e rimuovere tali discriminazioni;

-gli artt. 5 e 7 della Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27.11.2000, del principio di "accomodamento ragionevole", i quali prevedono l'obbligo – per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili – di adottare misure flessibili per consentire l'accesso effettivo dei disabili, anche ai concorsi pubblici, senza imporre barriere territoriali discriminatorie, inutili e basati su motivi meramente formali e non proporzionati;

-l'art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, giacché la ricorrente ha il diritto di cercare e accedere a un lavoro nel territorio nazionale senza subire limitazioni basate su inutili criteri amministrativi che, per la persona disabile, si trasformano in ostacoli sostanziali alla partecipazione ai concorsi pubblici.

Con l'evidenza che il diritto dell'UE impone un'interpretazione sostanziale e inclusiva, non formalistica e discriminatoria.

^^^

D.1.4)	Contraddittorietà del bando – profili di nullità o annullabilità
---------------	---

Il bando di concorso dell'AGENZIA contiene una contraddizione insanabile tra l'art. 1, comma 1 (che consente la partecipazione a tutti gli iscritti al collocamento mirato ex Legge 12.3.1999, n. 68, e il comma 4, che parrebbe

limitare la platea agli iscritti in uno specifico Centro Provinciale per l'Impiego Collocamento Mirato.

L'AGENZIA ha semplicemente mescolato elementi del collocamento mirato (come la territorialità) con una procedura concorsuale nazionale, senza usare correttamente l'art. 11, Legge 12.3.1999, n. 68, che impone una convenzione tra amministrazione e Centro Provinciale per l'Impiego. In più, ha introdotto un vincolo territoriale non previsto nel bando come clausola apparentemente escludente, generando incertezza e discriminazione per chi, come la ricorrente, era iscritto in altra provincia ma dentro la stessa regione.

L'AGENZIA ha creato una procedura ibrida confusa: ha richiesto l'iscrizione in uno specifico Centro Provinciale per l'Impiego Collocamento Mirato, come se fosse una chiamata numerica convenzionata, ma ha usato un bando di concorso nazionale.

Questo errore metodologico rende il bando lesivo e discriminatorio rispetto alla Legge 12.3.1999, n. 68, soprattutto per i candidati disabili iscritti in un Centro Provinciale per l'Impiego Collocamento Mirato della stessa regione (Regione Calabria) ma in provincia diversa (Catanzaro per quanto riguarda la ricorrente). Queste contraddizioni determinano incertezza interpretativa, travisamento dei requisiti e squilibrio in danno di candidati svantaggiati.

^^^^

Sussistenza del *periculum in morae* – Sintesi argomentativa

D.2.1)	I presupposti dell'estrema gravità ed urgenza tali da non consentire neppure la dilazione fino alla prima camera di consiglio utile per la concessione delle misure cautelari provvisorie invocate
---------------	---

D.2.1.1) -Affrontare una situazione in cui, dopo aver superato un concorso pubblico riservato alle persone con disabilità, si viene **illegittimamente esclusi**, è per un disabile **un'esperienza devastante sotto il profilo umano, psicologico ed esistenziale**. La ferita che ne deriva non è solo giuridica: è profonda, emotiva, intima. **La delusione che ne deriva sgretola la dignità.** **Partecipare a un concorso pubblico** rappresenta spesso **molto più di una semplice candidatura**: è il frutto di una lunga preparazione, di fatiche quotidiane amplificate dalla condizione personale, di ostacoli logistici, fisici, emotivi e sociali superati con determinazione. L'idea di un impiego stabile, raggiunto per merito e non per compassione, **costituisce una proiezione di riscatto, di emancipazione, di vita dignitosa**. Vincere quel concorso significa **vedersi riconosciuto il diritto alla parità, all'inclusione, alla cittadinanza attiva**. È un momento che può cambiare la vita. Ma se, a questo punto, arriva **l'esclusione improvvisa e ingiustificata**, fondata su un **formalismo cieco**, si produce **uno strappo violento nella psiche della persona**. Ci si sente **respinti non per ciò che si è fatto, ma per ciò che si è**: portatori di una disabilità che non è tutelata ma gestita come un fardello amministrativo.

La persona disabile esclusa **non ha strumenti per comprendere razionalmente l'ingiustizia** che ha subito perché si ritrova vittima **della cosiddetta frustrazione dell'impotenza** e di **una logica burocratica che la tratta come un codice errato**, e non come una persona.

Questo genera: **senso di abbandono istituzionale**, come se lo Stato stesso voltasse le spalle; **perdita di fiducia nelle regole**: perché vincere un concorso dovrebbe significare "avercela fatta", non dover ancora combattere; **angoscia**

per il futuro, per il ritorno a un quotidiano fatto di precarietà, marginalità e attese disilluse.

La reazione emotiva può diventare **depressione clinica**, specie se la persona già convive con fragilità fisiche, sociali o familiari. Si manifesta come: perdita di autostima (“non valgo nemmeno se vinco”); isolamento sociale e sfiducia verso chiunque rappresenti le istituzioni; regressione psicologica: il passo avanti (la vittoria) diventa **più doloroso del punto di partenza**; sintomi fisici e psichici: insonnia, ansia cronica, crisi di pianto, senso di inutilità.

La depressione è l’epilogo silenzioso: la depressione uccide lentamente ed inesorabilmente.

^^^

Non vi è ristoro patrimoniale, che possa successivamente riparare un danno di tipo morale capace di uccidere in silenzio e in solitudine.

^^^

La persona disabile non percepisce solo una **esclusione procedurale**: percepisce una **esclusione esistenziale: una ingiustizia vissuta come discriminazione di identità.** Come se il suo corpo, la sua mente, la sua storia personale fossero **incompatibili con la macchina dello Stato.**

E in quel momento la legge, se non la protegge, diventa essa stessa la fonte del dolore.

^^^

A parte l’approccio filosofico ed esistenziale – certamente quello di maggiore rilevanza ed importanza e che spesso rimane inosservato ai più perché di non immediata e diretta percezione – **si affiancano le circostanze che dimostrano come, sotto l’aspetto più pratico e materiale, la ricorrente era (e**

potrà esserlo solo con la concessione di misure cautelari provvisorie) **“ad un passo” dall’ottenimento di un posto di lavoro.**

^^^

Eccone, in appresso elencate, le principali ragioni di ordine tecnico e giuridico:

^^^

D.2.1.2) -in conseguenza dell’invocata ammissione in graduatoria per l’ambito provinciale di Reggio Calabria la ricorrente:

- raggiungerebbe la 15^a posizione, e, non vi è prova alcuna che i candidati precedenti alla medesima abbiano tutti accettato l’assunzione (ovvero siano in procinto di accettarla), ovvero, che l’accettino, e, poi, riescano anche a superare positivamente l’accertamento sanitario obbligatorio propedeutico alla *messa in servizio* (per la verifica della loro attitudine effettiva al collocamento nei posti per cui è concorso, e, che in caso di disabilità gravi non è assolutamente da “*darsi per scontata*”); la sua potrebbe anche avvenire in conseguenza del disposto di cui all’art. 17 (Assunzione in servizio), comma 1, D.P.R. 09.05.1994, n. 487, che prevede che i candidati dichiarati vincitori e gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria sono invitati dall’amministrazione procedente ad assumere servizio in via provvisoria;

- anche qualora non risultasse vincitrice nell’immediato dei posti messi a concorso dall’AGENZIA- **in base all’art. 15, comma 7, D.P.R. 09.05.1994, n. 487, conseguita l’idoneità** [nei concorsi pubblici], **permarrà [nella graduatoria] per un termine di due anni dalla data di approvazione;**

^^^

D.2.1.3) -in conseguenza dell’invocata ammissione in graduatoria per l’ambito provinciale di Reggio Calabria la ricorrente -anche qualora non

risultasse vincitrice nell'immediato dei posti messi a concorso dall'AGENZIA-
conseguita l'idoneità [nei concorsi pubblici] **potrà essere assunta:**

-in base all'art. 15, comma 7, D.P.R. 09.05.1994, n. 487;

-in base all'art. 16, comma 2, Legge 12.3.1999, n. 68, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 3, anche [...] oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso;

-in base all'art. 16, comma 2, Legge 12.3.1999, n. 68, 68/1999, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 3 della medesima legge, anche [...] oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso;

-in base agli artt. 21 e 22, D.P.R. 09.05.1994, n. 487, dalle amministrazioni pubbliche *“solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento”*;

-secondo il D.L. 22.04.2023, n. 44, convertito con mod.ni dalla Legge 21.06.2023, n. 74, [...], in base all'art. 1, comma 3, giacché “Le amministrazioni [...] sono autorizzate ad assumere, [...] ricorrendo allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni [...]”;

-in base all'art. 35, comma 5-ter, D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, giacché “Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. [...]”;

ed anche giacché “Nei concorsi pubblici [...], sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore [...] le amministrazioni possono procedere allo scorrimento delle graduatorie [...] e per ragioni di carattere organizzativo, [...],

possono reclutare il proprio personale, [...] mediante utilizzo di proprie graduatorie vigenti ovvero [...] di quelle di altra amministrazione [...]”;
-in base all’art. 35.1, comma 2, D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, giacché
“*L'amministrazione può coprire i posti di ciascun profilo non assegnati in ciascun ambito territoriale, mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori, [...], in ambiti territoriali confinanti che presentano il maggior numero di idonei*”.

^^^

In **CONCLUSIONE**, il danno grave e irreparabile che giustifica la concessione della misura cautelare ai sensi degli artt. 55 e 56 c.p.a. sussiste in modo evidente nel caso di specie.

L’esclusione della ricorrente dal concorso pubblico riservato ai disabili ex art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, **ha già prodotto effetti pregiudizievoli immediati e concretamente attuali**, impedendole la prosecuzione della procedura concorsuale e determinando, altresì, **l'impossibilità di conseguire l'assunzione in ruolo riservata**, con perdita definitiva della posizione utile in graduatoria.

La **natura riservata del bando comporta che non vi sarà alcuna possibilità alternativa di reintegrazione o riedizione della procedura in tempi compatibili con l'interesse della ricorrente, trattandosi di una selezione straordinaria e infrequente, vincolata a risorse, numeri e contingenti specifici.**

Inoltre, la lesione che subisce la ricorrente **non è solo patrimoniale**, ma incide su diritti fondamentali tutelati:

- dall’art. 4 Cost. (diritto al lavoro),
- dall’art. 38 Cost. (inclusione e reinserimento sociale dei disabili),

- dagli artt. 21 e 26 della Carta dei Diritti Fondamentali UE (non discriminazione e diritto all'inclusione),
- dall'art. 15 della stessa Carta (libertà professionale e diritto di lavorare).

L'effetto della mancata sospensione sarebbe la definitiva esclusione dal procedimento di assunzione, con perdita irreversibile della chance, **senza alcuna possibilità di reintegrazione reale** in caso di accoglimento nel merito, rendendo **inutile il giudizio** e frustrando la funzione giurisdizionale.

Tale situazione integra in modo pieno i presupposti del *periculum in mora*, anche alla luce del principio di effettività della tutela sancito dall'art. 1, co. 1, C.P.A. e dagli artt. 6 e 13 CEDU.

^ ^ ^ ^ ^

D-2) - ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.

La ricorrente, con il patrocinio dei propri difensori, **come da conclusioni rassegnate, in ogni caso, chiede l'adozione di misure cautelari collegiali da parte dell'On.le T.A.R. adito**, ai sensi dell'art. 55 C.P.A., e la fissazione dell'udienza di trattazione collegiale, al fine di evitare di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, e secondo le forme e le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente i suoi effetti, altresì emanando i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria e l'integrità del contraddittorio.

In ogni caso, la ricorrente **formula istanza di fissazione della trattazione collegiale dell'istanza cautelare**, chiedendo l'adozione di misure cautelari idonee a garantire l'effettività della tutela richiesta, con riserva di produrre documentazione integrativa e memoria illustrativa, ex art. 55, c. 5, C.P.A.

Rimanda al precedente paragrafo inerente all'istanza ex art. 56 C.P.A. per la dimostrazione della sussistenza sia del *fumus boni juris* che del *periculum in morae*.

E) - ISTANZA, ART. 87, COMMA 3, C.P.A.

La ricorrente, come rappresentata e difesa, chiede espressamente, sin d'ora, di essere sentita all'udienza in Camera di Consiglio.

^^^^

F) - DICHIARAZIONE DI AVVENUTO RISPETTO DEI CRITERI DI REDAZIONE E DEI LIMITI DIMENSIONALI, DECRETO 167/2016 PRESIDENZA CONSIGLIO DI STATO.

Si dichiara che il presente appello, e tutte le varie parti che lo compongono, singolarmente considerati, ai fini e per gli effetti del disposto di cui al decreto in epigrafe indicato, rispettano in toto i criteri di redazione e dei limiti dimensionali.

^^^^

G) - ISTANZA DI OSCURAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR) E DEL D. LGS. 196/2003 (CODICE PRIVACY) SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Premesso che:

-Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), il trattamento dei dati personali deve rispettare il principio di proporzionalità, che impone che i dati siano trattati nella misura strettamente necessaria rispetto alle finalità legittime perseguite, vietando la riproduzione o pubblicazione di informazioni personali superflue;

-Tale principio è stato recepito e specificato dal D.Lgs. 101/2018, che integra il Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003), prevedendo all'art. 2-terdecies che il trattamento dei dati debba bilanciare il diritto alla protezione dei dati personali

con la pubblicità degli atti giudiziari, nel rispetto della riservatezza delle parti coinvolte;

-La pubblicità delle decisioni giudiziarie, disciplinata dall'art. 52 del D.Lgs. 196/2003, deve rispettare i principi sopra richiamati, vietando la diffusione di dati personali eccedenti rispetto alla finalità di garantire l'accesso alla decisione, anche per scopi di studio o informazione giuridica;

-Inoltre, l'art. 9 del GDPR vieta il trattamento di categorie particolari di dati personali, salvo specifiche eccezioni, inclusi quelli che possono rivelare informazioni sensibili o creare un rischio di discriminazione o pregiudizio per la persona interessata;

Considerato che:

-La diffusione di dati personali quali generalità, codice fiscale, indirizzi PEC, indicazioni geografiche relative ai domicili della ricorrente e di terzi, o numeri identificativi, potrebbe arrecare un grave pregiudizio alla riservatezza e all'immagine della medesima, esponendola a rischi di danni reputazionali o discriminazione;

Tali dati non sono strettamente necessari ai fini della comprensione e pubblicità del provvedimento giudiziario e la loro divulgazione violerebbe il principio di minimizzazione dei dati di cui all'art. 5 del GDPR;

la ricorrente, così come rappresentata e difesa, ai sensi e per gli effetti di cui al disposto normativo del Regolamento G.D.P.R. (U.E.) 2016/679, del Parlamento e del consiglio del 27.04.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, prima che sia definito il relativo grado di giudizio, **richiede che,**

VOGLIA L'ON.LE T.A.R. LAZIO, SEDE DI ROMA,

disporre:

-l'oscuramento di ogni dato personale e identificativo della ricorrente (generalità, codice fiscale, indirizzo p.e.c., indicazioni geografiche relative al domicilio, riferimenti a enti o organismi, numeri identificativi, o altri dati che possano ricondurre direttamente o indirettamente al ricorrente) sia all'interno delle motivazioni che nel dispositivo del provvedimento giudiziario da adottarsi nel presente procedimento;

-che tale oscuramento venga, altresì, annotato sull'originale della sentenza, o dei diversi provvedimenti che verranno emessi, al fine di precludere, vietandone la riproduzione in qualsiasi forma (anche per finalità di informazione giuridica su riviste specialistiche o mediante reti di comunicazione elettronica, dai soggetti che pubblicano, archiviano o diffondono le decisioni giudiziarie, incluse banche dati pubbliche e private,) qualora non siano state previamente rimosse le informazioni personali del ricorrente come prima specificate;

-che, in ogni caso, sia garantito il rispetto del principio di minimizzazione dei dati (art. 5 GDPR),

evitando qualsiasi trattamento eccedente rispetto alle finalità di comprensione e pubblicità del provvedimento, e bilanciando il diritto alla riservatezza con le esigenze di trasparenza del procedimento;

-quale soggetto titolare del trattamento dei dati personali della ricorrente, qualsiasi ulteriore, diverso o più opportuno e necessario, adeguato al fine di garantire il rispetto dei principi di trattamento dei dati.

^^^^

^^^^

^^^^

H) - ISTANZA EX ARTT. 27, COMMA 2, E 41, COMMA 4, C.P.A.

La ricorrente, così come rappresentata e difesa, tutto ciò premesso e considerato, ritenendo che ai fini del decidere sussistano i presupposti per disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49, comma 1, C.P.A., nonché, che – in considerazione della circostanza che la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio prive di indirizzi certi o di facile reperimento – appare necessario provvedere alla notificazione per pubblici proclami del gravame nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria finale di merito e dei vincitori oggetto di contestazione;

CHIEDE

che codesto On. le Tribunale Voglia - per l'elevato numero dei controinteressati presenti e per le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi - autorizzare, ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, C.P.A., la notificazione per pubblici proclami, altresì determinandone e prescrivendone le modalità.

^^^^

I - ISTANZA DI RINVIO PREGIUDIZIALE, EX ART. 267 TFUE, ALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

La ricorrente, così come rappresentata e difesa, tutto ciò premesso e considerato;

CHIEDE

che Codesto On.le T.A.R. Voglia disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea affinché si pronunci, ai sensi dell'art. 267 TFUE, sulla compatibilità con il diritto dell'Unione del vincolo di coincidenza territoriale (provinciale) imposto ai fini dell'iscrizione al

collocamento mirato in procedure selettive riservate ai disabili, quale condizione per l'ammissione a concorsi pubblici, alla luce degli articoli 21 e 26 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE, dell'art. 5 della Direttiva 2000/78/CE e del principio dell'accomodamento ragionevole.

<<<<<>>>>>

L - CONCLUSIONI

VOGLIA L'ILL.MO T.A.R. PER IL LAZIO, SEDE DI ROMA,
CONTRARIS REIECTIS:

STATUIRE

A)	<u><i>in via preliminare, principale e cautelare monocratica ex art. 56 C.P.A., disporre:</i></u>
	<u>-la sospensione dell'efficacia</u> della Determinazione direttoriale dell'AGENZIA delle dogane e dei monopoli, emessa in data 08.05.2025, con nota prot. ADM.ADMUC. REGISTRO UFFICIALE.0264724.08-05-2025-U, notificata in data 09.05.2025, mediante la quale, ha disposto che <i>“la sig.ra (omissis) è esclusa dal concorso pubblico codice ADM/L68”</i> - (Atto impugnato A-1 - all. 04);
	<u>-la sospensione dell'efficacia</u> della Determinazione direttoriale dell'AGENZIA delle dogane e dei monopoli, emessa in data 26.05.2025, con nota prot. ADM.ADMUC. REGISTRO UFFICIALE.0296777.26-05-2025.U, mediante la quale, con riguardo al concorso pubblico codice ADM/L68 (e per quanto riguarda la ricorrente - che ne è stata esclusa - relativamente ai posti messi a

	concorso nell'ambito di Reggio Calabria) - <u>sono state approvate le graduatorie di merito</u>, e <u>sono stati dichiarati i candidati vincitori</u> - (Atto impugnato A-3 - all. 06);
	<u>previa disapplicazione</u> , sospendendone l'efficacia nelle parti in cui siano ritenute in contrasto, con gli interessi della ricorrente e con norme imperative superiori, anche di fonte euro unitaria:
	-della Determinazione direttoriale dell'AGENZIA delle dogane e dei monopoli, emessa in data 23.10.2024, con nota prot. ADM.ADMUC. REGISTRO UFFICIALE.0653163.23-10-2024-U - (Atto impugnato A-2 - all. 05);
	-della Direttiva Presidenza Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, 24.06.2019, n. 1 - (Atto impugnato A-4 - all. 14);
	-di ogni altro comportamento diretto, indiretto od omissivo, ovvero in violazione del dovere-potere di chi spetti di indirizzo e controllo sull'operato dell'AGENZIA, nonché, ogni atto presupposto, connesso o conseguente - agli atti specificamente impugnati (<u>contraddistinti come "A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 - Atti impugnati ulteriori)</u> ;
	<u>con carattere interinale, urgente e con riserva:</u>
	-<u>la sospensione degli effetti</u> del provvedimento di esclusione della ricorrente dal concorso pubblico codice ADM/L68, <u>previa disapplicazione</u> , di tutti gli atti impugnati nelle parti in cui siano ritenute in contrasto, con gli interessi della ricorrente e con norme imperative superiori, anche di fonte euro unitaria:

	<u>-l'inserimento della ricorrente nella graduatoria generale di merito e nell'elenco dei vincitori del concorso pubblico codice ADM/L68,</u> con il punteggio spettante di 24,25/30 ottenuto all'esito della prova selettiva, <u>disponendo</u> che l'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI provveda all'effettuazione di ogni più idonea ed opportuna loro modifica, integrazione, pubblicazione, ripubblicazione, atte a rendere effettive le tutele e i diritti invocati e riconosciuti;
	ogni altra misura cautelare utile ed idonea, ad impedire effetti irreversibili per la ricorrente e a conservare l'utilità della decisione finale;
B)	<u>in via preliminare, e cautelare collegiale ex art. 55 C.P.A., disporre:</u>
	-la fissazione dell'udienza camerale per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare, ex art. 55 c.p.a.;
	-la <u>sospensione dell'efficacia</u> della Determinazione direttoriale dell'AGENZIA delle dogane e dei monopoli, emessa in data 08.05.2025, con nota prot. ADM.ADMUC. REGISTRO UFFICIALE.0264724.08-05-2025-U, notificata in data 09.05.2025, mediante la quale, ha disposto che <i>"la sig.ra (omissis) è esclusa dal concorso pubblico codice ADM/L68"</i> - (Atto impugnato A-1 - all. 04);

Studio legale Molinaro & Molinaro
Molinaro Roberto - Abogado - Avvocato stabilito in Italia

Via XX Settembre n. 48 - 88046 LAMEZIA TERME (Catanzaro) - Italia
Corso Trieste n. 133 - 00198 ROMA (RM) - Italia
Codice fiscale (IT) MLNRRT64B25C352Q - Partita I.V.A. (IT) 03540800798
Calle La Naval n. 145 - 35008 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - Spagna
Placa XI de Setembre n. 13 - 08402 GRANOLLERS - Spagna
Calle General Ampudia n. 18 - 28003 MADRID - Spagna
Numero Identificazione Fiscale (N.I.E.) Y5255491M
Recapito telefonico mobile - cellulare: +39 347 3325049
e-Mail: roberto.molinaro@molinaro-molinaro.com - P.E.C.: roberto.molinaro@pec.molinaro-molinaro.com

	<u>-la sospensione dell'efficacia</u> della Determinazione direttoriale dell'AGENZIA delle dogane e dei monopoli, emessa in data 26.05.2025, con nota prot. ADM.ADMUC. REGISTRO UFFICIALE.0296777.26-05-2025.U, mediante la quale, con riguardo al concorso pubblico codice ADM/L68 (e per quanto riguarda la ricorrente - che ne è stata esclusa - relativamente ai posti messi a concorso nell'ambito di Reggio Calabria) - <u>sono state approvate le graduatorie di merito, e sono stati dichiarati i candidati vincitori</u> - (Atto impugnato A-3 - all. 06);
	<u>previa disapplicazione</u>, sospendendone l'efficacia nelle parti in cui siano ritenute in contrasto, con gli interessi della ricorrente e con norme imperative superiori, anche di fonte euro unitaria:
	-della Determinazione direttoriale dell'AGENZIA delle dogane e dei monopoli, emessa in data 23.10.2024, con nota prot. ADM.ADMUC. REGISTRO UFFICIALE.0653163.23-10-2024-U - (Atto impugnato A-2 - all. 05);
	-della Direttiva Presidenza Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, 24.06.2019, n. 1 - (Atto impugnato A-4 - all. 14);
	-di ogni altro comportamento diretto, indiretto od omissivo, ovvero in violazione del dovere-potere di chi spetti di indirizzo e controllo sull'operato dell'AGENZIA, nonché, ogni atto presupposto, connesso o conseguente - agli atti specificamente impugnati <u>(contraddistinti come "A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 - Atti impugnati ulteriori)</u>;
	<u>con carattere interinale, urgente e con riserva:</u>

	<u>-la sospensione degli effetti</u> del provvedimento di esclusione della ricorrente dal concorso pubblico codice ADM/L68, <u>previa disapplicazione</u>, di tutti gli atti impugnati nelle parti in cui siano ritenute in contrasto, con gli interessi della ricorrente e con norme imperative superiori, anche di fonte euro unitaria:
	<u>-l'inserimento della ricorrente nella graduatoria generale di merito e nell'elenco dei vincitori del concorso pubblico codice ADM/L68</u>, con il punteggio spettante di 24,25/30 ottenuto all'esito della prova selettiva, <u>disponendo</u> che l'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI provveda all'effettuazione di ogni più idonea ed opportuna loro modifica, integrazione, pubblicazione, ripubblicazione, atte a rendere effettive le tutele e i diritti invocati e riconosciuti;
	ogni altra misura cautelare utile ed idonea, ad impedire effetti irreversibili per la ricorrente e a conservare l'utilità della decisione finale;
C)	<i><u>in via definitiva, accogliere il ricorso, contraris rejectis, e nel merito:</u></i>
	<i><u>-previo accertamento dell'illegittimità e dell'invalidità, per i motivi dedotti in ricorso, previa disapplicazione e previa adozione delle misure cautelari richieste, dichiarare la nullità dei seguenti atti impugnati</u></i>, nelle parti in cui siano ritenute in contrasto, con gli interessi della ricorrente (non permettendole di avere

	riconosciuta la posizione e lo <i>status</i> che le sarebbero spettate all'esito della procedura concorsuale codice ADM/L68 dell'AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI) e con norme imperative superiori, anche di fonte euro unitaria:
	-Determinazione direttoriale dell'AGENZIA delle dogane e dei monopoli, emessa in data 08.05.2025, con nota prot. ADM.ADMUC. REGISTRO UFFICIALE.0264724.08-05-2025-U, notificata in data 09.05.2025, mediante la quale, ha disposto che <i>“la sig.ra (omissis) è esclusa dal concorso pubblico, per esami, per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 74 unità di personale dell'Area Assistenti, presso l'AGENZIA delle dogane e dei monopoli, riservato ai soggetti disabili di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68”</i> - (Atto impugnato A-1 - all. 04);
	-Determinazione direttoriale dell'AGENZIA delle dogane e dei monopoli, emessa in data 23.10.2024, con nota prot. ADM.ADMUC. REGISTRO UFFICIALE.0653163.23-10-2024-U, mediante la quale ha indetto, anche statuendone regole e condizioni, il bando di <i>“concorso pubblico, per esami, per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 74 unità di personale da inquadrare nell'Area Assistenti, famiglia professionale di Assistente amministrativo tributario, presso l'AGENZIA delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM), riservato ai soggetti disabili di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in stato di disoccupazione, iscritti negli elenchi tenuti dai servizi per il collocamento mirato di cui all'articolo 8, comma 1, della medesima legge, territorialmente competenti”</i> - (Atto impugnato A-2 - all. 05);
	-Determinazione direttoriale dell'AGENZIA delle dogane e dei monopoli, emessa in data 26.05.2025, con nota prot. ADM.ADMUC.

	REGISTRO UFFICIALE.0296777.26-05-2025.U, mediante la quale, con riguardo al concorso pubblico, per esami, per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 74 unità di personale da inquadrare nell'Area Assistenti, famiglia professionale di Assistente amministrativo tributario, riservato ai soggetti disabili di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in stato di disoccupazione, iscritti negli elenchi tenuti dai servizi per il collocamento mirato di cui all'articolo 8, comma 1, della medesima legge, territorialmente competenti – e per ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 1 della Determinazione Direttoriale n. 653163/RU del 23 ottobre 2024 (e per quanto riguarda la ricorrente - che ne è stata esclusa - relativamente ai posti messi a concorso nell'ambito di Reggio Calabria) - <u>sono state approvate le graduatorie di merito, e sono stati dichiarati i candidati vincitori</u> - (Atto impugnato A-3 - all. 06);
	-Direttiva Presidenza Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica, 24.06.2019, n. 1, "Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 – Legge 12.3.1999, n. 68 – Legge 23.11.1998, n. 407 – Legge 11.03.2011, n. 25" pubblicata nella G.U. 11.09.2019, n. 213 - (Atto impugnato A-4 - all. 14);
	-Ogni altro comportamento diretto, indiretto od omissivo, ovvero in violazione del dovere-potere di chi spetti di indirizzo e controllo sull'operato dell'AGENZIA, nonché, ogni atto presupposto, connesso o conseguente - agli atti specificamente impugnati (contraddistinti come "A-1, A-2, A-3, A-4) - anche se allo stato incognito, ivi compresi,

	per quanto occorrer possa, gli eventuali ulteriori verbali e atti, della commissione esaminatrice relativi all'espletamento della procedura concorsuale codice ADM/L68, nonché, gli atti di verifica della regolarità della procedura concorsuale, gli atti applicativi delle disposizioni sui titoli di preferenza (ex art. 5, comma 4, D.P.R. 09.05.1994, n. 487, ed art. 3, comma 7, legge n. 127/1997, come modificato dall'art. 2, comma 9, legge n. 191/1998), gli atti relativi al computo delle riserve e dei titoli di riserva (ex art. 2, comma 3, del bando di concorso), gli atti di approvazione della graduatoria finale di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per esami, per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 74 unità di personale dell'Area Assistenti, presso l'AGENZIA delle dogane e dei monopoli, riservato ai soggetti disabili di cui all'art. 1 della legge 12.3.1999, n. 68 - (Atti impugnati ulteriori);
	-confermare la validità e l'efficacia delle misure cautelari disposte;
	-<u>accertare e dichiarare il diritto della ricorrente nella procedura concorsuale codice ADM/L68, a parteciparvi, nonché:</u> -all'inserimento nella graduatoria generale di merito e nell'elenco dei vincitori, con il punteggio spettante di 24,25/30, ottenuto all'esito della prova selettiva, con condanna dell'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI a provvedere alla effettuazione di ogni più idonea ed opportuna loro modifica, integrazione, pubblicazione, ripubblicazione, atte a rendere effettive le tutele e i diritti invocati e riconosciuti;

	-alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato, ove, a scorrimento della graduatoria generale di merito e dell'elenco dei vincitori, addivenga in posizione utile ed efficace per detto fine, con gli stessi effetti giuridici ed economici riconosciuti agli altri candidati utilmente collocati; <u>-per l'effetto ordinare</u> all'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore in carica, legale rappresentante pro tempore, di provvedere: -all'inserimento della ricorrente nella graduatoria generale di merito e nell'elenco dei vincitori, con il punteggio spettante di 24,25/30 ottenuto all'esito della prova selettiva, e contestualmente di provvedere alla effettuazione di ogni più idonea ed opportuna loro modifica, integrazione, pubblicazione, ripubblicazione, atte a rendere effettive le tutele e i diritti invocati e riconosciuti; -alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato, ove, a scorrimento della graduatoria generale di merito e dell'elenco dei vincitori, addivenga in posizione utile ed efficace per detto fine, con gli stessi effetti giuridici ed economici riconosciuti agli altri candidati utilmente collocati;
	<u>-accertare e dichiarare, in ogni caso, la sussistenza dell'illecito e del conseguente danno (in re ipsa o differito)</u> - riservando a separato giudizio la quantificazione (quantum) - comunque, determinandone, la specie, gli effetti e la loro decorrenza, nonché, la responsabilità delle amministrazioni intinate, ed a ciascuno e nella misura per quanto spetti, per i pregiudizi subiti e subendi dalla

Studio legale Molinaro & Molinaro
Molinaro Roberto - Abogado - Avvocato stabilito in Italia

Via XX Settembre n. 48 - 88046 LAMEZIA TERME (Catanzaro) - Italia
Corso Trieste n. 133 - 00198 ROMA (RM) - Italia
Codice fiscale (IT) MLNRRT64B25C352Q - Partita I.V.A. (IT) 03540800798
Calle La Naval n. 145 - 35008 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - Spagna
Placa XI de Setembre n. 13 - 08402 GRANOLLERS - Spagna
Calle General Ampudia n. 18 - 28003 MADRID - Spagna
Numero Identificazione Fiscale (N.I.E.) Y5255491M
Recapito telefonico mobile - cellulare: +39 347 3325049
e-Mail: roberto.molinaro@molinaro-molinaro.com - P.E.C.: roberto.molinaro@pec.molinaro-molinaro.com

	ricorrente in conseguenza degli atti e comportamenti diretti, indiretti od omissivi, illegittimi impugnati;
	Ordinare , all'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore in carica, legale rappresentante pro tempore, in ogni caso, di rideterminarsi eseguendo, sia i provvedimenti cautelari che la decisione che verranno emanati, riconoscendo legittima le pretese invocate dalla ricorrente, nonché, di provvedere alla emanazione di tutti i necessari e conseguenti atti e provvedimenti amministrativi utili e necessari allo scopo, dettandone i più necessari ed opportuni criteri e principi;
	-in ogni caso, disporre ogni ulteriore provvedimento utile e necessario per garantire l'effettiva tutela dei diritti e dei beni della vita invocati dal ricorrente;
	-Con ogni più ampia riserva di integrazione e modificazione in corso di causa, e, con condanna delle amministrazioni intinate, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, nonché, di tutti i controinteressati eventualmente resistenti, al pagamento integrale delle spese di giudizio, nonché dei diritti ed onorari di difesa, comprensivi di contributo unificato, maggiorazione forfetaria 15%, rivalsa C.P.A., I.V.A e di ogni diverso e ulteriore accessorio di legge, in favore dell'avvocato stabilito in Italia, abogado, MOLINARO Roberto, che si dichiara difensore distrattario ex art. 93 c.p.c..

Dichiarazione ex art. 14, comma 2, e art. 10, comma 6, D.P.R.

30.05.2002, n. 115, sull'obbligo di pagamento del contributo unificato.

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 14, comma 2, e art. 10, comma 6, D.P.R. 30.05.2002, n. 115, si dichiara che: il valore della lite di cui al presente giudizio è di valore indeterminabile; trattasi di controversia in materia di pubblico impiego e relativa alla costituzione del connesso rapporto di lavoro.

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 14, comma 3.1, D.P.R. 30.05.2002, n. 115, si evidenzia che il presente giudizio può, e deve, essere iscritto a ruolo essendo stato versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), pari ad euro 43,00.

^^^

Si depositano i seguenti atti e documenti:

- all. 01 -Foliaro;
- all. 02 -Procura alle liti con attestazione di conformità;
- all. 03 -Dichiarazione di intesa ex art. 8 D. Lgs. 02.02.2001 n. 96;
- all. 04 -Atto impugnato n. 1 (Determinazione direttoriale dell'**AGENZIA** delle dogane e dei monopoli, emessa in data 08.05.2025, con nota prot. ADM.ADMUC. REGISTRO UFFICIALE.0264724.08-05-2025-U, notificata in data 09.05.2025);
- all. 05 -Atto impugnato n. 2 (Bando Concorso Soggetti Disabili 2024 - Determinazione direttoriale dell'**AGENZIA** delle dogane e dei monopoli, emessa in data 23.10.2024, con nota prot. ADM.ADMUC. REGISTRO UFFICIALE.0653163.23-10-2024-U);
- all. 06 -Atto impugnato n. 3 - Graduatoria di merito e dei vincitori (Determinazione direttoriale dell'**AGENZIA** delle dogane e dei monopoli, emessa in data 26.05.2025, con nota prot. ADM.ADMUC. REGISTRO UFFICIALE.0296777.26-05-2025.U);

- all. 07 -Istanza accesso agli atti A.D.M. del 27.05.2025 con allegati e prova notifica;
- all. 08 -Rigetto tacito parziale istanza accesso agli atti ADM del 27.5.2025 (ADM del 6.6.2025);
- all. 09 -Diffida del 7.06.2025 ad adempiere a istanza accesso atti del 27.05.2025;
- all. 10 -Lettera di convocazione al concorso del 24.02.2025;
- all. 11 -Attestato di Partecipazione alla prova concorsuale dell'11.03.2025;
- all. 12 -Comunicazione esito favorevole prova selettiva dell'11.03.2025;
- all. 13 -Comunicazione del 19.03.2025 invio titoli di riserva con allegati e prova notifica;
- all. 14 -Atto impugnato n. 4 - Direttiva Pres. Cons. dei Ministri 24.06.2019 n.1;
- all. 15 - Istanza accesso atti e Istanza in autotutela dell'11.05.2025;
- all. 16 -Certificato Iscrizione Elenco Prov.le Catanzaro Disabili dal 21.12.2018
- all. 17 -Certificato iscrizione elenchi art 8 L. 68-1999 fornito da ADM;
- all. 18 -Statuto **AGENZIA** dei Monopoli e delle Dogane;
- all. 19 -Regolamento di amministr.ne **AGENZIA** dei Monopoli e delle Dogane.

^^^^

Lamezia Terme - Roma, sedici giugno 2025

abogado, avvocato stabilito in Italia, MOLINARO Roberto

Avv. MARINO Giuseppe Vittorio



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7150 del 2025, proposto da OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Vittorio Marino, Roberto Molinaro, con domicilio eletto presso lo studio Roberto Molinaro in Roma, corso Trieste 133 P.4 Int. 12;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento previa

sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento

Determinazione direttoriale dell'AGENZIA delle dogane e dei monopoli, emessa in data 08.05.2025, con nota prot. ADM.ADMUC. REGISTRO UFFICIALE.-OMISSIS-, notificata in data 09.05.2025, mediante la quale, ha disposto che “la sig.ra (...) è esclusa dal concorso pubblico, per esami, per

l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 74 unità di personale dell'Area Assistenti, presso l'AGENZIA delle dogane e dei monopoli, riservato ai soggetti disabili di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68" - (all. 04) Determinazione direttoriale dell'AGENZIA delle dogane e dei monopoli, emessa in data 23.10.2024, con nota prot. ADM.ADMUC. REGISTRO UFFICIALE.-OMISSIS-, mediante la quale ha indetto, anche statuendone regole e condizioni, il bando di "concorso pubblico, per esami, per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 74 unità di personale da inquadrare nell'Area Assistenti, famiglia professionale di Assistente amministrativo tributario, presso l'AGENZIA delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM), riservato ai soggetti disabili di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in stato di disoccupazione, iscritti negli elenchi tenuti dai servizi per il collocamento mirato di cui all'articolo 8, comma 1, della medesima legge, territorialmente competenti" - (all. 05); Determinazione direttoriale dell'AGENZIA delle dogane e dei monopoli, emessa in data 26.05.2025, con nota prot. ADM.ADMUC. REGISTRO UFFICIALE.-

OMISSIS-, mediante la quale, con riguardo al concorso pubblico, per esami, per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 74 unità di personale da inquadrare nell'Area Assistenti, famiglia professionale di Assistente amministrativo tributario riservato ai soggetti disabili di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in stato di disoccupazione, iscritti negli elenchi tenuti dai servizi per il collocamento mirato di cui all'articolo 8, comma 1, della medesima legge, territorialmente competenti – e per ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 1 della Determinazione Direttoriale n. OMISSIS- del 23 ottobre 2024 (e per quanto riguarda la ricorrente - che ne è stata esclusa - relativamente ai posti messi a concorso nell'ambito di Reggio Calabria) - sono state approvate le graduatorie di merito (all. 06), e sono stati dichiarati i candidati vincitori (all. 06) Direttiva Presidenza Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica, 24.06.2019, n. 1, "Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e

39 e seguenti del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 – Legge 12.3.1999, n. 68 – Legge 23.11.1998, n. 407 – Legge 11.03.2011, n. 25" pubblicata nella G.U. 11.09.2019, n. 213 - (all. 14) ogni altro comportamento diretto, indiretto od omissivo, ovvero in violazione del dovere-potere di chi spetti di indirizzo e controllo sull'operato dell'AGENZIA, nonché, ogni atto presupposto, connesso o conseguente - agli atti specificamente impugnati (contraddistinti come "A-1, A-2, A-3, A-4) - anche se allo stato incognito, ivi compresi, per quanto occorrer possa, gli eventuali ulteriori verbali e atti, della commissione esaminatrice relativi all'espletamento della procedura concorsuale codice ADM/L68, nonché, gli atti di verifica della regolarità della procedura concorsuale, gli atti applicativi delle disposizioni sui titoli di preferenza (ex art. 5, comma 4, D.P.R. 09.05.1994, n. 487, ed art. 3, comma 7, legge n. 127/1997, come modificato dall'art. 2, comma 9, legge n. 191/1998), gli atti relativi al computo delle riserve e dei titoli di riserva (ex art. 2, comma 3, del bando di concorso), gli atti di approvazione della graduatoria finale di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per esami, per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 74 unità di personale dell'Area Assistenti, presso l'AGENZIA delle dogane e dei monopoli, riservato ai soggetti disabili di cui all'art. 1 della legge 12.3.1999, n. 68.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimare;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 la dott.ssa

Annamaria Gigli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Letto il ricorso ed esaminate le controdeduzioni dell'Amministrazione intimata;

Premesso che in ordine alla autorizzazione successiva del superamento dei limiti dimensionali proposta dalla ricorrente si rinvia a quanto previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22.12.2016 e successive modifiche e integrazioni;

Evidenziato che parte ricorrente ha proposto istanza cautelare, la quale risulta, tuttavia, priva del requisito del *periculum in mora*, atteso che è la stessa ricorrente a riferire che, in caso di accoglimento del ricorso, raggiungerebbe la quindicesima posizione (v. memoria del 12.7.2025), sicché non vi è alcun danno, all'attualità, per l'interessata posto che i posti messi a concorso per la sede ambita di Reggio Calabria sono 2;

Rilevato che è impregiudicata e riservata all'approfondimento congruo del merito del ricorso ogni considerazione sulla immediata lesività o meno della clausola del bando oggetto di contestazione;

Ritenuto che, ai fini del decidere, sussistono i presupposti per disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49 c.p.a. nei confronti degli altri soggetti controinteressati che hanno partecipato alla procedura indicata in epigrafe come risultanti nelle graduatorie pubblicate all'esito della stessa;

Considerato invero che:

- parte ricorrente ha contestato la graduatoria con riferimento all'ambito territoriale di Reggio Calabria;
- deve essere considerato l'inciso del bando per cui *“Qualora risultino eventualmente non assegnati i posti previsti per un dato ambito provinciale di cui all'articolo 1, comma 2, ADM si riserva di riassegnarli, presso altri ambiti provinciali con il maggior numero di idonei della medesima Regione, anche in aumento rispetto ai relativi numeri previsti dal sopracitato articolo 1”*;
- è pertanto necessario provvedere alla notificazione per pubblici proclami delgravame nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria di merito di cui alla Determinazione Direttoriale prot. n. 96777 del 26.05.2025, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 74 unità di personale dell'Area Assistenti, presso l'Agenzia

delle dogane e dei monopoli, riservato ai soggetti disabili di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritti negli elenchi di cui all'articolo 8 della medesima legge indetto con la Determinazione Direttoriale n. -OMISSIS- del 23 ottobre 2024, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia;

- per l'elevato numero dei controinteressati presenti e per le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi occorre autorizzare, ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a., la notificazione per pubblici proclami;

- sussistono i presupposti di legge per disporre, in qualsiasi ipotesi di diffusione, l'oscuramento dagli atti di causa delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate, tra cui parte ricorrente e eventuali controinteressati, sicché l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta ad oscurare tali dati dal testo integrale del ricorso introduttivo e dalla presente ordinanza, prima di procedere alla pubblicazione nei termini sotto indicati, e a non darne pubblicazione in nessuno dei dati ulteriormente indicati;

- la notificazione dovrà avvenire mediante pubblicazione di un avviso sul sitoweb istituzionale della Agenzia delle dogane e dei monopoli dal quale risulti:

- (i) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

- (ii) l'indicazione dell'amministrazione intimata;

- (iii) gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati senza alcuna indicazione del nominativo e di ogni altro sensibile come sopra precisato; (iv) l'indicazione dei controinteressati, senza nominativi, come i candidati inseriti nella graduatoria di merito di cui alla Determinazione sopra citata;

- (v) copia del testo integrale del ricorso introduttivo nonché copia della presente ordinanza privo dei dati sensibili come sopra precisato;

- (vi) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso;

(vii) l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notificazione del gravame per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a.;

- Agenzia delle dogane e dei monopoli dovrà curare che sul suo sito istituzionale venga inserito un collegamento informatico denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza, entrambi oscurati nei termini indicati, e dovrà, inoltre, rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta notificazione per pubblici proclami con indicazione della data in cui è avvenuta la predetta notificazione;
- Agenzia delle dogane e dei monopoli, infine, non dovrà rimuovere dall'homepage del proprio sito istituzionale, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita;
- la notificazione per pubblici proclami, nei sensi qui indicati, dovrà avvenire entro il termine perentorio di giorni 60 decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento, a pena di improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma

1, lett. c), c.p.a.;

- la prova dell'avvenuta notificazione dovrà essere depositata dal ricorrente presso la Segreteria della Sezione entro i successivi 20 giorni, a pena di improcedibilità del gravame;

Rilevato che le spese della fase cautelare possono essere compensate; P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda):

- respinge l'istanza cautelare;
- dispone la notificazione del gravame per pubblici proclami, ai sensi e nei termini di cui in motivazione;
- spese della fase cautelare compensate.

Manda alla Segreteria di Sezione per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate, ivi incluso il nominativo del controinteressato.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Eleonora Monica, Consigliere

Annamaria Gigli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Annamaria Gigli

IL PRESIDENTE
Pietro Morabito

IL SEGRETARIO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Artt. 196 *decies* e *undecies* disp. att. C.p.c.

Io sottoscritto, abogado, avvocato stabilito in Italia, **Roberto Molinaro**, con studio in 00198 Roma, Corso Trieste n. 133, in qualità di co difensore della parte ricorrente (omissis) nel giudizio amministrativo pendente innanzi al CONSIGLIO DI STATO, IN SEDE GIURISDIZIONALE, SEZ. VI, iscritto con R.G. 6374/2025,

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 196 *decies* e *undecies* disp. att. c.p.c., nonché, dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 16-sexies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che le su estese copie, successive all'avviso per pubblici proclami e con esso in corpo unico (appello cautelare, ex art. 62, comma 1, c.p.a., iscritto con R.G. 6374/2025 presso il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sez. VI; Decreto Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione VI, n. 485/2025 Reg. Prov. Pres., n. 6374/2025 Reg. Ric., emesso e pubblicato in data 1° agosto 2025; ricorso introduttivo del giudizio amministrativo, ex artt. 29 e ss., c.p.a., iscritto con R.G. 7150/2025 presso il T.A.R. del Lazio, sede di Roma, Sez. II; Ordinanza T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. II, n. 3965/2025 Reg. Prov. Cau, Reg. Ric. 7150/2025, emessa in data 16 luglio 2025, pubblicata in data 18 luglio 2025), sono conformi agli originali a quelli detenuti ed estratti dal fascicolo informatico (ripetesi, iscritto con R.G. 6374/2025 presso il CONSIGLIO DI STATO).

La presente copia informatica equivale all'originale ed è depositato telematicamente all'Unep a mezzo dell'applicativo informatico

Roma, 2 agosto 2025

abogado, avvocato stabilito in Italia, MOLINARO Roberto